CODICE

DELLA

PUBBLICA ISTRUZIONE

DEL

REGNO DI NAPOLI.

NAPOLI 1816.

PRESSO PORCELLI.

Con permesso.

PREFAZIONE

La Pubblica Istruzione ne' tempi andati venne concentrata, e ristretta nella sola Università degli Studj di Napoli. Chi dunque i varj passi di quella tracciar volesse, dovrebbe seguir la norma delle vicende di questa; e chiaramente scorgerebbe, che sì l' una, che l' altra han sempre verso la prosperità, e la gloria camminato del pari con l' affetto, e con la protezione dai nostri Sovrani mostrata verso le lettere. Tale verità vien di certo confermata da qualunque leggiero colpo d' occhio, che diasi sulla storia patria, e che non va fuori del proposito premetter alle nuove leggi dell' Augusto Ferdinando IV. pella pubblica istruzione, e per l' Università specialmente, che n' è il fonte, ultimamente emanate.

Fin dalla fondazione della Monarchia (a) il nostro scientifico Istituto a così gran fama pervenne, che recò invidia alle nazioni straniere. Ma sotto i due Guglielmi per le sciagure della guerra cadde dal suo splendore.

L' Imperadore Federigo II. uomo di sommo accorgimento, e Monarca fornito di ammirabile grandez-

(a) *Nell' anno* 1139. *i Napoletani giurarono omaggio a Ruggiero secondo il sentimento di Pasquier. Si crede, che in quest' anno egli si fosse applicato a dar una nuova forma agli Studj.*

dezza d' animo, dopo di aver dato la tranquillità a' suoi sudditi, pensò di richiamarlo a quella floridezza, ond' era caduto. Ottenne ciò coll' invitare i più abili Professori da tutte le parti del Regno ad insegnar nell' Università di Napoli, lor promettendo sull' esempio di Giustiniano di riceverli a parte del Governo. Fece inoltre divieto di tenersi scuole per le provincie, fuori che quelle di Gramatica, e di Medicina, che in Salerno da lungo tempo fiorivano. Finalmente moltissimi privilegj agli Studenti dell' Università concesse, dando loro anche l' esenzione dal Foro, volendo, che le loro liti innanzi al Giustiziere degli Scolari fossero terminate.

Morto Federigo, Manfredi di lui figlio naturale, e Balio di Corrado, confermò tutti gli editti di suo padre riguardanti l' Università degli Studj, e gli Scolari, e mantenne i privilegi a' medesimi accordati.

Venuto alla conquista del Regno Carlo I. d' Angiò Conte di Provenza, fratello di S. Lodovico Re di Francia, immantinenti applicossi non solamente a conservar il florido stato del nostro Studio, ma ben anche a migliorarlo con nuove concessioni, e coll' opera, e colla celebrità de' Professori di lontano chiamati. Fra questi di singolare rimembranza è degno Tommaso d' Aquino dell' illustre famiglia de' Sommacoli Conti d' Aquino, da Parigi richiamato ad insegnar la Teologia.

Sotto Carlo II. d' Angiò nello stesso lustro le lettere, e le scienze si tennero, e molti letterati, e pro-

fes-

fessori vi furon distinti, ed onorati. Dippiù perchè il buon ordine di tutti gli stabilimenti fosse bene osservato; se ne commise la vigilanza ad un Rettore, che nell'Università le opportune facoltà esercitasse.

Ma fra gli Angioini par, che maggiore onore al Re Roberto si debba, figlio, ed erede del Trono di Carlo II. Fu egli il più saggio, il più amico degli uomini dotti, e delle Muse, che ardentemente coltivò, e ben degno degli elogj tessutigli dal Villani, dal Boccaccio, e dal Petrarca specialmente, che dal di lui Ambasciatore fu sul Campidoglio coronato d'alloro; ciocchè avrebbe lo stesso Roberto di persona eseguito, se gli anni di sua vecchiezza glielo avessero permesso. Fornito di tali doti la fama de' nostri studj a quella celebrità promosse, che sperar non poteasi la maggiore.

Indebolissi dopo Roberto lo splendore dell'Università nostra per le vicende, che turbarono il Regno sotto Giovanna I., Carlo di Durazzo, Ladislao, e Giovanna II., benchè non mancassero indizj di genio letterario nell'istituzione in tai tempi avvenuta de' Collegj de' Dottori in Legge, in Medicina, ed in Teologia. Ma allorchè dopo la morte di Giovanna II. e dopo molti anni di guerra Alfonso d'Aragona assoluto Signore rimase di questo Regno, rivolse verso gli Studj Napoletani quelle cure, che dal particolar amore da lui stesso nudrito per le lettere gli venivan dettate. Quindi furon da lui nel primiero vigore rimessi gli antichi privilegj, di altri famosi professori stranieri

 prov-

provvedute le cattedre, e quella di Teologia con pingue onorario ristabilita; e colmando egli i cattedratici antichi di onori, e di Magistrature, e con degni premj animando i novelli, diè all'ordine degli Studj una forma più regolare, e più ampia, onde quella gloria, e que' vantaggi derivarono, che resero gli anni del Regno suo, e de' successori alla letteratura carissimi.

Infatti succedutogli suo figlio Ferdinando, educato nelle scienze da Maestri valentissimi, quali furono il Borgia (poi Papa Callisto III.) il Valla, il Panormita, Paride del Pozzo, e l'Altilio, il medesimo affetto, e pensiere, che Alfonso, ebbe per la rinomanza dell' Università. Rinnovando perciò i savj regolamenti passati, la pena aggiunse di perpetuo esilio agli Scolari, che altrove, che in Napoli o il corso degli studj facessero, o venissero dottorati. E perchè ed a' Maestri, ed agli Scolari mezzi vicendoli si agevolassero dell' insegnare, e dell' apprendere, l' arte della stampa di fresco stabilita in Germania, ed in Roma, anche in Napoli introdusse. Dippiù particolar premura mostrò per la Cattedra di Greca favella, all' insegnamento della quale fe da Milano venire il celebre Costantino Lascaris Constantinopolitano.

Le varie vicende, che dopo la morte di Ferdinando tennero il Regno agitato per alcun tratto di tempo, vaglia non ebbero di alterar il prospero stato della nostra Università. Gli egregj professori, che vi si trovarono già stabiliti, le conservarono quel grado di

di splendore, cui per le provvidenze di Alfonso, e di Ferdinando erasi innalzata.

Inviolato pure si serbò il buon ordine dei doveri de' Maestri, e degli Studenti, specialmente nell' obbligazione, che questi ultimi sotto Ferdinando contrassero di ascriversi alla matricola. Gl' illustri nomi del Sannazzaro, del Parrasio, del Panormita, del Pontano faranno l'argomento incontrastabile della felicità dell' epoca Aragonese del nostro Studio, di cui tali letterati furon gli Allievi.

Giunto poi Ferdinando il Cattolico al possesso del Regno, ed affidate a Gonsalvo il Gran Capitano le redini del governo, non fu per questi l' ultimo pensiere il regolarne gli studj. Anzi sembra, che da lui taluni de' Viceré, che in appresso a noi furono destinati, presero la norma per mantener nell' antico lustro sì nobile Istituto. In fatti fin da' principj un miglior piano formossi di Cattedre, e di Cattedratici, s' introdussero per quelle i concorsi, e dopo la morte del Re Cattolico, il soldo de' Professori si accrebbe; e da uomini dottissimi ogni genere di Scienze, e di Letteratura fu insegnato. Tale si mantenne la gloria della Università sotto i regolamenti de' Viceré, che da Carlo V., e da Filippo II. vennero in Napoli spediti, e sotto la Prefettura di degnissimi Cappellani Maggiori, tra quali vi fu chi da Cattedratico giunto a tale dignità ne promosse con affetto maggiore gli avvanzamenti.

Il Governo però de' Viceré, che successivamente

per lunga serie d' anni in queste Provincie durò , non fu per l' Università sempre prospero . Da altre cure distratti , specialmente in circostanze funestissime di mortalità , di pestilenze , di tumulti, la lasciarono in uno stato di debolezza senza riforma , o miglioramento .

Non pertanto fra tali Vicerè si distinsero taluni di nobil animo , ed alle scienze affezionatissimi , che con vigore s'impegnarono di risvegliarne la fama . Deesi sopratutti come il primo commendar il Conte di Lemos , il quale oltre di aver agli antichi provvedimenti nuove leggi adattate di somma saviezza fornite , si diè ad incoraggiar , e proteggere le letterarie accademie , e particolarmente quella degli Oziosi , sotto gli auspicj suoi fondata , e da i più begl' ingegni di que' tempi coltivata . A lui pure si debbono le disposizioni , ed il principio del grande , e magnifico Edifizio fuori la porta di Costantinopoli , per uso , e decoro dell' Università , che pria in S. Domenico Maggiore fu angustamente situata . Il Conte Ruiz de Castro successore del Lemos pur fu dal di lui esempio alla protezione degli studj portato , e diè compimento alla prima parte del suddetto nobile Edifizio , di cui con pompa solleune nel 1615. celebrò l' apertura . Di simili pompe esterne nel ritorno dell' anno scolastico pur si servì posteriormente qualche altro Vicerè per sostener nella miglior maniera quello splendore , che di tempo in tempo riaccendeasi da' professori , ed allievi singolari . Ma fra gli ostacoli , che di necessità offrivansi per cagion

gion dello stato di Provincia, cui erasi il Regno ridotto, tutti gli antichi privilegj caddero a poco a poco in disuso, ed obblìo, e molti abusi, e disordini nell' Università vennero ad introdursi.

Al fine scorso il lungo periodo di tale decadenza, conferitasi da Carlo VI. a Monsignor Galiani colla Cappellania Maggiore la carica di Prefetto, fu da questo dottissimo Prelato un' estesa riforma proposta, la quale benchè da Carlo VI. in ogni parte approvata, il suo effetto non ebbe, che nel tempo, in cui questo Regno dall' infelice stato di Provincia fu manomesso.

Quest' epoca fortunata cominciò, quando Carlo primogenito del secondo letto di Filippo V. e Padre Augusto del nostro Clementissimo Sovrano Ferdinando IV. venne per provvidenza Divina a regnare tra noi. Aprì egli bentosto le chiuse speranze siccome alla prosperità dello Stato, così a quella particolarmente delle scienze, e de' nostri studj. Fu allora, che il Piano di riforma del Galiani videsi eseguito, sopprimendosi molte Cattedre inutili, e superflue, ed altre sostituendosene di miglior gusto, e più profittevoli, come furono quelle di lingua Ebrea, di Botanica, di Chirurgia. Il frutto di queste riforme fu pronto, ed abbondevole, e ben esso si ravvisò alla folla, ed alla emulazione degli Studenti, che d' ogni parte concorreano a coronar le Cattedre del Mazzocchi, del Serao, del Cirillo, del Cusano, del Troisi, del Lama, del Vico, del Martino, e di altri celebratissimi

Pro-

Professori. Si conobbe pure, quanto favorisse il Cielo la fama della letteratura Napoletana sotto il fausto governo di questo Monarca collo scoprimento delle vetuste Città di Ercolano, e Pompei, donde innumerevoli preziosi tesori di antichità vennero fuori, ond' ebbe origine la dotta Accademia Ercolanese, che colle sue erudite illustrazioni il più chiaro lume sparse e sugli antichi monumenti, e sul nome de' Letterati Napoletani.

Eppure il portar l'Università degli Studj fin all'apice d' una splendidezza perpetua, d' un ordine durevole, e d' un vantaggio amplissimo, riserbato era all' Augusto suo figlio Ferdinando IV. Alla partenza di Carlo III. per le Spagne, il Piano degli Studj, e delle Cattedre trovavasi modellato sullo stato delle cognizioni, e delle scienze, che alla moda di que' tempi corrispondevano. Ma le mutazioni, e le modificazioni avvenute dipoi ne' sistemi antichi, le scoverte, ed i progressi fatti ne' nuovi, soprattutto nella Storia della Natura, esigevano, che gli Studj un piano adottassero non manchevole di tali, e così grandi lumi, ed in parte niuna a quello delle altre Università d' Europa inferiore. Bisognava dippiù, che siffatto sistema unico fosse, e solo a dar la norma delle basi scientifiche dell' istituzione generale della gioventù. Ed egli era in verità strana cosa, e nocevole, che i metodi d'istruire, anzi le dottrine stesse fossero state finora altrettanto varie, e disparate, quanti erano Maestri, Scuole, Cattedre, ed Istituti nella Capitale, e nelle Pro-

Provincie. Tale mira verso l' unità, e l' uniformità d' ammaestramento era sempre per mala ventura all'occhio sfuggita de' più diligenti autori delle passate riforme.

Ma al sagace accorgimento di Ferdinando IV. non potea restar ascoso un così grave difetto, nè la necessità di emendarlo. Già fin dal principio del suo Regno sull' orme avvanzandosi dell' inclito Genitore, e sviluppando d' anno in anno il suo amor per le lettere, procurato avea d'ingrandire, ed ampliar le vie, che al vantaggio, ed alla coltura delle scienze conducono. Imperciocchè oltre le più efficaci provvidenze date a mantener nella sua rinomata l' Università degli Studj, eransi sotto gli auspicj, e la liberalità sua fondati nelle Case ex-Gesuitiche ben regolati Collegj di tutte le necessarie Cattedre al pari dell' Università provveduti. Risorta a novella vita l' Accademia Ercolanese ripigliati avea i suoi dotti travagli da più tempo intermessi. Per isvegliar lo studio della Natura, se n' era già dato l' incentivo con un Gabinetto di Mineralogìa, e colla spedizione di giovani valentissimi in rimoti paesi, perchè si fossero in tale scienza perfezionati; come pure fuori Regno mandato si era, chi avesse appresa l' arte difficile, e penosa d' insegnar a sordi-muti, de' quali una Scuola utilissima fu poscia istituita. Lo stesso pensiere erasi preso per l' istituzione di Scuole Nautiche, e di Marina. Finalmente ridottosi a compimento il secondo piano nel Reale Edifizio degli Studj, una magnifica Biblioteca in ampissi-

me,

ine , ed ornatissime Gallerie si era ordinata, e disposta , d'innumerevoli , e pregiati volumi fornita , ed agli studiosi d' ogni scienza opportunamente apparecchiata .

Tutti questi tratti di scientifiche mire formavano già quasi altrettante fila al perfetto lavoro tendenti di una Pubblica Istruzione più estesa , più ponderata , e più metodica . Quindi addivenne , che sebbene gli anni funesti dell' occupazione militare inevitabili ostacoli avessero dovuto frapporre alla rapidità de' letterarj progressi , pure trovandosi gli animi mossi , e rincorati dalla spinta , e dalla presenza de' mezzi , e degli esempj passati , non mancarono anche in tal' epoca progetti , e principj di scientifici stabilimenti . Tale fu l' istituzione di una Società Reale , d' un Collegio Medico-Cerusico , d' un Gabinetto Zoologico , d' un' Osservatorio Astronomico , d' un Giardino Botanico , e d' una Direzione di Pubblica Istruzione , ed altri segni dell' antico valore . Ma queste opere , prive quasi tutte di fondamenti stabili , e di mezzi da inoltrarsi , e rimaste per la parte maggiore o trascurate , o per sol' apparenza , o a mal cuore curate , erano dalla perfezione altrettanto lontane , quanto all' abbandono , ed all' obblìo vicine .

Ma allorchè al fausto ritorno di Ferdinando IV. fra noi gli fu rappresentato il quadro de' bisogni della Pubblica Istruzione , fra le gravi , ed infinite cure accumulatesi per una serie di dieci anni di lontananza , ben possiam dire essere stata delle prime per lui

quel-

quella di portar l' insegnamento delle scienze, e dell'educazione a quel grado, cui ancor giunto non era. Videsi subito, e quasi all' istante l' Università degli Studj di un nuovo sistema di Cattedre decorata, e presa in quella considerazione, quale dal principio accennammo, cioè come madre feconda, dal cui seno il latte delle scienze in tutto il resto del Regno si sparge. Indi risvegliatasi l' attenzione tanto sugli stabilimenti antichi, quanto su i moderni, e consolidar volendosi la fermezza de' primi, e la debolezza de' secondi, fu dal Provvido Sovrano una Commissione creata, cui la cura egli diè di perfezionar non solo separatamente ciascuno di questi ajuti, ed ornamenti d' istruzione, ma tutt' insieme dirizzargli, e ridurgli ad un solo scopo, ed all' unità del vantaggio. Con siffatti principj, e colla vigilanza della indicata Commissione, nel ricinto stesso dell' Università si è un dicevole luogo assegnato al Gabinetto di Storia Naturale in ogni parte migliorato; come pur luogo vi si è destinato ad un Gabinetto di Fisica, e ad una Biblioteca non meno, che i Gabinetti, agli Studenti, ed ai Professori necessarissima. Dippiù al Giardino Botanico si è già cominciato a dar quella eleganza, quell' ordine, e disposizione, che gli mancava, e che co' primi d' Europa lo faran gareggiare. Tale pur sorgerà la Specola Astronomica così per fabbrica, e costruzione, che per apparato di strumenti, e per osservazioni. Inoltre la grande Biblioteca con nuovi acquisti di pregiatissimi

simi libri di edizioni rarissime è stata arricchita : Il Collegio Medico-Cerusico al pari delle Suole Cliniche in tutte le sue parti è già riformato , e nelle sue Cattedre riordinato , ed anche sarà di un giardino Botanico provveduto. La Scuola de' sordi-muti si è in decente luogo situata, ed alla varietà de' bisogni, e dell' istruzione di quest' infelici di tutt' il Regno opportunamente adattata . Ha questo stabilimento meritato le particolari , e benefiche cure del Sovrano, sì perchè l' umanità il chiedea, come perchè la gloria Nazionale lo bramava ; mentre in Napoli tale scuola può fin dalla sua istituzione gloriarsi di dar la favella a' sordi-muti ; miracolo rarissimo in qualche altra scuola simile d' Europa . Le Scuole nautiche ancora di prima necessità per un Regno cinto per le tre parti da mare , e dedito a' commercj , ed alle pesche marittime in lontane spiagge , sono state con ottimi regolamenti , ed ammaestramenti ristabilite .

Finalmente alla pubblicazione di libri elementari si è affidato il miglior succo dalle dottrine, e dalla morale ritratto , e le più accurate diligenze si sono messe in opra , perchè sia dal Clero nelle rispettive Parocchie istillato dolcemente negli animi della gioventù . A quest' uopo riferir deesi il piano di tante scuole primarie d' ambi i sessi in tutt' i più convenevoli luoghi della Capitale , e in tutte le Provincie , e ne' Comuni moltiplicate secondo il metodo normale . In tal maniera il bisogno dell' età tenera , ch' esige le prime ,

me, e nel tempo stesso le più efficaci, e prudenti cure d'istituzione, trovasi come circondato di provvedimenti pronti, e soccorrevoli; e così verranno per lo ben dello Stato sollecitamente a crescer moltissime piante di buon allevamento. Oltre a queste si sono in tutto il Regno per l'età crescente tante altre scuole secondarie distribuite, e tanti Licei, e Collegj, quali già fondati, quali disposti, dove da insigni Professori tutta la carriera degli studj quasi in altrettante Università si può apparare. Ed in verità da quanto grande consolazione non sarà penetrata qualunque siavi anima del ben pubblico amica, quante volte voglia percorrere la vasta estensione, che al Campo della Istruzione, e della buona educazione con gli accennati mezzi si è data? Potrà mai senza commozione osservare aperti al comun bisogno di tutto il Regno cinque magnifici Reali Licei in Napoli, in Salerno, in Bari, in Catanzaro, ed in Aquila? otto Reali Collegj con convitto in Maddaloni, in Avigliano, in Cosenza, in Reggio, in Lecce, in Lucera, S. Carlo alle Mortelle e Caravaggio in Napoli; due altri senza convitto in Monteleone, ed in Teramo? Dippiù diciassette Collegj degli Scolopj di Caravaggio e della Duchesca nella Capitale, e fuori di essa di Gaeta, di Foggia, di Manfredonia, di Melfi, di Brindisi, di Campi, di Turi, di Lanciano, di Chieti, di Massa 2.° Abruzzo, di Francavilla, di Manduria, di Tricase, di Nocera de' Pagani, di Scanno, con altri sette a questi somiglianti, cioè de' PP. Bernabiti di Arpino, de' PP. Dottrinarj di

di S. Pietro ad Montes, de' PP. di S. Pietro a Cesarano, l' Italo-Greco di S. Demetrio, de' PP. Operarj di Mesuraca, e de' PP. Missionarj in Lucera, ed in Fresolone? E finalmente potrà non ammirare il rapido genio dell' Istruzione propagata nelle istituzioni di diciannove scuole secondarie già fondate in Vasto, in Atessa, in Airola, in Putignano, in Barletta, in Mola di Bari, in Galatone, in Luzzi, in Cosenza, in Montalto, in Malito, in Lago, in Rossano, in Longobucco, in Solmona, in Cervaro, in Leonessa, in Gesso Palena, in Massa lubrense? Nè contuttociò troverà già tutto esaurito lo spirito animatore di siffatti necessarj stabilimenti, giacchè oltre di tutti quelli soprannominati, ed aperti, altri due Collegj son prossimi ad aprirsi in Campobasso, ed in Avellino, e tre scuole secondarie vanno a stabilirsi in Maglie, in Alessane, in Otranto. La vigilanza poi sul profitto, e buon ordine di tali Scuole, e Collegj, ed in maniera speciale delle scuole primarie, è allo zelo di scelt' Ispettori raccomandata, ed a costoro con un regolamento, ed una norma fissa, ed al proprio impiego convenevole, si è in varj articoli prescritto il metodo, e la pratica de' loro sacri doveri. E perchè parte veruna di scientifica professione non uscisse fuori degli anelli, che siffatto piano di costante Istruzione stringono, e concatenano, non vi ha più, chi alcun' arte o mestiere relativo a qualche scienza possa professare, se pria ben istruito non se ne mostri coll' esame per uno de' tre gra-

gradi accademici, che a giudizio dell' Università gli convengano.

Or la combinazione di tutte queste parti, e di questi varj oggetti d' istruzione è quell' appunto, che sotto il governo di Ferdinando IV. siam giunti alla fine a vedere stabilita, e perfezionata. Una Collezione poi delle leggi, e degli Statuti Sovranamente approvati pel buon regolamento dell' Università, de' Licei, de' Collegj, delle Scuole primarie, e secondarie d' ambi i sessi, del Collegio Medico-Cerusico, e delle Cliniche, delle Scuole Nautiche, e della Scuola de' sordi-muti, mostrerà all' occhio della Nazione, quanto grande impegno prendasi l' Augusto nostro Sovrano di ben istruirla, e con quanto pari ardore la Commissione di Pubblica Istruzione a secondar le sue mire si affatichi, e concorra.

(2

Napoli 22. Marzo 1816.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE ec.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno ; Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue :

ART. I.

Gli Statuti annessi al presente decreto, che riguardano la nostra regia Università degli Studj, sono approvati.

ART. II.

Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
Firmato, TOMMASO DI SOMMA.

STATUTI

PER LA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDJ DEL REGNO DI NAPOLI.

TITOLO I.

Distribuzione delle Facoltà.

Art. 1. L' insegnamento, che si dà nella R. Università, è diviso in cinque facoltà, cioè di Teologia, di Scienze Fisiche, e Matematiche, di Giurisprudenza, di Filosofia, e Letteratura, e di scienze Mediche.

2. La facoltà di Teologia ha le seguenti cattedre:
Sacra Scrittura,
Teologia Dommatica,
Verità della Religione Cattolica,
Istituzioni di Dritto Canonico,
Storia de' Concilj,
Trattati Canonici.

Nella facoltà di scienze fisiche, e matematiche sono le seguenti cattedre:
Geometria piana, e solida,
Parte più sublime della matematica sintetica,
Parte elementare dell' analisi,
Analisi sublime,

Ar-

Architettura civile,
Fisica generale,
Meccanica,
Fisica sperimentale,
Astronomia,
Mineralogia,
Botanica,
Agricoltura, ed economia agraria,
Zoologia,
Chimica scientifica, e sperimentale.

La Giurisprudenza abbraccia le cattedre seguenti:

1. Istituzioni di dritto civile,
2. Istituzioni di dritto civile,

Trattati legali,
Dritto del Regno,
Dritto criminale, e procedura criminale,
Dritto commerciale, e marittimo,
Procedura civile, ed arte del Notajo,
Dritto di Natura, e delle Genti,
Economia pubblica.

Nella facoltà di filosofia, e letteratura si contano le seguenti cattedre:

Etica,
Logica, e metafisica,
Lingua greca,
Archeologia, e letteratura greca,
Mitologia, ed antichità romane,
Eloquenza, poesia, e letteratura latina,
Letteratura italiana,

Lin-

Lingua ebrea,
Lingua araba,
Diplomatica, ed arte di verificare le date,
Principj generali della storia.

Alla facoltà di scienze Mediche appartengono le cattedre seguenti:

Anatomia umana, ed anatomia patologica,
Fisiologia organica, e filosofica,
Patologia, Igiene, e Terapia,
1. Medicina pratica,
2. Medicina pratica,
Chirurgia teoretica,
Materia medica,
Testo d' Ippocrate, Aforismi, medicina di Coo, e medicina greca,
Storia della medicina,
Ostetricia teorica,
Medicina, e chirurgia legale, e polizia medica,

Clinica medica, Clinica cerusica, Clinica ostetricia, Clinica oftalmica } Si praticano nell' Ospedale degl' Incurabili.

Dimostrazione pubblica di anatomia } si fa nello stess' Ospedale.

TITOLO II.

Presidente, e Membri della Commissione di Pubblica Istruzione.

3. Il Presidente della Commissione potrà visitare la Regia Università, sempre che crederà convenevole, ma non tralascerà di farlo almeno una volta in ogni anno.

4. Di tutte le adunanze ordinarie, o straordinarie, siano generali, siano delle sole facoltà, nelle quali gli piacerà d'intervenire, egli sarà il Presidente.

5. Avrà sempre voto definitivo, e qualora vi sarà parità, il suo voto darà la preponderanza.

6. Il Presidente precederà in qualsivoglia pubblica funzione, e lo seguiranno i Membri della Commissione, quindi il Rettore della R. Università, i Decani, ed i Professori.

7. Egli darà le disposizioni necessarie per le cerimonie da praticarsi nella solennità anniversaria della inaugurazione della Regia Università.

8. Il Presidente è incaricato di rimettere a nome della Commissione i rapporti a S. E. il Segretario di Stato Ministro dell'Interno su tutto ciò, che occorrerà pel miglioramento della istruzione della R. Università, per la disciplina, per la economia, e per quanto avrà riguardo al bene, ed all' utile dello Stabilimento, de' Professori, e degli Studenti.

9. Qualora si dovrà interpretare qualche articolo del Regolamento, o accaderà qualche cosa, che abbia bisogno

gno di un pronto provvedimento; il Presidente della Commissione darà le disposizioni opportune, le quali saranno eseguite provvisoriamente fino a che la Commissione non avrà ricevuta la risoluzione sul rapporto, che farà a S. E. il Ministro dell' Interno.

10. Il Presidente dietro l'avviso del Rettore su l'approvazione ricevuta dagli' aspiranti a' gradi dottorali, spedirà le carte autorizzanti di cedole, licenze, e lauree, le quali non avranno alcun valore, se non saran da lui sottoscritte, e contrassegnate col sigillo della Commissione.

11. Egli apporrà il suo *visto* a tutte le licenze, ed a tutti i privilegj, che potranno abilitare all' esercizio coloro, che gli hanno meritati.

12. In fine di ogni mese il Presidente confronterà le partite di esito, ed introito tanto sul libro del Razionale, che su quello del Controllo, e si occuperà ad osservare il libro del primo, ed il registro del secondo, che gli saranno presentati a sua richiesta. Potrà nondimeno destinare a questa visita uno, o due soggetti della Commissione.

13. Egli nel fine di ogni anno dovrà passare il conto morale della Regia Università nel Ministero dell' Interno.

14. A quest' epoca il Presidente nel rapporto, che dovrà fare a S. E. il Ministro dell' Interno sullo stato della Pubblica Istruzione del Regno, vi comprenderà ancora la Regia Università degli Studj.

15. Egli in presenza della Commissione riceverà il giuramento da tutti gl'individui addetti alla Regia Univer-

 si-

sità, primachè si mettano nell' esercizio delle loro funzioni.

TITOLO III.

Rettore.

16. Un Rettore scelto tra' Professori, e nominato dal Re sarà il capo della Regia Università degli Studj. Egli presederà al Collegio de' Decani.

17. La durata dell' impiego di Rettore è biennale; e l' esercizio delle sue funzioni comincerà all' apertura dell' anno scolastico. Per questa volta il nuovo Rettore si metterà in possesso della sua carica dal primo Gennajo 1816.

18. Si farà la scelta del nuovo Rettore nel mese di Settembre in una giornata, che determinerà il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

19. Per la elezione del nuovo Rettore si raduneranno tutt' i professori nella sala de' concorsi della Regia Università, e sarà scelto un professore per ciascuna delle cinque facoltà col voto di tutt' i professori presenti, in guisa che tutti concorrano alla elezione di un individuo per facoltà. La maggioranza relativa fisserà il candidato in ciascuna delle dette facoltà. Il Presidente della Commissione, o il Rettore in di lui mancanza, terrà conto del risultato dello scrutinio, e formerà la cinquina composta di cinque professori eletti.

20. La proposta de' cinque candidati sarà inviata dal Rettore al Presidente della Commissione, che per mezzo del

del Ministro dell' Interno otterà la nomina del nuovo Rettore da S. M.

21. È uffizio del Rettore di vegliare sopra l' osservanza delle Leggi, e de' regolamenti della Regia Università tanto relativi alla disciplina, che all' adempimento de' doveri de' professori, degli scolari, e degl' impiegati. La sua corrispondenza per tutti gli oggetti divisati sarà diretta sempre al Presidente della Commissione.

22. Il Rettore deve fare rapporto al Presidente della Commissione de' disordini, che colla sua prudenza non avrà potuto nè prevenire, nè correggere, proponendo i mezzi, che crederà necessarj all' uopo.

23. È cura del Rettore di rimettere in fine di ogni mese lo stato di presenza de' professori colla indicazione de' giorni, ne' quali i sostituti, o gli aggiunti gli avranno rimpiazzati nelle lezioni, e colla dinotazione de' giorni ancora, in cui gli sperimenti, e le operazioni avranno avuto luogo ne' diversi stabilimenti destinati alle pruove dimostrative delle Cattedre, per le quali sono stati formati.

24. Nel mese di Settembre il Rettore farà una mappa, in cui sarà notata la distribuzione dell' ore, nelle quali da ciascun professore dovrà darsi lezione nel venturo anno scolastico, onde gli scolari possano agevolmente ricevere le istruzioni relative a quelle facoltà, nelle quali debbono sostenere gli esami, per conseguire i gradi dottorali. Questa mappa sarà unita al calendario per regolare i giorni di lezioni per tutto l' anno scolastico, che principierà a' 5. Novembre, e terminerà a' 30. Giugno. Tanto

to la mappa, che il calendario dovranno ricevere l'approvazione dal Presidente della Commissione prima di consegnarsi alla stampa.

25. Il gran sigillo della Regia Università sarà custodito dal Rettore. Egli dovrà adoperarlo colla intelligenza de' decani.

26. Nella udienza presso il Governo il Rettore porterà la parola a nome del corpo de' professori.

27. Il Rettore nelle adunanze, alle quali presederà, avrà voto preponderante per dirimere la parità.

28. Tutti gli avvisi, ed inviti per cerimonie, funzioni, ed esami si faranno dal Rettore, anche quando il Presidente ne avesse determinato l'oggetto, e la giornata. Tutte le carte autorizzanti de' gradi dottorali dovranno essere sottoscritte dal Rettore, e contrassegnate col suggello della Regia Università.

29. Non potrà negarsi il Rettore a convocare le facoltà, per tenersi esami ogni qualvolta si trovino regolari i requisiti degli aspiranti a' gradi accademici presentati in Cancelleria.

30. Il Rettore riceverà il giuramento da tutti coloro, che avranno ottenuto i gradi dottorali presso la Regia Università degli Studj. Egli farà contestare di proprio pugno da' Candidati in piede della carta autorizzante di aver eglino giurato: dopo la loro soscrizione apporrà anche la sua col sigillo.

31. Alla fine dell'anno scolastico il Rettore farà rapporto al Presidente della Commissione per ciò, che riguarda la Regia Università, e darà conto della disciplina, che

vi

vi sarà stata osservata nel corso dell' anno, e degli accidenti, che vi avranno avuto luogo: denoterà nel surriferito rapporto il numero degli studenti, e di tutti coloro, che sono stati promossi a' gradi dottorali. In fine proporrà ciò, che crederà necessario per l' utile dello stabilimento, e per le riparazioni del locale, se mai occorreranno.

ARTICOLO IV.

Decani.

32. Ciascuna facoltà avrà un Decano, il quale sarà il primo tra' professori della medesima.

33. È biennale l' impiego di Decano.

34. La carica del nuovo Decano si otterrà successivamente per anzianità di servigio da ciascun professore di quella facoltà, nella quale deve farsi il rimpiazzo.

35. La durata biennale dell' impiego Decanale sarà valutata dal giorno, in cui il nuovo Decano sarà entrato nell' esercizio delle sue funzioni. Questa determinazione è applicabile ancora agli attuali cinque Decani.

36. Mancando per qualunque impedimento il Decano, gli sarà surrogato il più anziano professore dalla stessa facoltà. L' anzianità sarà sempre considerata pel servizio.

37. Il Decano riceverà le domande degli aspiranti a' gradi accademici, che passerà al Cancelliere della Regia Università, onde potersi osservare, se debba convocarsi la facoltà, per fare gli esami. Egli soscriverà le cedole, le li-

licenze, e le lauree conferite per mezzo di esame, e vi apporrà il suo sigillo.

38. La sessione della facoltà non avrà luogo, se il Decano non troverà presenti almeno due terzi de' professori, che la compongono.

39. Tutt' i cinque Decani delle facoltà insieme col Rettore formeranno il Collegio de' Decani.

40. Il Rettore radunerà il Collegio Decanale sempre che crederà convenevole consultarlo per migliorare l'istruzione, la disciplina, ed i regolamenti della Regia Università. Sarà però obbligato di convocarlo immancabilmente ogni mese, per conoscere, se siansi introdotti abusi, o si pratichino condiscendenze in tutte le parti del servizio.

41. Delle sessioni de' Decani sarà sempre compilato un processo verbale segnato da' presenti, che sarà inviato al Presidente della Commissione, acciò dia le convenevoli disposizioni.

42. Nelle sessioni del Collegio il più giovane tra' Decani farà da Cancelliere, e distenderà il processo verbale.

43. Il Decano della facoltà teologica sarà il Vicerettore della Regia Università degli Studj.

TI-

TITOLO V.

Censore .

44. Nella Regia Università degli Studj vi sarà un professore, che in giro per ogni settimana farà le funzioni di Censore . La scelta di questa prima volta sarà del Rettore .

45. L' ordine della successione nella censura sarà quello dell' anzianità di servizio . Il Rettore , ed i Decani sono eccettuati da un tale incarico , fino a che saranno ne' rispettivi impieghi .

46. È uffizio del Censore di vegliare , perchè i professori non manchino a proprj doveri nell' assiduità dell' insegnamento, nell' assistenza agli esami , e nel presentarsi a dar lezione secondo l' orario , a cui dovranno conformarsi .

47. È pure incombenza del Censore di fare osservare il buon ordine in tutto il recinto della Regia Università , e di dare le provvidenze , che potranno condurre a questo fine .

48. Quando il bisogno l' esiga , il Censore farà al momento rapporto al Rettore di ciò, che può essere accaduto . All' infuori di questa circostanza il Censore alla fine della settimana ragguaglierà il Rettore sulla esattezza de' professori nello adempimento de' proprj doveri , somministrando que' riscontri , di cui sarà richiesto . I rapporti saranno sempre in iscritto .

49. Il Censore proccurerà , che gli studenti in ogni le-

lezione vadansi a segnare di proprio carattere ne' registri, che saranno aperti nelle Cattedre di ciascuna facoltà. A tal uopo sarà dal professore destinato tra gli studenti, chi possa riconoscere le persone, che andranno ad iscriversi. Dovrà usare la maggior diligenza cogli studenti, che frequentano le Cattedre de' professori dell' arte salutare, e della Giurisprudenza.

TITOLO VI.

Professori.

50. I nuovi professori saranno eletti per concorso. In ogni concorso presederà il Presidente della Commissione della pubblica Istruzione, ed in di lui assenza il Rettore della Regia Università. Essi avranno il voto, e la preponderanza nel caso di parità.

51. Il concorso avrà luogo nella Regia Università degli Studj, dove si troveranno radunati gli aspiranti, che avranno esibiti gli attestati di Battesimo, di moralità, e di perquisizione.

52. Da un libro, che potrà servire a quest'oggetto, che conterrà le materie, sulle quali versa l' insegnamento della Cattedra vacante, sarà preso a caso un punto, o ricavato un quesito, che uno de' professori della facoltà determinato dal Decano sopra luogo proporrà a' concorrenti. Lo stesso punto, o quesito sarà comentato, o risoluto in lingua latina da tutti gli aspiranti.

53. Gli aspiranti riuniti in una sala si occuperanno a scri-

a scrivere la interpetrazione del punto, o lo scioglimento del quesito. Sarà loro permesso di consultare i libri, che ciascuno potrà aver seco; e di questa circostanza si farà particolare, e distinta menzione nell' atto del concorso.

54. I professori della facoltà sono incaricati di assistere agli aspiranti, acciò non abbiano comunicazione con alcuno, e nemmeno tra loro. Il Decano darà le disposizioni necessarie sull' assunto.

55. La facoltà riunita darà il suo giudizio su gli scritti de' concorrenti fra lo spazio di otto giorni, indicando i libri, de' quali si sono serviti nell' atto del concorso.

56. Quelli tra gli aspiranti, che avranno avuto l'approvazione, saranno obbligati in un giorno fissato dal Rettore a montare sulla Cattedra in pubblico, ed a fare una lezione su quanto trovansi avere esposto, e sviluppato nel concorso in iscritto. La lezione sulla Cattedra si darà in lingua italiana.

57. Su la base dell' approvazione a quanto si è scritto, e si è esposto sulla Cattedra, e prendendosi ancora in considerazione i servizj prestati alla pubblica Istruzione o con opere stampate, o in impieghi letterarj, ma senza verun altro riguardo personale, la facoltà collegialmente radunata farà la discussione finale, ed a pluralità di voti segreti dati colle schedule farà la proposta del Candidato alla Cattedra vacante, mettendo in lista i concorrenti secondo il grado del merito.

58. Qualora non vi sarà approvazione della facoltà in

in favore degli aspiranti, allora s'intimerà di nuovo il concorso; e potranno ritornare allo sperimento anche gli esclusi nel concorso antecedente.

59. Quando la proposta avrà luogo, il Decano rimetterà il risultato del processo verbale al Rettore. Questi lo invierà al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, da cui sarà mandato al Ministero dell'Interno, per ottenersi da S. M. la nomina del nuovo professore.

60. I processi verbali degli esami tanto a voce, che in iscritto si compileranno dal Cancelliere della facoltà. Queste carte saranno depositate nella Cancelleria della Regia Università.

61. Ogni nuovo professore dovrà prestare il giuramento di fedeltà al Sovrano, e di esatto adempimento de' proprj doveri in mano del Presidente della Commissione della pubblica Istruzione, senza del quale non potrà esser posto nell'esercizio delle sue funzioni.

62. La durata delle lezioni di ciascun professore sarà di un'ora al giorno, secondo verrà fissato nella tabella approvata, ed inserita nel calendario dal Presidente della Commissione della pubblica istruzione.

63. Le lezioni saranno date con libri, o manoscritti latini in tutte le Cattedre, eccetto in quelle, nelle quali le dottrine, che vi s'insegnano, ne sono meno suscettibili. La spiegazione sarà sempre in lingua italiana.

64. Tutt' i professori dovranno dare alle stampe le loro rispettive istruzioni, o trattati, che insegnano. Queste opere, dopo essersi ottenuta l'approvazione dal Gover-

verno, serviranno ancora ad uso de' Licei, sicchè l'istruzione riesca uniforme.

65. Ogni professore nella sua scuola attenderà al buon ordine. Egli sarà assistito da' Bidelli per conservarlo. In caso di bisogno darà parte al Censore pe' provvedimenti di rigore.

66 Tutt' i professori quando saranno richiesti segneranno i certificati di assistenza a quegli studenti, che si troveranno notati ne' registri della Cattedra. I certificati devono essere forniti del *Visto Buono* del Decano, che vi apporrà il suggello della facoltà.

67. Presso tutte le Cattedre saranno aperti de' registri, ne' quali si segneranno di proprio pugno gli studenti ogni volta, che assisteranno alla lezione.

68. Sarà a tale uopo nominato da ciascun professore uno degli studenti di sua maggior fiducia, perchè attenda alla iscrizione sul registro.

69. Tra' professori non vi sarà precedenza; ma qualora vi sia occasione di stabilirne alcuna, questa dovrà determinarsi dall' anzianità di servizio nella Cattedra. In caso della stessa epoca di servizio, la precedenza sarà fissata dall' età.

70. Ogni professore quando non abbia ancora stampate le sue istituzioni, o trattati, dovrà fare un elenco delle materie, che insegnerà, il quale al principio dell'anno scolastico dovrà affiggere alla sua Cattedra, acciò il sostituto, o l'aggiunto, e gli scolari possano esser preparati per gli rispettivi esercizj.

TI-

TITOLO VII.

Cancellieri delle facoltà.

71. Ogni facoltà avrà un professore, il quale farà da Cancelliere sempre che la facoltà collegialmente si riunirà.

72. La durata dell' impiego di Cancelliere di facoltà sarà di un anno.

73. Sarà rimpiazzato dal nuovo, ogni qualvolta avrà terminato l'anno di servizio. In caso di mancanza, o d' impedimento, il più giovine de' professori farà le di lui veci.

74. La proposta del Cancelliere si farà da tutta la facoltà in una terna formata di que' professori, che avranno ricevuto più voti. Eseguitosi lo scrutinio si farà un processo verbale, il di cui risultato per mezzo del Decano sarà inviato al Rettore, per essere spedito al Presidente della Commissione della pubblica Istruzione, da cui col parere sarà inviato al Ministro dell' Interno, che ne farà la nomina definitiva.

75. È incombenza del Cancelliere, di compilare tutt'i processi verbali per esami, ed approvazioni, e disapprovazioni degli aspiranti presenti, o assenti per gli concorsi alle Cattedre vuote, e per tutt' i lavori, che farà la facoltà riunita.

TI-

TITOLO VIII.

Sostituti, ed aggiunti.

76. Ogni professore avrà un sostituto, il quale lo rimpiazzerà, quando sarà leggittimamente impedito.

77. I sostituti saranno eletti per mezzo di concorso. Essi dovranno ottenere l'approvazione di S. M.

78. Il sostituto assisterà quotidianamente alle lezioni del professore, affinchè informato delle idee, che questi sviluppa nello insegnamento, possa fare anche da ripetitore a que' giovanetti, che amassero di rendere più profittevoli le lezioni.

79. I sostituti riceveranno delle gratificazioni dal Governo sul fondo de' gradi Accademici, quando fossero stati frequentemente impiegati a rimpiazzare i professori impediti, o assenti.

80. Gli aggiunti sono dati a' professori di Chimica, di Zoologia, di Fisica sperimentale, di Astronomia, e di Botanica.

81. Il loro incarico è l'esercizio ragionato colla dimostrazione delle dottrine insegnate dagli anzidetti professori.

82. Oltre di tale incombenza saranno eziandio da sostituti a' professori legittimamente impediti. Eglino eseguiranno, quanto è stato prescritto per gli sostituti.

83. Conserveranno il soldo, e non riceveranno gratificazione, come si è detto pe' sostituti.

84. Quando dovranno provvedersi le Cattedre, i sosti-

stituti, e gli aggiunti dovranno fare il concorso con tutti gli altri aspiranti, ed in parità di merito, il servizio prestato servirà a decidere la proposta in loro favore.

TITOLO IX.

Cancelliere, Razionale, Tesoriere, e Controllo della Regia Università.

85. La Regia Università degli studj avrà un Cancelliere nominato dal Re sulla proposta, che per mezzo del Ministro dell' Interno farà il Presidente della Commissione della pubblica Istruzione.

86. In caso di malattia, e per qualunque altra ragione il Cancelliere mancasse, il Presidente potrà farlo supplire provvisoriamente dalla persona, che crederà più adatta a sostener la carica.

87. Sarà cura del Cancelliere di custodire sotto la sua responsabilità tutt' i registri non solo degli antichi Collegj dottorali, e del Protomedicato, ma eziandío tutti gli altri delle carte autorizzanti spedite, dacchè la Regia Università ne ha ricevuta la facoltà. È del pari sua incombenza di gelosamente custodire i processi verbali degli esami de' concorsi, e delle sessioni Decanali, i registri di assenza, e presenza de' professori sostituti, ed aggiunti, quelli delle iscrizioni di assistenza alle Cattedre degli studenti, e finalmente il suggello della Regia Università.

88.

88. Il Cancelliere non potrà prestarsi senza sua colpa ad ammettere requisiti d'idoneità per aspirare a gradi dottorali, o all'esercizio di funzioni, che questi accordano, se non siano quelli prescritti dagli attuali regolamenti decretati da S. M.

89. Apporrà la sua firma a tutti gli atti di adunanza tanto della facoltà, e del Collegio decanale, che dell'intiero corpo della Regia Università. La sua firma sarà sempre contrasegnata dal piccolo suggello.

90. Egli non potrà rilasciare certificati legali senza l'autorizzazione ricevuta in iscritto dal Rettore, e col di lui *Visto Buono*.

91. La corrispondenza del Rettore col Presidente della Commissione, co' Decani, e co' Professori si eseguirà per mezzo del Cancelliere, e perciò ubbidirà a tutti gli ordini, che dal medesimo riceverà.

92. Il Cancelliere si presterà a tutte le richieste del Rettore, de' Decani delle facoltà, e de' professori, e presenterà ad essi, quanto possa loro occorrere per l'esecuzione de' loro doveri in tempo, che vi saranno delle riunioni, o anche fuori di questa circostanza.

93. Il Razionale Tesoriere, ed il Controllo contineranno nell'esercizio attuale delle loro incombenze.

TI-

TITOLO X.

Studenti.

94. Tutti gli Studenti sì nazionali, che esteri, i quali vengono per essere istituiti nella Regia Università degli Studj di Napoli, hanno le medesime considerazioni, i medesimi riguardi, e possono ricevere gli stessi gradi dottorali.

95. Nella scuola tutti gli Studenti sono subordinati immediatamente al professore, il quale può far loro delle domande, e degli esami, se crede, che l' insegnamento lo esiga.

96. Ogni Studente dovrà rispondere alle interrogazioni del professore, dando sempre segno di rispetto, e di venerazione.

97. Se vi saranno Studenti perturbatori del buon ordine, i quali daranno occasione di ricevere ammonizioni, e rimproveri dal professore, dovranno correggersi sul momento. Qualora le colpe saranno gravi, il professore farà il rapporto al Rettore, indicandone la qualità. Il Rettore adunerà il Collegio de' Decani, col di cui parere o adotterà de' mezzi proprj per correggere i colpevoli, o pronunzierà il giudizio di definitiva espulsione. In questo caso i suddetti perturbatori non potranno aspirare a' gradi dottorali.

98. Tutte le trasgressioni, che gli Studenti commetteranno fuori delle scuole, ma nel recinto della Regia Uni-

Università, saranno denunziate dal Censore, e punite dal Rettore sulle stesse tracce disciplinari.

TITOLO XI.

Scuole nel Locale degl' Incurabili.

99. Nel locale degl' Incurabili si daranno le seguenti lezioni:

1. Lingua Latina sublime con le prime nozioni della Lingua Greca.
2. Matematica, e Logica.
3. Fisica.
4. Chimica, e Farmacia.
5. Notomia.
6. Fisiologia.
7. Botanica.
8. Patologia.
9. Materia Medica.
10. Pratica Medica.
11. Chirurgia.
12. Cliniche. { Medica, Cerusica, Ostetricia, Oftalmica,

100. I professori, che insegnano la Clinica medica, e la Clinica cerusica, avranno due aggiunti, ed i professori così della oftalmica, come dell' ostetricia ne avranno un solo. Questi aggiunti saranno considerati nell' esercizio delle loro funzioni, e ne' loro meriti di servizio, come gli aggiunti della Regia Università sotto il titolo 8.°

101. Tutto il corpo insegnante nella Casa degl' Incurabili avrà luogo nelle pubbliche funzioni, che si terranno nella Regia Università insieme co' professori.

102. Que' professori della Regia Università degli Studj,

dj, che insegnano nel locale degl' Incurabili, conserveranno tutt' i loro dritti, onori, ed appuntamenti, come se insegnassero nella suddetta Regia Università.

103. Sarà conservato nella Casa degl' Incurabili un professore dimostratore pubblico di Anatomia, il quale fa parte della Regia Università degli Studj.

RIASSUNTO

DEL REAL DISPACCIO DE' 2. OTTOBRE 1816.

S. M. penetrata della necessità di doversi apportare una riforma agli Statuti della Regia Università degli Studj, in quella parte, che regola il concorso degli Aspiranti alle cattedre; ha ordinato, che in tutti gli atti di ogni esame per concorso di Cattedre debbano da oggi innanzi intervenire il Presidente della Commissione dell'Istruzione Pubblica, o quando egli non possa, il Segretario Generale, e due membri componenti la Commissione, che saranno nominati da esso Presidente; dovendosi calcolare i voti del Presidente medesimo, o del Segretario Generale, e degli altri due, insieme con quelli di ogni Facoltà, e contribuire alla decisione.

Ha inoltre la prelodata M. S. approvato, che si facciano al Titolo VI. degli Statuti mentovati le seguenti modificazioni:

MODIFICAZIONI

al Tit. VI. degli Statuti.

Art. 53. Gli Aspiranti, riuniti in una Sala, si occuperanno a scrivere la interpetrazione del punto, o lo scioglimento del quesito. Non sarà loro permesso portare alcun libro, ma dovranno far uso di quelli, che a scelta della Facoltà, presso di cui è aperto il concorso, saranno a' me-

a' medesimi presentati nell' atto della riunione, e che saranno gli stessi per tutti.

54. I Professori della Facoltà sono incaricati di assistere agli aspiranti, acciò non abbiano comunicazione con alcuno, e nè meno tra loro. Il Decano darà le disposizioni necessarie sull' assunto; e prima di suggellarsi gli scritti, ordinerà che le postille, e le cassature, che forse in quelli si troveranno, sieno cifrate da ciascuno autore de' medesimi. Il Cancelliere della Facoltà vi apporrà ancora la sua cifra.

55. La Facoltà riunita darà il suo giudizio su gli scritti de' concorrenti tra lo spazio di otto giorni, indicando i libri ricevuti dalla Facoltà, e de' quali si sono serviti nell' atto del concorso.

56. Quelli tra gli Aspiranti, che avranno avuto l'approvazione, saranno obbligati in un giorno fissato dal Rettore a montare sulla Cattedra in pubblico, ed a fare una lezione su quanto trovansi aver esposto, e sviluppato nel concorso in iscritto. La lezione sulla Cattedra si darà in lingua italiana, e sarà della durata di mezz'ora. Sarà vietato ad ogni concorrente approvato d' intervenire alle lezioni de' competitori, se prima non avrà eseguito lo stesso sperimento.

Approvato da Sua Maestà
Il Segretario di Stato Ministro dell' Interno
Marchese Tommasi.

REGOLAMENTO

PER LA COLLAZIONE DE' GRADI DOTTORALI.

Caserta, 27. *Dicembre* 1815.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE, ec.

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno,

Abbiamo decretato e decretiamo, quanto siegue:

Art. 1. La facoltà di conferire i gradi accademici appartiene esclusivamente alla nostra Università degli studj.

2. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
Firmato, Tommaso di Somma.

Caserta, 27. Dicembre 1815.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE, ec.

Visto il nostro decreto di questa stessa data,

Visto il rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno,

Abbiamo decretato e decretiamo, quanto siegue:

Art. 1. Il Regolamento annesso al presente decreto, col quale si prescrive la norma da seguirsi per ottenere i gradi accademici, e si definiscono le professioni, e le cariche, per le quali detti gradi si richiedono, e i diritti da pagarsi, è approvato.

2. Il nostro Segretario di Stato Ministro dell' interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato
Firmato, Tommaso di Somma.

RE-

REGOLAMENTO

PER LA COLLAZIONE DE' GRADI DOTTORALI.

TITOLO I.

Gradi Dottorali.

1. I gradi dottorali sono tre, *approvazione*, *licenza*, e *laurea*. Quei, che riceveranno il grado di approvazione, prenderanno il titolo di *baccellieri*; quei, che otterranno la licenza, si chiameranno *licenziati*; ed in fine i laureati si diranno *dottori*.

2. Non si potrà ricevere alcun grado dottorale nelle facoltà di teologia, di giurisprudenza, di medicina, e delle scienze fisiche, e matematiche, senza che l'aspirante abbia preso prima il grado di approvazione in filosofia, e letteratura. Questo grado servirà come di matricola.

3. Sono eccettuati dall' articolo precedente gli agrimensori, i farmacisti, i notaj, i raccoglitori di parto, le levatrici, gli esercenti la bassa chirurgia, che riceveranno il grado di approvazione dalle rispettive facoltà, presso le quali sosterranno gli esami, senza bisogno di presentare la cedola in letteratura, e filosofia.

4. Per qualunque grado dottorale, che l'aspirante vorrà prendere, dovrà esibire le fedi legali del battesimo, di moralità, e di perquisizione.

5. Per presentarsi poi ad ottenere il grado di approvazione in filosofia e letteratura, converrà inoltre che l' aspirante abbia compiuto l' età di sedici anni.

Per la licenza nella stessa facoltà sarà necessaria l'età di anni diciassette compiuti, e l'esibizione della cedola.

Per la laurea l' aspirante dovrà avere diciotto anni compiuti, e dovrà esibire la licenza nella stessa facoltà.

6. Per essere ammesso all' esame di approvazione in teologia, dovrà l' aspirante presentare la cedola in filosofia e letteratura, ed avere l' età di anni ventuno compiuti.

Per la licenza nella stessa facoltà dovrà esibire le due cedole di filosofia e letteratura, e di teologia, e provare compiuti gli anni ventitrè.

Per la laurea finalmente in teologia dovrà esibirsi dall' aspirante la licenza nella facoltà, e dimostrarsi di aver compiuto il ventesimoquarto anno.

7. Nelle scienze fisiche e matematiche si potrà uno presentare all' esame in grado di approvazione, quando esibirà la cedola di approvazione in filosofia e letteratura, ed avrà l' età di anni sedici compiuti.

Per la licenza si dovranno esibire le due cedole di letteratura e filosofia, e di scienze fisiche e matematiche, e si dovrà dimostrare di aver compiuto l' anno decimosettimo.

Per la laurea si dovrà presentare la licenza nella stessa facoltà, dopo aver compiuti gli anni diciotto.

8. Per la giurisprudenza non si potrà l'aspirante presentare all' esame in approvazione, se non dimostrerà di ave-

avere la cedola in filosofia e letteratura, e di aver compiuti i diciotto anni.

Per la licenza dovrà presentare le due cedole di filosofia e letteratura, e di giurisprudenza, e inoltre dovrà provare di aver compiuto i diciannove anni.

Per la laurea, oltre l'esibizione della licenza in giurisprudenza, converrà dimostrare di avere terminati venti anni.

9. Per la medicina non si potrà presentare l'aspirante all'esame pel grado di approvazione, se non esibirà la cedola in filosofia e letteratura, se non dimostrerà co'certificati di assistenza di aver seguito per tre anni almeno il corso degli studj di medicina nella regia Università di Napoli, o nel Liceo di medicina di Salerno, o nello Stabilimento degl' Incurabili, o in qualunque altro Liceo di medicina del regno, e finalmente se non proverà di aver compiuto il decimonono anno di età.

Per la licenza converrà dal medesimo esibirsi le due cedole in filosofia e letteratura, ed in medicina, provare di avere venti anni compiuti, e di avere assistito ne'sopraindicati Stabilimenti per un altro anno dopo presa la cedola.

Per la laurea finalmente l'aspirante dovrà esibire la licenza in medicina, provare di avere almeno gli anni ventuno di età, e di avere studiato un altro anno nelle mentovate scuole, dopo aver ottenuta la Licenza.

10. Gli aspiranti, che avranno preso un grado dottorale in una facoltà, potranno ricevere gli altri della stessa elevazione, e riceverne le carte autorizzanti corrispondenti, prevj gli esami, e le condizioni apposte per

 cia-

ciascun grado, non pagando altri diritti, che quelli assegnati per gli esami; ma riceveranno *gratis* le Cedole, le Licenze, e le Lauree.

11. Tutti coloro, che si trovano aver ottenuto cedole, licenze, e lauree condizionate sulla fede del lodevole esercizio delle rispettive loro professioni, ed impieghi, dovranno sostenere gli esami corrispondenti a' gradi dottorali nel corso dell'anno 1816, pagando i soli dritti degli esami. Elasso lo spazio indicato di tempo, e non essendosi presentati per gli esami, saranno sospesi dall' esercizio delle loro funzioni, fino a che non avranno soddisfatto a questo dovere, e non avranno ottenuto le carte autorizzanti diffinitive.

12. Sono eccettuati dal prescritto nell' articolo antecedente tutti quelli, che si trovassero avere carte autorizzanti condizionate, ma che attualmente esercitassero cariche ed impieghi, o avessero gradi nel clero, e nella magistratura, o fossero impiegati ne' licei, collegj, e scuole secondarie. Costoro debbono cambiare le cedole, le licenze, e le lauree condizionate colle definitive, senza essere sottoposti ad esami, o senza pagare alcun dritto.

13. Tutti quelli, che hanno pagato i diritti per ottenere carte condizionate de' gradi dottorali, potranno ritirarsi il denaro, quando non vorranno sottoporsi agli esami.

TI-

TITOLO II.

Cariche, e professioni, per le quali si richiedono i gradi dottorali.

14. Dalla data della sovrana sanzione a questi statuti della regia Università degli Studj, saranno tenuti a prendere nelle cinque facoltà i seguenti gradi dottorali tutti quelli, che otterranno, o eserciteranno le infrascritte cariche, e professoni.

Laurea in teologia.

Gli arcivescovi,

I vescovi,

Gli abati *nullius*,

I vicarj,

Le prime dignità de' capitoli cattedrali,

I canonici penitenzieri,

I canonici teologi,

I parochi, che hanno una popolazione maggiore di diecimila abitanti,

I professori della regia Università degli Studj, che insegnano questa facoltà.

Licenza.

I parochi, che hanno la popolazione al di sotto di diecimila abitanti:

Le altre dignità, ed i canonici delle chiese cattedrali, quando avranno l'età stabilita per conseguire questo grado dottorale:

I professori di questa facoltà ne' seminarj:

I professori privati, che insegnano la teologia.

Laurea in giurisprudenza.

I consiglieri ,

I giudici delle diverse corti , e tribunali ,

Il pubblico Ministero , e suoi sostituti ,

I giudici di pace ,

I professori di dritto nella regia Università degli studj.

I Professori di questa facoltà ne' Licei .

Licenza .

I cancellieri de' tribunali collegiati ,

I patrocinatori ,

I professori privati , che insegnano il dritto ,

Cedola .

I notaj .

Laurea in medicina

I medici ,

I chirurgi ,

Gli oculisti .

I norcini ,

I professori della regia Università in questa facoltà,

I professori de' licei , che la insegnano .

Licenza

I professori di medicina , e di chirurgia , che insegnano privatamente le dottrine dell' arte salutare .

Cedola

I salassatori ,

I raccoglitori di parto ,

Le levatrici ,

I dentisti .

Lau-

Laurea nelle scienze fisiche, e matematiche.

Gli architetti, quando vogliono essere adoperati come periti ne' tribunali, o avere la direzione di opere pubbliche,

I professori della regia Università, e quelli de' licei, che insegnano queste facoltà.

Licenza.

I professori de' collegj, e delle scuole secondarie, dove s' insegnano tali scienze,

I professori privati anche di chimica, di farmacia, di botanica, di mineralogia, di agraria, di zoologia, e di qualunque ramo delle scienze naturali, che danno particolarmente lezione.

Cedola

Gli agrimensori,

I farmacisti.

Laurea di filosofia e letteratura.

I professori di questa facoltà presso la regia Università degli studj, e presso i licei.

Licenza

I professori de' collegj, e delle scuole secondarie, che insegnano queste facoltà,

I professori privati, anche che insegnano specialmente la filosofia, la statistica, l'economia, e qualunque ramo isolato di letteratura antica, e moderna.

Cedola

Gl' institutori delle scuole primarie.

15. Tutti quelli, che attualmente si trovano occupando cariche, ed impieghi, o che esercitano professioni

tanto nel clero, che nella magistratura, e che in virtù dell' articolo precedente dovrebbero prendere i gradi dottorali corrispondenti all' esercizio delle loro funzioni, saranno tenuti a prendere le lauree, e le licenze senza sostenere veruno esame, e pagando il solo dritto della carta autorizzante.

16. I professori de' licei, e collegj, e delle scuole secondarie, che non avranno ricevuto finora le cedole, le licenze, e le lauree condizionate, sono abilitati a provvedersi delle dette carte autorizzanti definitive, anche senza esame, e pagando la sola metà del dritto.

17. Tutti coloro, i quali non appartengono alle mentovate classi della magistratura, del clero, e de' professori de' licei, collegj, e delle scuole secondarie, sia che insegnino le facoltà, sia che esercitino le professioni, e mestieri indicati e denominati nell' art. 14, saranno sospesi dall' insegnamento, e dall' esercizio delle loro professioni, cariche, e mestieri, se a tutto dicembre 1817 non avranno ottenuto con esame ed approvazione le cedole, o le licenze, o le lauree della Regia Università degli studj.

18. Nel corso de' due anni 1816. e 1817 i farmacisti, i raccoglitori di parto, le levatrici, i bassi chirurgi, e gli agrimensori non potranno reclamare in loro favore il contenuto nell' articolo precedente. Essi non potranno continuare nell' esercizio de' loro mestieri senz' approvazione: e saranno immediatamente sospesi, se si troveranno in attuale esercizio.

19. Tutte le levatrici, ed i bassi chirurgi, che si troveranno abilitati dall' abolito protomedicato ad eserci-

ta-

tare le rispettive professioni, dovranno sottoporsi agli esami, e ricevere la cedola in medicina dalla Regia Università degli studj.

20. Saranno similmente obbligati a prendere i gradi dottorali i chirurgi, ed i medici, che avranno ottenuto licenze manoscritte, o stampate dal regio protomedicato.

21. Quelli però tra essi, che avranno ricevuta la laurea medica in carta pergamena dallo stesso protomedicato, sono abilitati a cambiare la carta suddetta colla pergamena, che si rilascia a' laureati dalla Regia Università degli studj, esibendo presso la cancelleria le fedi di lodevole esercizio, come richiede la buona pratica, ed il sano criterio. Queste fedi debbono aversi dal paroco, dal sindaco, e dal giudice di pace. Oltre di queste debbono presentarsi le fedi di battesimo, di moralità, e di perquisizione. Il dritto della laurea in medicina sarà il solo dritto da pagarsi.

22. I farmacisti, che vorranno insegnare la chimica, e la farmacia, non potranno farlo senza prendere il grado di Licenza nelle scienze fisiche e matematiche.

23. È vietato al professore di medicina, o di chirurgia di praticare anche la farmacia, e *vice versa*; sebbene non sia vietato di prendersi gradi dottorali, che abilitano all'esercizio delle tre arti indicate, come dall'articolo 10.

24. Tutti coloro, che hanno antichi privilegj spediti dagli antichi collegj dottorali, sono abilitati ad esercitare le rispettive professoni, quando gli avranno fatti munire di *visto*, esibendogli originalmente presso la cancelleria della Regia Università. Dovranno in tal tempo presentare

tre

tre fedi, cioè quella del battesimo, quella di perquisizione, e quella di moralità. Il cancelliere le raccoglierà, verificherà le date de' privilegj, confronterà le indicazioni, de' registri, e delle fedi con quelle de' privilegj, e quindi le passerà al *visto* nelle forme ordinarie, pagandosene il dritto.

25. Lo smarrimento d'un antico privilegio, o di una delle nuove carte autorizzanti si rimpiazzerà con rilasciarsi una cedola, o licenza, o laurea, che abiliti allo stesso esercizio, purchè sia verificata presso la cancelleria della Regia Università la spedizione del privilegio, o dell' altra nuova carta perduta.

26. La cedola, o la licenza, o la laurea, che si darà per le carte autorizzanti smarrite, riceverà sempre la data della prima spedizione, e l' indicazione del giorno in cui si rilascerà, secondo le forme finora praticate.

TITOLO III.

Esami pel conferimento de' gradi dottorali.

27. Nella facoltà di teologia si conferirà il primo grado di approvazione, e si otterrà la cedola, sostenendosi dall' aspirante un esame in latino ed in iscritto sulla teologia dommatica.

Per la licenza si faranno due esami egualmente in latino ed in iscritto: e le materie, sulle quali verseranno, riguarderanno la morale evangelica, e la storia de' concilj.

Per la laurea si dovrà sostenere un esame pure in la-

latino ed in iscritto sulla interpetrazione della Sacra Scrittura.

28. Nella giurisprudenza si accorderà la cedola, quando si saranno sostenuti due esami in iscritto, de' quali uno in latino, e l'altro in italiano, a scelta dell'aspirante.

Il soggetto di uno degli esami sarà relativo al dritto di natura e delle genti; e quello dell' altro sarà preso dal dritto del regno.

I notaj riceveranno la cedola in questa facoltà, sottoponendosi all' esame sulle donazioni, su i contratti, e su i testamenti.

Questo esame si farà in iscritto, ed in italiano.

Per la licenza l' aspirante dovrà fare due esami in iscritto ed in latino, de' quali uno sul dritto criminale, e l' altro sulla procedura civile e criminale.

Per la laurea si sosterranno similmente due esami nella stessa forma indicata per la licenza; ma uno verserà sulla giurisprudenza romana, e l'altro sul dritto commerciale.

29. Nella facoltà medica si otterrà la cedola, quando si saranno sostenuti gli esami sulla fisica, sulla notomia, sulla fisiologia, sulla patologia e nosologia, tutti in latino ed in iscritto.

I salassatori, i raccoglitori di parto, le levatrici, ed i dentisti sosterranno un esame sulle conoscenze relative a ciascuna delle indicate professioni nelle forme, e nella elevatezza, come dalle istruzioni stampate ad uso di tali esercenti.

Per la licenza si dovranno sostenere gli esami sulla chi-

chimica, sulla farmacia, e sulla igiene, del pari tutti in latino, ed in iscritto.

Per la laurea si faranno gli esami sopra la materia medica, sulla medicina legale, e sul corso di clinica medica, se l' aspirante vorrà applicarsi alla medicina; sulla materia medica, sulla chirurgia legale, e sul corso di clinica cerusica, se l' aspirante vorrà dedicarsi alla chirurgia. Questi esami saranno fatti similmente in latino, ed in iscritto. Per la materia medica, e per la clinica cerusica, o medica vi sarà ancora lo sperimento di pratica.

30. Nella facoltà di scienze fisiche e matematiche si darà la cedola a quegli aspiranti, che avranno ottenuto l'approvazione sopra un esame in iscritto italiano, in cui i quesiti verseranno sull' aritmetica, e sistema metrico, sulla geometria, e la trigonometria rettilinea.

Gli agrimensori aggiugneranno a questo esame quello della teoria de' logaritmi, ugualmente in iscritto ed in italiano.

I farmacisti sosteranno due esami, uno a voce, ed un altro in iscritto, fatto di proprio carattere dell'aspirante. I soggetti delle dimande dovranno prendersi dalla botanica, dalla chimica, e dalla farmacia. Si dovrà ancora dar saggio di pratica con una operazione chimico-farmaceutica da eseguirsi in presenza degli esaminatori. Gli esami saranno in italiano.

Per la licenza gli esami verseranno sull' algebra de' finiti, ed applicazione di questa alla geometria, sulla statica, e sulla idrostatica. Questi esami saranno in iscritto,

to, ed in italiano, come tutti gli esami di licenza in questa facoltà.

Gli aspiranti alla licenza di botanica, di agraria, e di mineralogia sosterranno l'esame di algebra de' finiti in iscritto, e quindi altro esame pratico sulle materie, e gli oggetti, che loro si presenteranno dagli esaminatori.

Gli aspiranti alla licenza in chimica, o in farmacia saranno anch'essi esaminati in iscritto sull'algebra de' finiti, e saranno obbligati a fare qualche esperimento relativo alla loro professione, che sarà loro designato dall'esaminatore.

Gli aspiranti finalmente alla licenza di fisica sperimentale sosterranno l'esame, che sarà pure in iscritto sull'algebra de' finiti, coll' applicazione di questa alla geometria, ed in oltre eseguiranno uno sperimento, che sarà loro indicato dall' esaminatore.

Per la laurea di scienze fisiche e matematiche si dovrà sostenere un esame sul calcolo sublime in iscritto coll' applicazione a qualche ramo della meccanica.

Questo esame sarà in italiano, come tutti gli altri, che si sosterranno per questa facoltà dagli aspiranti al grado di laurea.

Gli architetti vi aggiugneranno la risoluzione di un problema di architettura civile.

Gli astronomi vi aggiungeranno la risoluzione di un problema astronomico, e daranno la pruova del maneggio delle macchine nell' osservatorio.

Gli aspiranti al grado di laurea di botanica, di agraria, di mineralogia, e di zoologia esporranno in iscrit-

to

to una tesi sopra i sistemi, che sono stati, o sono seguiti da' dotti della scienza, alla quale vogliono dedicarsi.

Gli aspiranti alla laurea di chimica, e farmacia faranno un esame in iscritto, come nella licenza, sull' algebra de' finiti, ed esporranno nello stesso modo una tesi sopra i sistemi di una delle due scienze.

Gli aspiranti al grado di laurea in fisica sperimentale sosterranno un nuovo esame in iscritto sull' analisi applicata alla geometria; ed esporranno ancora in iscritto una tesi sopra i sistemi di qualche ramo della fisica.

31. Nella facoltà di filosofia, e letteratura si riceverà la cedola, quando si sarà sostenuto il seguente esame:

Traduzione dall' italiano in latino di uno degli antori approvati dalla Crusca.

Traduzione dal latino in italiano di uno degli autori del secolo d' oro, o d' argento.

Gli aspiranti saranno tenuti ad un' analisi gramaticale, e dovranno scrivere in italiano, ed in latino sulle domande, che loro verranno fatte dagli esaminatori.

Dovranno finalmente dar conto della gramatica greca fino alla sintassi inclusivamente.

Gli istitutori primarj tralasceranno l' esame sulla lingua greca; ma se vorranno prendere il grado di licenza nella facoltà di filosofia e letteratura, o altri gradi nelle altre facoltà, dovranno prima completare l' esame di approvazione.

Gli aspiranti a gradi dottorali nelle scienze fisiche, e matematiche saranno considerati sotto la stessa condizione de-

degl' istitutori primarj, allorchè prenderanno il grado di approvazione in filosofia, e letteratura.

Per la licenza si dovrà sostenere dall' aspirante l'esame seguente:

Composizione in italiano, ed in latino sopra un soggetto dato dall'esaminatore.

Traduzione dal greco in italiano, o in latino.

Gli aspiranti, che vorranno prendere il grado di licenza per insegnare la filosofia, l' etica, o l' economia, o la statistica, dovranno aggiugnere all' anzidetto esame ancora quello relativo alle scienze, che vogliono professare. Questo esame sarà pure in iscritto, ed in latino, e verserà sull' oggetto, che all' aspirante verrà assegnato.

Per la laurea nella filosofia, o letteratura, si dovranno esporre in iscritto due tesi, una sulla letteratura greca e latina, e l'altra sopra quelle dottrine, le quali l'aspirante sceglierà di professare. Questi due esami saranno eseguiti anche in latino; e l'oggetto particolare sarà determinato da uno degli esaminatori.

32. Le commessioni straordinarie distrettuali, e quelle provvisorie provinciali sono conservate colle loro attribuzioni, finchè non si sarà altrimenti determinato. Tutti coloro, che potevano aver dritto di essere esaminati presso le medesime, potranno presentarsi al rispettivo presidente, per sostenere gli esami nelle forme usate.

TI-

TITOLO IV.

Dritti da pagarsi.

33. Per l' esame al grado di approvazione
Nella teologia . . . . D. 1. 20.
giurisprudenza . . . . 4.
chirurgia o medicina . . . . . . 3.
scienze fisiche o matematiche . . 2.
filosofia e letteratura . . . . . . 2.
Per la cedola
Nella teologia . . . . 3.
giurisprudenza . . . . 6.
chirurgia e medicina . . . . . . 4.
scienze fisiche e matematiche . . 4.
filosofia e letteratura . . . . . . 3.

34. Per l' esame al grado di licenza
Nella teologia . . . . 4.
giurisprudenza . . . . 4.
chirurgia e medicina . . . . . . 4.
scienze fisiche e matematiche . . 2.
filosofia e letteratura . . . . . 2.
Rer lo diploma di licenza
Nella teologia . . . . 16.
giurisprudenza . . . . 24.
chirurgia o medicina . . . . . . 16.
scienze fisiche e matematiche. . 12.
filosofia e letteratura . . . . . . 8.

35.

35. Per l' esame al grado di laurea.

Nella teologia	4.
giurisprudenza	4.
chirurgia o medicina	4.
scienze fisiche e matematiche	2.
filosofia e letteratura	2.

Per lo diploma di dottore

Nella teologia	40.
giurisprudenza	40.
medicina o chirurgia	24.
filosofia e letteratura	16.
scienze fisiche e matematiche	24.
Pel visto	2.
Pel duplicato	2.

Approvato. Caserta 27. Dicembre 1815.

Firmato — FERDINANDO

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato.

firmato — Tommaso di Somma.

AR-

ARTICOLI ADDIZIONALI.

Gli aspiranti farmacisti saranno esaminati nella materia medica, aggiungendo questo esame agli altri fissati nell' art. 30 del Regolamento.

Il Professore di materia medica sebbene appartenga alla Facoltà di medicina, esaminerà ancora i farmacisti, il cui esame si esegue dalla facoltà di scienze fisico-matematiche. — Ministeriale de' 18 Novembre 1815.

Gli aspiranti, che domandano laurearsi in dritto civile e canonico, sosteranno un esame su' trattati canonici, oltre gli altri esami prescritti pel conseguimento della laurea in Giurisprudenza — Ministeriale del dì 10 Febbrajo 1816.

Pel primo grado nella Facoltà Medica sarà aggiunto l'esame in Fisica, riunendosi in un solo gli esami prescritti in Patologia e Nosologia. — Ministeriale del dì 9 Marzo 1816.

DILUCIDAZIONE

Di alcuni Articoli del Regolamento per li Gradi Dottorali approvati da S. M. con R. Decreto del 29 Gennajo 1818.

Art. I.

Gli aspiranti a' gradi accademici, che han conseguito un grado nella Medicina, potranno ottenere lo stesso grado nella Chirurgia, prevj i dovuti esami, pagando soltanto i dritti di esame, e ricevendo gratuitamente la carta autorizzante. Questo stesso si praticherà per li graduati in Chirurgia, che brameranno un simile grado nella Medicina. La suddetta regola avrà anche luogo ne' rami di Letteratura e Filosofia, di Fisica e Matematica, di Giurisprudenza Civile e Canonica, di Teologia e Ragion Canonica. Questo però non si può estendere a coloro, i quali avendo conseguito un grado in una facoltà, aspirano ad un grado della stessa elevatezza in un' altra Facoltà. Costoro, dopo aver sostenuti gli esami corrispondenti, debbono pagare tutt' i dritti così degli esami, come delle Carte autorizzanti, senza veruna agevolazione.

Ar-

ART. II.

Per ottenere il visto agli antichi privilegj, basta presentare le sole fedi di moralità, e di perquisizione, poichè la fede di età fu presentata, allorchè si ottenne il privilegio.

ART. III.

Se un Aspirante al notariato si trova fornito di privilegio dottorale ottenuto dagli aboliti Collegj, non è obbligato di conseguire la Cedola in Giurisprudenza secondo il nuovo Regolamento; ma gli basta di presentare al visto l'antico privilegio.

ART. IV.

Gli aspiranti a' gradi accademici, che hanno oltrepassata l'età di anni quaranta, potranno conseguire la corrispondente carta autorizzante col solo esame, che ne' Regolamenti viene prescritto al grado che si richiede, tralasciandosi gli esami de' gradi antecedenti. Essi però pagheranno senza agevolazione veruna tutt'i dritti così degli esami precedenti, come delle carte autorizzanti, dalle quali vengono dispensati. Questa dispensa non si accorda agli Aspiranti a' gradi accademici, così in Medicina, come in Chirurgia, di qualunque età essi sieno.

A R T. V.

Gli Aspiranti ai gradi accademici nella facoltà medica debbono fare gli esami di fisica, chimica, e farmacia presso la facoltà fisico-matematica.

A R T. VI.

Gli Aspiranti al grado di farmacia sosterranno un esame in Chimica, in Botanica, in Mineralogia presso la facoltà fisico-matematica, a norma de' nuovi Regolamenti. Sosterranno poi l'esame di materia medica presso la facoltà medica.

REGOLAMENTI

PER LA SCUOLA DE' SORDI-MUTI.

Napoli 25. *Settembre* 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO DELL' INTERNO

A S. E.

IL SIGNOR

PRINCIPE DI CARDITO

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

SIGNOR PRINCIPE

Ho fatto presente al Re quanto cotesta Commessione ha proposto, per dare un sistema definitivo all' interessante stabilimento della scuola de' sordi-muti.

Si è quindi Sua Maestà benignata ordinare, che detta scuola non sia divisa, ma che sia esercitata nel locale contiguo alla Università degli Studj, tenendosi separati i maschi dalle donne, e venendo esercitata giornalmente colla continua assistenza del Direttore.

Ha in oltre disposto la Maestà Sua, che la scuola medesima sia stabilita nel modo seguente:

Il Direttore col soldo di ducati	40 —
Gratificazione	10 —
L'Ajutante col soldo di ducati.	20 —
Gratificazione.	8 —
Tre istruttori, col soldo di ducati 12. per ognuno	36 —
Gratificazione di duc. 8. per ognuno .	24 —
L' antico maestro di Aritmetica, e carattere col soldo di ducati.	12 —
I due nuovi maestri di aritmetica, e carattere, col soldo di duc. 12. per ognuno .	24 —
Il Bidello, col soldo di ducati.	8 —
Per soccorsi, e spese ducati	143 —
Totale per ogni mese ducati. .	331

Nel Real Nome lo partecipo a cotesta Commessione, per l' uso di risulta.

Le ripeto i sentimenti della mia perfetta stima.

Firmato — Il Marchese Tommasi.

REGOLAMENTI

PER LA SCUOLA DE' SORDI-MUTI.

1. La Scuola de' sordi-muti è stabilita nella Regia Università degli Studj.

2. Essa avrà un Direttore, un Ajutante, un numero d' Istruttori, e di Maestri di carattere, e di aritmetica proporzionato al numero, ed alle circostanze de' sordi-muti, ed un Bidello.

3. Il Direttore regolerà il genere d'istruzione da darsi particolarmente, e generalmente a' sordi-muti, esaminerà l' idoneità di questi all' istruzione nell' atto, che si presenteranno la prima volta alla scuola, e destinerà l' Istruttore, al quale sarà più a proposito affidarli.

4. L'Ajutante in mancanza del Direttore ne sosterrà le veci. Baderà all' esatta esecuzione, e regolarità dell'insegnamento prescritto, e classificato dal Direttore, e alla disposizione, e preparazione degli oggetti, de' quali ha bisogno l' istruzione. Senza la sua presenza non si potrà dar principio all'istruzione; e supplirà nelle occasioni di assenza di qualche Istruttore all'insegnamento a questi affidato.

5. Gl' Istruttori nominati dal Direttore, ed approvati da S. M. debbono dal Direttore, e dal suo Ajutante apprendere tutto il corso, ed il metodo d' insegnamento proprio della scuola. Il numero de' sordi-muti, che

che può assegnarsi a ciascun di loro per esser con profitto istruiti, non oltrepasserà i sei per volta al giorno, che successivamente l'un dopo l'altro debbono essere sottoposti alla laboriosa istruzione a norma del metodo di siffatta scuola.

6. Uno degl' Istruttori sarà sempre un sordo-muto il più intelligente, ed il più esperto nella comunicativa dell' arte de' segni, diretta all' intelligenza delle idee.

7. I maestri di carattere saranno anche in proporzione del numero de' sordi-muti, e ciascuno d' essi sarà destinato ad istruirne non più che sei per volta al giorno, come si è detto per gl' Istruttori.

8. Da ciascun Maestro di carattere verrà insegnata anche l' aritmetica.

9. Al Bidello oltre della cura della nettezza, e preparazione della scuola, sarà affidata la custodia de' mobili, e degli utensilj della medesima.

10. La scuola sarà divisa in due classi, l' una de' maschi, l' altra delle femine: queste occuperanno una stanza distinta, e separata da quelli, e nel venire, e nel partire dalla scuola saranno sempre accompagnate da un parente.

11. Deve la scuola de' sordi-muti esser situata in un luogo, donde sia facile di scorgere gli oggetti principali della natura, e dell' arte, come monti, mare, fiumi, campagne, giardini, tempj, castelli ec.

12. Il pavimento della scuola sarà di tavole, che cedino alquanto al colpo del piede, con cui talvolta l' Istruttore dee dare de' segni, o avvisi generali.

13.

13. Le mura della scuola, oltre delle tabelle d'insegnamento, saranno adornate di quadri rappresentanti figure diverse di storia naturale, ed i fatti principali della storia sacra, e profana.

14. Vi saranno in essa scuola, secondo il numero degl' Istruttori, e degli scolari, più tavole con lavagne per potervisi formar dagli Istruttori col gesso i segni, o le lettere occorrenti. Di lavagne ancora saranno forniti gli scanni, che avranno d'avanti per loro uso gli stessi sordi-muti.

15. L'insegnamento di questa scuola è diretto alla comunicazione delle idee non solo degli oggetti materiali, ma per quanto si può anche degli spirituali.

16. Per la comunicazione di tali idee il sordo-muto sarà istruito gradatamente nell'arte de' segni, della scrittura, e della favella.

17. Per la favella, gli organi ad essa addetti debbon essere nè troppo deboli, nè troppo induriti. Quindi è, che i sordi-muti per poter esser ammessi alla scuola, debbon aver l'età non minore d'anni sette, nè maggiore d'anni quindici.

18. L'Istruzione si terrà ne' giorni stessi, che si farà lezione dagli altri professori della Regia Università. Essa durerà tre ore della mattinata.

19. L'anno scolastico de' sordi-muti principierà coll' anno scolastico della Regia Università, e terminerà nel mese di Settembre.

20. Due volte l'anno, cioè ne' mesi di Aprile, e di Settembre, vi sarà un esame pubblico sul profitto fatto da'

da'sordi-muti, al qual esame assisteranno il Presidente, ed i membri della Commissione di Pubblica Istruzione.

21. Secondo il risultato di quest' esame saranno distribuiti de' premj a' più meritevoli tra i sordi-muti, e sopra tutto a quelli, che meglio avranno appresa l'arte difficilissima della pronuncia delle parole. Questi premj si prenderanno dalle somme a tal oggetto assegnate da S. M.

22. Tra i sordi-muti ammessi alla scuola ve ne saranno cinquanta, che goderanno per beneficenza del Sovrano de' soccorsi mensili, che secondo le circostanze della scuola, e 'l bisogno de' più infelici la Clemenza di S. M. si benignerà di estendere ad un numero maggiore, quando lo crederà necessario.

23. Questi sussidj son fissati a tre classi: la prima è di ducati tre al mese per venti sordi-muti; la seconda di ducati due per altri venti; e la terza di ducato uno per altri dieci.

24. Alla vacanza di una piazza in queste classi di sussidj, succederà un sordo-muto della classe immediatamente inferiore il più meritevole per l'assistenza, e pel profitto nell' istruzione, secondo il giudizio, e la proposta del Direttore presentata al Presidente dell' Istruzione pubblica, ed approvata dal Ministro dell' Interno.

25. Quante volte il numero degli allievi sordi-muti fosse minore di cinquanta, l'avvanzo della somma assegnata per le cinquanta piazze di sussidio, sarà versato in aumento del fondo de' premj, che per gli esami semestrili distintamente dal fondo de' sussidj mensili verrà destinato in ogni anno.

Napoli 14 Febbrajo 1816.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DELLE DUE SICILIE ec.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A r t. I.

Gli Statuti annessi al presente decreto, che riguardano i Reali Licei, Collegj, e Scuole secondarie, sono approvati.

A r t. II.

Il nostro Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato,
Firmato, Tommaso di Somma.

STATUTI

PER LI REALI LICEI DEL REGNO DI NAPOLI

PARTE PRIMA

STUDIO DEL LICEO.

TITOLO I.

Insegnamento.

Art. 1. In ogni Liceo vi saranno le seguenti lezioni, e si faranno gli esercizj quì dinotati, cioè di

I. Catechismo di Religione, e di Morale, Gramatica Italiana, ed aritmetica pratica.

II. Applicazione delle regole gramaticali della lingua Italiana a' classici con analisi gramaticale — Storia sacra, e Geografia.

III. Grammatica latina, esercizio di correttamente scrivere in lingua italiana, Storia profana, e Mitologia.

IV. Applicazione delle regole gramaticali della lingua latina a' classici con analisi gramaticale.

V. Umanità colla spiegazione de' classici prosatori, e poeti, che hanno maggior elevazione nello stile, e ne' sentimenti, rilevandosi le grazie, e la precisione per le

quali si distinguono. Gramatica di lingua greca, Antichità Romane, e Greche.

VI. Rettorica, Poesia italiana, e latina, applicazione delle regole gramaticali a' classici greci con analisi gramaticale.

VII. Filosofia, Dritto di Natura, Verità della Religione Cattolica, e Matematica sintetica.

VIII. Matematica analitica, fisica matematica.

IX. Chimica, e Farmacia, eseguendosene le dimostrazioni nel laboratorio di chimica.

X. Storia naturale facendosi le dimostrazioni ne' Gabinetti di Mineralogia, e di Zoologia, e nell'Orto Botanico.

XI. Dritto del Regno, e Procedura civile.

XII. Dritto, e procedura criminale.

XIII. Notomia, e Fisiologia, eseguendosi le sezioni anatomiche nel teatro a tal uopo destinato.

XIV. Chirurgia teoretica, e pratica, compresa l'ostetricia, eseguendosi la parte clinica nell' Ospedale.

XV. Antepratica.

XVI. Medicina pratica.

2. In Napoli nel R. Liceo del Salvatore per essere contiguo alla Regia Università degli Studj si daranno soltanto le prime otto lezioni.

3. I Professori destinati a dare le prime otto lezioni formeranno un corso di studj della durata di otto anni.

4. Il corso degli studj da eseguirsi ne' Licei dagli studenti di medicina, o di chirurgia, che aspirano a' gradi Dot-

Dottorali, sarà di tre anni per quelli, che si espongono all' esame di Approvazione, e di quattro anni per quelli, che voglicno sostenere l' esame di Licenza, a norma dell' art. 9. de'Regolamenti della Regia Università degli studj.

5. I libri, de' quali ciascun Professore dovrà far uso per le istituzioni, o per corredare la spiegazione, saranno compilati per ordine del Governo, onde l' istruzione sia uniforme, e progressiva. Intanto, e fino all' epoca accennata ciascun Professore per le istituzioni, e per le applicazioni delle regole, e per rischiarimento della spiegazione delle sue lezioni, adoprerà nella sua scuola i libri, che sono quì segnati:

I. Professore — Catechismo stampato ad uso delle scuole primarie — Gramatica di Soave — Aritmetica pratica ad uso delle scuole primarie.

II. Professore — Boccaccio — Casa — Firenzuola — Storia Sagra ad uso della pubblica istruzione — Geografia pe' fanciulli di Galanti.

III. Professore — Compendio di Portoreale — Storia profana — Mitologia di Tomeo.

IV. Professore — Gramatica latina di Portoreale — Fedro — Nipote — le lettere di Cicerone — I Comentarj di Cesare — Virgilio Egloghe, e Georgiche.

V. Professore — Gramatica latina di Portoreale — Cicerone gli Uffizj, e le Orazioni — Virgilio Eneide — — Gramatica di lingua greca di Portoreale — il Testamento Nuovo, e la Silloge-Aula — Goldsmith.

VI. Professore — Istituzioni Oratorie di Majelli —

Sallustio — Livio — Tacito — Orazio — Isocrate — Omero — Demostene.

VII. Professore — Istituzioni di Soave — Eineccio, Trattato della Verità della Religione Cattolica — Flauto — Giannattasio.

VIII. Professore — Bossut — Fergola — Sezioni coniche analitiche — Correderà le sue lezioni con Lagrange — Eulero — Monge — Hachette — e con Biot.

IX. Professore — Istituzioni di Sementini; adornerà le sue lezioni con Mojon — Adet — Brugnatelli — Thomson — Berthollet e Bouillon — Lagrange.

X. Professore — Millin: abbellirà le sue lezioni di Zoologia con Buffon, e Supplemento di Lacepede, con Dumeril, e Cuvier, e quelle di Mineralogia con Brougniard, Haüy, Werner, Breislak, Melograni.

Per la Botanica adornerà le sue spiegazioni con Linneo, Jussieu, Cirillo, Petagna, Tenore.

XI. Professore — Le leggi Civili del Regno in vigore.

XII. Professore — Le leggi Criminali del Regno in vigore.

XIII. Professore — Per l' anatomia farà uso degli elementi di Anatomia di Francesco Cerio Grimaldi; correderà le sue lezioni con Goemmering, Bichat, Boyer, avendo presenti le scoverte di Gall sopra la struttura del cervello.

Per la Fisiologia si servirà di Richerand ultimamente tradotto dal P. Ruggiero.

Correderà la spiegazione de' lumi, che trovansi in Haller, Dumas, Darwin, e Cabanis.

XIV.

XIV. Professore — Istituzioni di Richter. Abellirà le sue lezioni con Monteggia, e Richerand.

XV. Professore — Istituzioni, che formerà sull'Antepratica di Andria, e su quella di Miglietta.

XVI. Professore — Istituzioni di medicina Pratica di Andria; correderà le sue lezioni con Odier, Burserio, Cirillo, Darwin, e Pinel.

I professori del Liceo del Salvatore, che insegneranno le matematiche elementari, e le sublimi, e la fisica matematica, adopereranno gli stessi libri indicati per gli Professori di quelle facoltà degli altri Licei.

6. I primi otto Professori faranno due ore ed un quarto di lezione nel mattino, ed un' ora e mezza al dopo pranzo; tutti gli altri faranno una lezione al giorno della durata di due ore, o al mattino, o al dopo pranzo, come verrà destinato dal Rettore dello Stabilimento.

TITOLO II.

Gradi Dottorali.

7. Ne' Reali Licei si possono ricevere i soli gradi di Approvazione, e di Licenza in giurisprudenza, nelle scienze fisiche, matematiche, nella medicina, e nella filosofia e letteratura.

8. Nel R. Liceo del Salvatore in Napoli non si conferiscono gradi Dottorali.

9. I gradi di Approvazione, e di Licenza in Teolo-

gia si prenderanno ne' Seminarj Diocesani nelle forme prescritte nell' art. 17

10. Il grado di Laurea in tutte le suddette cinque facoltà dovrà prendersi necessariamente presso la R. Università degli studj.

11. Tutti coloro, che hanno gradi Dottorali ottenuti presso gli antichi Collegj, o che hanno carte autorizzanti all' esercizio di una professione, per cui secondo i Regolamenti della R. Università degli studj è necessario di avere qualche grado Dottorale, se vorranno mettersi in attività, potranno esibire i loro privilegj, o le loro licenze anche presso il Rettore di un Liceo, per inviarsi al visto in Napoli al Presidente della pubblica istruzione.

12. Sono esclusi dal prescritto nell' art. precedente tutti coloro, che si trovano avere carte autorizzanti definitive ottenute con esame, e spedite dall' abolita Direzione generale della pubblica istruzione, o dall' attual Presidente della Commissione suddetta.

13. Quei poi, che secondo il Regolamento della R. Università degli studj avranno ottenuti gradi dottorali provvisoriamente con Cedole, e Diplomi condizionati, se vorranno continuare nell' esercizio delle funzioni, e negl' impieghi, ai quali sono stati abilitati, dovranno sostenere gli esami prescritti ne' nuovi Regolamenti della detta R. Università al Tit. 3., ed in tal guisa potranno ottenere le loro Cedole, ed i di loro Diplomi definitivi.

14. Allorchè sarà presentato un privilegio, od altra carta autorizzante per essere vidimata, o cambiata, o

quan-

quando voglia aversi il duplicato di un privilegio smarrito, il Rettore, dopo che sono stati eseguiti nella Cancelleria del Liceo gli Art. 24. 25. 26. de' sudetti regolamenti, invierà tutte le fedi ivi designate, e la carta del grado Dottorale, o le sole fedi se la richiesta sarà del duplicato al Presidente della Commissione della pubblica istruzione, per procurarne la verifica. Il Rettore del Liceo è incaricato di regolare la riscossione de' dritti, come meglio converrà per gl' interessi della pubblica istruzione.

15. I requisiti necessarj ad ottenere i gradi Dottorali, e le cariche, od impieghi, che questi abilitano di conservare, o di ottenere, sono denotati ne' titoli 1. e 2. de' Regolamenti della R. Università degli studj.

TITOLO III.

Esami pel conferimento de' gradi Dottorali.

16. Gli esami, per ottenere i gradi di Approvazione, e di Licenza si faranno ne' Licei innanzi le Commissioni formate da' Professori nel seguente modo.

Commissione di Giurisprudenza.

Professore di Filosofia, Etica, e Dritto delle genti.
di Dritto del Regno, e di Procedura Civile.
di Dritto, e Procedura Criminale.

Commissione di Scienze Fisiche, e Matematiche.

Professore di Matematica Sintetica,
di Matematica Analitica, e
di Fisica Matematica,
di Chimica, e Farmacia,
di Storia Naturale.

Commissione di Medicina.

Professore di Notomia, e Fisiologia,
di Chirurgia Teoretica, e Pratica,
di Antepratica,
di Medicina Pratica,
di Chimica, e Farmacia.

Commissione di Letteratura, e Filosofia.

Professore di Filosofia, Etica, Dritto di Natura,
di Rettorica, e lingua Greca,
di lingua Latina sublime.

Esami ne' Seminarj.

17. Gli esami per l'Approvazione, e per la Licenza in Teologia si faranno presso l' Ordinario della Diocesi da una Commissione composta dal Canonico Teologo, dal Canonico Penitenziere, e da due esaminatori prosinodali scel-

scelti dall' Ordinario sudetto, il quale sarà il Presidente della Commissione.

18. Il Presidente delle quattro Commissioni di Giurisprudenza, di scienze fisiche, e matematiche, di medicina, e di filosofia e letteratura sarà sempre il Professore, il quale avrà maggiore anzianità di servizio di Cattedra negli Stabilimenti di pubblica istruzione. Il Rettore del Liceo se vorrà intervenire nelle commissioni, presederà all' adunanza.

19. Tanto le Commissioni per gli esami ne' Licei, quanto quelle delle Diocesi presso gli Ordinarj sono incaricate per proporre i quesiti, o scegliere i punti, che gli aspiranti dovranno risolvere, o spiegare, ma non possono pronunziare verun giudizio sul merito degli esaminandi. Il giudizio di ammissione a' gradi Dottorali, o di rifiuto è riserbato alle facoltà della R. Università degli studj.

20. Le Commissioni suddette faranno due processi verbali, de' quali uno sarà compilato dal più giovane degli esaminandi, che funzionerà da Cancelliere, e conterrà l' atto della riunione della Commissione, e le domande colle risposte à voce; l' altro sarà formato dalle risposte, o dall' esposizioni scritte, e sarà di proprio carattere dell' esaminando.

21. Tanto ne' Licei, che nelle Diocesi presso gli Ordinarj gli esami si aggireranno sulle materie, e saranno eseguiti nelle forme, e modi prescritti nel Tit. 3. del Regolamento della R. Università.

22. I dritti di esame, e delle Cedole, o Licenze saran-

ranno quegli stessi approvati al Tit. 4. del sudetto regolamento.

23. Questi dritti saranno incassati dagli Amministratori de' Licei, come verrà indicato all'Art. 90. Presso gli Ordinarj i dritti di esame, e di cedola, o licenza in Teologia saranno da medesimi riscossi, e passati agli Amministratori di quel Liceo, che verrà loro designato dal Presidente della pubblica istruzione, di riscontro ai processi verbali rimessigli, a norma dell' Art. 20.

24. Tutt' i giuramenti, che dovranno prestarsi da quelli, che hanno ottenuto le cedole, o le licenze, si daranno in mano dell' Intendente della Provincia, o del Sottintendente del distretto, dove il Liceo è stabilito: le suddette carte poi saranno registrate prima, e dopo il giuramento, nella Cancelleria del Liceo. Il Rettore regolerà questo ramo di sua dipendenza colle indicate autorità Amministrative.

25. In piedi delle Cedole, e delle Licenze sarà attestato da chi le riceve dalle autorità Amministrative suddette, com' egli abbia giurato, lo che farà di proprio carattere. Una tal dichiarazione sarà firmata dal nome del Candidato, e contrassegnata dalla firma dell' Intendente, o sott'-Intendente con apporvisi il rispettivo suggello.

Se vi saranno dimostrazioni pratiche, ed operative, queste saranno enunciate con tutte le particolarità nel processo verbale degli esaminatori.

Ambedue questi processi verbali saranno segnati in margine, ed in fine, da membri della Commissione, e dall' aspirante al grado Dottorale; quindi saranno cifrati

dal

dal Rettore del Liceo, o dall'Ordinario, che gl' invierà al Presidente della Commissione della pubblica istruzione, dal quale saranno spediti alla R. Università degli studj, per farsene la discussione, ed attendersene il giudizio.

TITOLO IV.

Ispettori.

26. Gl' Ispettori sono destinati per vegliare alla esecuzione degli Statuti, per osservare se il servizio pubblico, che deve prestarsi dagl' Impiegati ne' Licei, Convitti, e Collegj corrisponda alle mire del Governo, per conoscere se i mezzi adoperati a promuovere la istruzione letteraria, e la sana morale nella gioventù studiosa, sieno diretti per ottenere questo fine, ed in ultimo per sapere, se vi siano persone, ch' esercitano professioni, o esercitino cariche ed impieghi, a' quali abilitano i gradi Dottorali, senza di averli prima ottenuti, a norma del Regolamento della Regia Università degli Studj.

27. Al momento che l' Ispettore è in visita, niuno degl' Impiegati del Liceo, o del Convitto potrà rifiutare di somministrargli que' lumi, de' quali ha bisogno per adempire a proprj doveri, e per soddisfare a quegl' incarichi, che il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione avrà particolarmente a lui affidati.

28. Quando un Ispettore dovrà esaminare la contabilità di uno Stabilimento, farà recarsi i libri dall' Economo, e trovandovi delle partite da significare a danno del me-

medesimo, o per mancanza di ordinativo, o per difetto di quietanza, farà prima rapporto in iscritto all' Intendente, e poi designerà nel libro, dove la partita non è giustificata, come la medesima sia stata significata.

29. Se converrà fare qualche progetto di economia, o di spesa straordinaria, l' Ispettore si porterà presso l'Intendente per invitarlo a presedere all'adunanza della Commissione Amministrativa, per sottoporre l' affare alla discussione. La conclusione sarà distesa in un processo verbale, che sarà consegnato all' Ispettore, per rimetterlo al Presidente della Commissione. L' Ispettore prenderà parte alla discussione, e metterà la sua firma nel processo verbale dopo quella dell' Intendente.

30. Ogni qual volta l' Ispettore troverà de' disordini ne' Licei, e Convitti, userà prima tutt' i mezzi di moderazione, e di prudenza per mettervi termine, e quindi darà le disposizioni convenevoli, perchè non abbiano più luogo.

31. In caso di urgenza, per cui convenisse di sospendere dall' esercizio qualche funzionante nella Pubblica Istruzione, l' Ispettore non potrà farlo, che di concerto coll' Intendente, e sostituendo altra persona, che faccia le veci dell' impiegato sospeso, onde il servizio non venga a mancare. In questa circostanza l' Ispettore dovrà fare sollecito rapporto al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione per le determinazioni, che crederà necessarie.

32. Quando un Ispettore saprà, che senza carte autorizzanti spedite dalla Regia Università degli Studj, vi sieno

no taluni, ch' esercitano le professioni, ed i mestieri, o conservano le cariche e gl' impieghi denotati al *titolo* 2.° del Regolamento della detta Regia Università, ne darà parte all' Intendente, o sott' Intendente della Provincia, perchè vieti loro l' ulteriore esercizio della carica, o dell' impiego: contemporaneamente ne darà avviso al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, per farne partecipi, ed istruirne gli altri Ispettori, che debbono essere spediti in visita, e lascerà nel Liceo lo stato nominativo de' refrattarj, o colpevoli.

33. Se occorrerà, che un Ispettore abbia bisogno degli ajuti dell' Intendente, o sott' Intendente, per farsi presentare le carte autorizzanti, ed i privilegj dottorali, tanto l' uno, che l' altro si presteranno co' mezzi, che sono in loro potere, per giovare all' esito della richiesta, che loro sarà fatta.

34. L' Ispettore, che sarà impiegato alla vigilanza su gli Stabilimenti di Pubblica istruzione della Città di Napoli, applicherà al Liceo del Salvatore que' soli articoli del presente titolo, che potranno riguardarlo.

T I T O L O V.

Rettore.

35. Il Rettore, che S. M. nominerà, sarà il capo del Liceo. Egli regolerà le ore per le lezioni de' Professori; invigilerà sulla esecuzione de' Regolamenti, de' Decreti Sovrani, delle Ministeriali disposizioni, e di quelle, che da-

darà il Presidente della Pubblica Istruzione; attenderà alla regolarità degli esami; e finalmente invigilerà sull' esattezza, con cui debbono tutti gl'impiegati dello Stabilimento adempire a proprj doveri. Per tutt' i divisati oggetti la corrispondenza del Rettore sarà sempre col Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

36. È responsabile il Rettore della completazione de' registri del Liceo tanto per l'assistenza alle lezioni, che vorranno prestare gli Studenti, i quali aspirano a gradi Dottorali, che per gli esami, per la consegna delle Cedole, e delle Licenze, e per l' incasso de' dritti fiscali. Per potere eseguirsi l' incasso di questi dritti il Rettore dovrà dare il permesso in iscritto all' aspirante di pagare. Questo permesso non potrà essere rilasciato, senza che siasi osservato, avere il Vicerettore riuniti, e trovati in forma valida tutt' i requisiti.

37. Il Rettore dovrà spesso visitare le scuole del Liceo, e potrà fare quelle ricerche, che crederà utili per conoscere lo stato dell' insegnamento tanto riguardo agli Studenti, che ai Professori.

38. Sarà sua cura, d' inviare ogni tre mesi lo stato d' insegnamento colla denotazione dell' assistenza de' professori, come pure lo stato economico del Liceo, e lo stato personale degli Alunni, degli Studenti esterni, e degl' Impiegati. Questi due stati saranno in doppia spedizione.

39. Con questi stati trimestrili accompagnerà un rapporto al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, nel quale esporrà gli abusi da correggersi, e le

mi-

migliorazioni da introdursi per mezzo della di lui autorità, e de' suoi poteri superiori. Di tutt' i disordini, che per difetto di questa rappresentanza si trovassero introdotti nel Liceo, il Rettore è risponsabile.

40. Il Rettore non potrà abbandonare il Liceo per portarsi altrove ad oggetto di attendere a' proprj interessi, o di villeggiare, o di curarsi da malattie, che avesse sofferte, senza l' autorizzazione del Presidente della Pubblica Istruzione.

41. Non potrà nel tempo delle scuole essere lasciato il Liceo contemporaneamente dal Rettore, e dal Vicerettore.

42. La scelta de' domestici apparterrà al Rettore, come la loro destituzione.

43. Il Rettore farà parte della Commissione Amministrativa, come nell' Articolo 85.

44. Invierà alla fine di Novembre lo stato discusso del Liceo per l' esercizio dell' anno seguente.

45. Il nuovo Rettore presterà il giuramento di fedeltà al Sovrano in mano del Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, se sarà in Napoli; presso l' Intendente, se sarà in Provincia.

TITOLO VI.

Vice-Rettore, e Prefetto d' ordine.

46. Il Vice-Rettore rimpiazzerà sempre il Rettore in caso di assenza, o di qualunque impedimento: egli poi invigilerà particolarmente sulla condotta, e su i costumi degli Studenti, attenderà al buon ordine nel recinto delle scuole del Liceo, e si presterà alle chiamate de' Professori, per conservarlo anche nelle scuole. Qualora non potesse assistervi per qualche circostanza, il Rettore lo farà rimpiazzare dal Prefetto d'ordine. Il vice-Rettore sarà nominato dal Re, il Prefetto d'ordine dal Rettore del Liceo.

47. Farà il vice-Rettore le funzioni di Cancelliere nel Liceo: quindi l'esecuzione della completazione de' registri indicati all'Articolo 36. sarà a lui affidata. Tutti gli Articoli del Titolo 9. degli Statuti della Regia Università degli Studj relativi al Cancelliere della medesima, che sono applicabili al sistema del Liceo, formeranno altrettanti incarichi del vice-Rettore.

48. Il vice-Rettore nel tempo, che le scuole del Liceo sono aperte, terrà alla sua immediazione il Prefetto d'ordine, e quei Bidelli, o Camerieri, che il Rettore giudicherà sufficienti.

49. Quando un professore non darà lezione per causa d'impedimento, il vice-Rettore dovrà esserne avvisato. Questi farà attaccare un affisso alla porta della scuola del professore impedito colla denotazione della causa,

per

per cui è mancato, onde gli studenti sappiano, che la lezione sarà data dal Sostituto.

50. Il vice-Rettore alla fine di ogni giorno scolastico farà rapporto al Rettore del Liceo, in cui sarà indicata la presenza, o l'assenza de' Professori, come pure gli avvenimenti seguiti: il Bidello lo distenderà, ed egli lo segnerà. I rapporti saranno conservati per la formazione degli stati trimestrili del personale, e dell'insegnamento.

51. Il vice-Rettore regolerà l'entrata, e l'uscita degli Studenti; disporrà il sito convenevole, che dovranno occupare i convittori del Liceo in quelle scuole, alle quali assisteranno.

52. Il vice-Rettore sarà il Bibliotecario del Liceo, ed avrà la cura, gl'inventarj, e la risponsabilità de' Musei, del Laboratorio di Chimica, del Gabinetto di Fisica, e di tutte le raccolte di oggetti scientifici, e letterarj che si conserveranno nello Stabilimento. Saranno formati de' regolamenti per determinare le attribuzioni del Rettore, del vice-Rettore, e di que' Professori, che hanno parte dimostrativa nell'istruzione, onde il pubblico servizio riceva speditezza, ed abbia sistema.

53. Il nuovo vice-Rettore, ed il nuovo Prefetto d'ordine presteranno il giuramento di fedeltà al Sovrano, come all' Articolo 45.

TI-

TITOLO VII.

Professori .

54. I nuovi professori saranno nominati da S. M. sulla proposta della Commissione della Pubblica Istruzione, che la presenterà per mezzo del Presidente della medesima .

55. Nel Liceo non saranno ammessi per professori, che coloro, i quali avranno ottenuti i gradi dottorali . Questi saranno di Licenza in filosofia e letteratura per gli primi quattro professori, e di Laurea per tutti gli altri nelle rispettive facoltà .

56. Potranno gli aspiranti alle Cattedre de' Licei presentarsi agli esami approvati da S. M. con rescritto Sovrano degli 11. Ottobre 1815. senza esser distinti da gradi dottorali . Essi concorreranno, quando sieno stati approvati, come gli altri, che gli avessero ottenuti. Ma se fossero scelti in preferenza dalla Commissione, dovranno prendere i gradi determinati nell' Articolo precedente, prima che la Commissione sia abilitata a fare la proposta a S. M.

57. Ogni nuovo professore presterà il giuramento di fedeltà al Sovrano, come nell' Art. 45.

58. I professori de' Licei nelle Provincie saranno chiamati per intervenire alle funzioni pubbliche di rappresentanza, e saranno sempre accompagnati dal Rettore, e vice-Rettore .

59. Ogni professore di Liceo è tenuto a formare un cor-

corso d' istituzioni relativo al suo insegnamento, in cui avrà principal cura di conservare l' elevatezza dell' Istruzione proporzionata agli esami, che dovranno sostenere gli aspiranti a gradi Dottorali, ed a quel sistema di conoscenze, che sono necessarie per ottenergli. Il professore, che avrà soddisfatto a questo dovere, presenterà il suo lavoro al Presidente della Commissione, il quale quando ne avrà approvata la pubblicazione, e l' uso per gli Licei, procurerà di fargli ottenere ancora da S. M. de' tratti della sua Regia munificenza.

60. In tempo delle lezioni tutti gli studenti, ed anche i convittori dipenderanno dall' autorità de' professori rispettivi. Questi attenderanno al buon ordine nelle scuole, ed in caso di bisogno chiameranno in soccorso l' autorità del vice-Rettore a norma dell' Articolo 46.

61. I professori saranno esemplarmente esatti nel presentarsi nelle scuole secondo l' orario determinato dal Rettore. Eglino col loro contegno imporranno agli studenti, ed ai convittori, onde ciascun adempia a proprj doveri.

62. Ciascun professore è tenuto di rimettere ogni sabbato al vice-Rettore un rapporto sulla condotta, e su' progressi degli studenti, e de' convittori. Un tal rapporto si conserverà dal Rettore del Liceo, per essere consultato, quando il bisogno l' esigerà.

63. Tutt' i professori segneranno i certificati di assistenza, quando ne saranno richiesti dagli studenti, e da' convittori, purchè si troveranno registrati, come dall'Articolo seguente. I certificati riceveranno il *visto buono* dal

 Ret-

Rettore del Liceo, il quale vi farà apporre ancora quello del vice-Rettore col suggello dello Stabilimento.

64. In tutte le Cattedre vi saranno aperti de' registri, i quali serviranno, perchè gli studenti possano segnarsi tutte le volte, che ascolteranno le lezioni de' professori. Questa parte disciplinare sarà regolata, come per la Regia Università a norma degli Articoli 67. 68. degli Statuti. I convittori dovranno ancora conformarvisi.

65. Niuno de' professori potrà vantare alcun dritto di precedenza; ma quando ve ne fosse la necessità, quella sarà determinata dall' anzianità di servizio nella Cattedra di pubblica Istruzione. Sarà considerato per servizio anche quello prestato ne' Collegj, e Scuole Secondarie, dove la nomina si fa da S. M.

66. Dovranno i professori proporre agli studenti delle composizioni almeno due volte la settimana.

67. Se un professore vorrà esercitare gli alunni del Convitto fuori delle ore assegnate per le lezioni, dovrà chiedere permesso al Rettore, per riceverne l' autorizzazione.

68. I professori dovranno rispondere ad ogni richiesta, che il Rettore del Liceo potrà loro fare su qualunque oggetto riguarderà la di loro scuola.

69. Se il Rettore del Liceo vorrà dividere le lezioni de' professori, che insegnano al mattino, ed al dopo pranzo, de' quali tratta l' Articolo 6. chiamando altro professore a sostenere una delle due parti dell' insegnamento, lo potrà proporre al Presidente della Commissione della pubblica Istruzione, che ne farà rapporto a S. M.

Il

Il nuovo professore sarà tenuto a quanto prescrive l' Articolo 55. di questi Statuti.

70. Non sarà permesso ad alcun professore d'impiegare un sostituto, fuorchè nel caso di malattia. In questa circostanza lo Stabilimento sosterrà il peso di una proporzionata gratificazione. Qualora poi si stimerà, che il professore debba essere rimpiazzato dal Sostituto fuori della circostanza della malattia, la gratificazione sarà sempre a carico dell' assente. Il Presidente della Pubblica Istruzione riconoscerà i motivi per impiegare un sostituto, ed il Rettore sarà tenuto a fargliene rapporto, per essere autorizzato a metterlo in esercizio.

71. In ogni Liceo saranno destinati de' Professori sostituti corrispondenti al numero delle cattedre, per richiamarsi a supplire in caso di bisogno, ed allorchè mancheranno i Professori ordinarj, qualunque ne sia la causa. I Sostituti saranno nominati dalla Commissione della Pubblica Istruzione tra gli aspiranti alle Catttedre, e che abbiano sostenuto esame ne' concorsi denotati all' art. 56. Potrà la Commissione snddetta nominare anche quelli, che hanno ottenuto i gradi Dottorali. In difetto dell' uno, e dell' altro requisito si esporrano all' esame, come i Professori de' Licei.

72. I Professori non riceveranno alcuna retribuzione particolare dagli studenti, o da' convittori per l' insegnamento, che debbono dare nelle scuole.

73. Quando il locale dello Stabilimento potrà permettere l' abitazione ai Professori, sarà loro accordata; ma saranno sempre preferiti quelli, che debbono dare due

 le-

lezioni al giorno, e tra questi coloro, che fossero forestieri, e non fossero naturali della Città, dove il Liceo è situato.

74. Non vi sarà mai ragione, che un Professore del Liceo, dove siavi Convitto, riceva nella sua abitazione un convittore.

75. Nelle sole vacanze i Professori sono esentati dalle lezioni nel Liceo.

TITOLO VIII.

Studenti.

76. Potranno frequentare le scuole del Liceo tanto gli studenti esteri, che i nazionali oltre i convittori; e tutti potranno ricevere i gradi Dottorali a norma de' titoli 2. e 3. di questi Statuti, e del Regolamento della R. Università degli studj.

77. Ogni studente dovrà tranquillamente assistere alle lezioni nella rispettiva scuola, e dovrà farsi distinguere per la sua esattezza, e per la sua applicazione.

78. A coloro, i quali fossero occasione di sconcerti, e fossero perturbatori del buon ordine, saranno applicabili le punizioni enunciate al titolo 10. degli Statuti della R. Università degli studj. La definitiva espulsione dalle scuole del Liceo, e la perdita del corso degli studj, sarà pronunziata contra gli studenti insubordinati dal Rettore mettendosi d'accordo coll' Intendente, e sott' Intendente.

Quan-

Quando ciò accada, il Rettore ne darà parte al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione per le provvidenze, che dovrà dare presso la R. Università degli studj, e presso gli altri Licei.

79. Gli studenti del Liceo saranno separati nelle scuole dai convittori, e sarà vietato di aver tra loro comunicazione, o rapporti.

80. Non potranno essere ammessi nelle scuole del Liceo altri studenti, che quelli, a' quali il Rettore permetterà l'assistenza alle lezioni. Riceveranno una carta di entrata, senza la quale non potranno introdursi nel Liceo. Questa carta sarà rilasciata, allorchè vi saranno le prove di morale, e di buona condotta. Gli studenti si presenteranno sempre nelle scuole con abiti decenti.

21. Gli studenti esterni non potranno assistere alle lezioni de' primi quattro Professori, i quali sono impiegati unicamente per l'istruzione de' convittori.

82. Quei tra loro, che faranno il corso degli studj insieme co' convittori saranno soggetti agli stessi esami, e concorreranno agli stessi premj.

83. La mancanza di assistenza di 15. giorni alle lezioni del Liceo sarà reputata come un congedo volontario domandato dallo studente, e non sarà calcolato il corso degli studj dal medesimo fatto ne' certificati di assistenza, ch' egli potrà richiedere. La mancanza di quattro lezioni in un mese sarà sufficiente per negarsi il certificato di assistenza per tutto il mese.

TITOLO IX.

Economia.

84. L'Amministrazione de'beni del Liceo sarà affidata ad una Commissione Amministrativa composta dell'Intendente della Provincia, e sott' Intendente del distretto, dove il Liceo è stabilito, dal Rettore, e da due proprietarj. L'Intendente, o sott' Intendente sarà il Presidente, ed il Rettore sarà il vice-Presidente della medesima. Il Segretario della Commissione sarà il Contabile del Liceo. In Napoli il Presidente della Commissione Amministrativa sarà il Rettore del Liceo, quando il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione non vorrà intervenirvi.

85. I due proprietarj avranno la nomina di Amministratori del Liceo, e saranno nominati da S. M. sulla proposta del Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

86. La Commissione Amministrativa conserverà un registro di tutte le deliberazioni, che saranno prese in ogni sessione col parere di ciascuno de' membri, che la compongono. In caso di parità il voto del Presidente darà la preponderanza. Tutti cifreranno ciascuna deliberazione iscritta nel registro.

87. La corrispondenza della Commissione Amministrativa, ed i registri saranno affidati al Rettore del Liceo, ed i rapporti, che verranno inviati al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, saranno spediti dal Ret-

Rettore colla copia dell'atto della Commissione suddetta inscritta nel registro.

88. Tutti gli appalti si faranno dall' Economo, il quale chiederà l'approvazione dalla Commissione Amministrativa.

89. Alla medesima appartiene esaminare, o vidimare ogni tre mesi i registri dell' Economo del Liceo, e fornire delle convenevoli osservazioni gli stati trimestrili dell'economia, che debbono per mezzo del Rettore spedirsi al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione.

90. Alla Commissione Amministrativa spetta pure alla fine del mese di Novembre fare lo stato discusso per l'esercizio dell' anno seguente. Questo stato discusso colle osservazioni sarà spedito dal Rettore collo stesso indrizzo.

91. Quando vi siano avvanzi di cassa, o fondi liberi, la Commissione Amministrativa proporrà al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione le spese straordinarie, il quale le autorizzerà, se lo crederà espediente.

92. Le liste de' lavori di fabbrica, di legnami, e di simili oggetti regolati dall' Architetto del Liceo saranno ricevute, ed approvate dalla Commissione Amministrativa, per farsene il pagamento.

93. L'Economo del Liceo sarà nominato da S. M.

94. All' Economo sarà attaccato un contabile dipendente dal Rettore, che sarà nominato dal Presidente della Commissione della pubblica Istruzione.

95. Tanto l' Economo, che il Contabile daranno il

 giu-

giuramento di fedeltà al Sovrano prima di mettersi in possesso delle loro cariche : il primo lo darà all'autorità Amministrativa, come nell'Articolo 45, il secondo lo presterà in mano del Rettore.

96. L'Economo sarà tenuto a conservare i suoi registri nella forma fissata dal modello, ed a norma delle istruzioni ricevute.

97. Si riscoteranno a norma dell'Articolo 23, tutti gl'introiti del Liceo tanto quelli, che derivano da'fondi di dotazione, e dalle pensioni de'convittori, quanto quelli, che si pagano per gradi Dottorali, o per carte, o privilegj da vistarsi presso la Regia Università degli Studj. I suddetti introiti saranno versati in una cassa a tre chiavi nelle Provincie, tenute una dal Rettore, l'altra dal Vicerettore, e la terza dall'Economo; si porranno in Napoli in una madrefede, per farsene l'uso conveniente dietro le disposizioni della Commissione Amministrativa.

98. Le spese ordinarie approvate saranno disposte dal Rettore; e le straordinarie urgenti fino alla somma di duc. 30. dalla Commissione Amministrativa, per essere approvate dalla Commissione della pubblica Istruzione. Senza tali ordini non potrà l'Economo essere abilitato a fare veruna spesa.

99. Alla fine di ogni mese dietro le determinazioni della Commissione Amministrativa si pagherà a ciascuno degl'Impiegati il suo mensuale assegnamento fissato nel modo seguente.

Rettore duc. 30. — vice Rettore duc. 20. — Economo duc. 20. — Contabile duc. 18. — Prefetto d'ordi-

dine duc. 10. — 1. Professore duc. 20. — 2. Professore duc. 20. — 3. Professore duc. 20. — 4. Professore duc. 20. — 5. Professore duc. 21. — 6. Professore duc. 24. — 7. Professore duc. 24. — 8. Professore duc. 24. — 9. Professore duc. 15. — 10. Professore duc. 15. — 11. Professore duc. 15. — 12. Professore duc. 15. — 13. Professore duc. 15. — 14. Professore duc. 15. — 15. Professore duc. 15. — 16. Professore duc. 15. — Bidello duc. 6.

100. La Commissione Amministrativa riceverà da ogni aspirante a gradi Dottorali le somme fissate al titolo 4. del Regolamento della Regia Università degli Studj. Riscuoterà il denaro, quando avrà veduto il permesso dato dal Rettore all' aspirante di poter pagare.

101. Tutto il danaro esatto per dritti di esami, di Cedole, di Licenze, e di Visti, sarà portato in un conto a parte, e sarà a disposizione del Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

102. Su questi dritti saranno date delle gratificazioni a que' professori, che hanno ducati 15. al mese. La gratificazione sarà regolata dal Presidente della Commessione della Pubblica Istruzione, avendosi maggior riguardo per quei tra Professori, che hanno una parte dimostrativa nella istruzione. La gratificazione annua non potrà essere maggiore di ducati 120., nè minore di ducati 60.

103. Quei Professori, i quali si trovano con soldi fissati negli aboliti regolamenti pe' Licei, e Collegj, e de' quali sono attualmente in possesso, goderanno gli stessi soldi, ma non avranno gratificazione alcuna.

Tutti gli altri Professori, che saranno quindi innanzi nominati, riceveranno i soldi determinati nell' art. 99, e la gratificazione designata nell' art. precedente.

104. Il Contabile oltre gl' incarichi, che gli saranno affidati dalla Commissione Amministrativa, riceverà anche quelli di scrittura, e di corrispondenza, che il Rettore vorrà dargli, e specialmente quello della formazione degli stati denotati nell' art. 38.

PARTE II.

CONVITTO DEL LICEO.

TITOLO I.

Rettore.

105. Il Rettore del Liceo è anche Rettore del Convitto. Egli invigilerà sopra tutte le parti del servizio, e deciderà in tutt' i casi urgenti, ed impreveduti, dandone subito parte al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione. Egli si presterà a tutte le richieste dell' Ispettore a norma del Titolo 4. della prima parte di questi Statuti.

106. Tutt' i Prefetti di Camerata, come il Prefetto d' ordine, i Maestri di Lingua Francese, di Calligrafia, e di Disegno saranno nominati dal Rettore, e dal medesimo destituiti, quando mancassero a' proprj doveri. In ambedue questi casi ne passerà l' avviso al Presidente della Pubblica Istruzione.

107. I Prefetti di camerata, ed i Maestri denotati nell' art. precedente presteranno in mano del Rettore il giuramento di fedeltà al Sovrano, prima che siano messi in esercizio.

108. Gli stati del Convitto, e lo stato discusso del medesimo saranno rimessi, come quelli del Liceo, a norma di ciò, che trovasi prescritto negli art. 38. e 39. di questi Statuti.

109. Tutto il contenuto nel titolo 5. della prima parte, ch' è applicabile al Convitto del Liceo, il Rettore l' eseguirà diligentemente.

TITOLO II.

Vice-Rettore.

110. Sarà cura del Vice-Rettóre d' invigilare sulla condotta, su i costumi, e sull' applicazione de' convittori. I Prefetti sono a lui subordinati.

111. Al rapporto giornaliero denotato all' art. 50. il Vice-Rettore unirà l' altro dello stato del Convitto.

112. Il Vice-Rettore visiterà almeno una volta la settimana gli Alunni sotto il rapporto della pulitezza degli abiti, e di quanto loro appartiene nella Camerata: esaminerà tutt' i libri, e disegni, e tutte le figure, che potessero per la qualità de' sentimenti, e per la indecenza attaccare la morale. Ispezionerà le Camerate per vedere, se vi sieno carte da gioco, ed armi di qualunque sorta. Trovando, che rimproverare, ne darà la colpa ai Prefetti.

113. Il Vice-Rettore presederà al pranzo, ed alla cena de' Convittori, allorchè il Rettore non voglia assistervi. Egli osserverà la qualità, e quantità del cibo, e darà le disposizioni a norma degli Statuti, e delle istruzioni.

114. Le ore del sonno, delle lezioni, dello studio, delle ricreazioni, e delle passeggiate saranno dal Rettore approvate sulla proposta del Vice-Rettore.

TITOLO III.

Prefetti.

115. I Prefetti attenderanno alla educazione, ed alla istituzione de' Convittori. Eglino dovranno presentar loro nella propria condotta i modelli di moderazione, di saviezza, e di educazione.

116. Il Prefetto d'ordine mentovato nell' art. 46. oltre gl' incarichi a lui affidati del Liceo, ha ancora l' altro di rimpiazzare i Prefetti delle Camerate nelle di loro funzioni, quando fossero impediti, od assenti, e veglierà sopra di essi facendo rapporto al Vice-Rettore.

117. Durante il solo tempo delle lezioni date nel Liceo potranno i Prefetti allontanarsi da' Convittori, ed in ogni altro caso essi non potranno farlo, che col permesso del Rettore, il quale gl' invierà al Vice-Rettore, perchè sieno sostituiti. Essi dormiranno nelle Camerate. Il Prefetto d'ordine dormirà in una stanza a lui assegnata. Qualunque de' Prefetti non si uniformerà a que-

ste disposizioni, avrà dato causa alla di lui destituzione.

118. Il Prefetto d'ordine dovrà essere Sacerdote, e fare le funzioni di Cappellano.

TITOLO IV.

Maestri di Lingue, ed Arti.

119. I Convittori oltre l'insegnamento, che ricevono nelle scuole del Liceo, avranno le lezioni di Lingua Francese, e l'Istruzione di Calligrafia, e Disegno.

120. Sarà permesso ancora ai Convittori di esercitarsi nel ballo, e nella scherma restando a carico dello stabilimento il soldo de' rispettivi Maestri.

121. I Maestri di Lingua Francese, di Calligrafia, e Disegno daranno la loro istruzione dopo le scuole mattine del Liceo per lo spazio di un'ora tre volte la settimana. Ne' Convitti, dove il numero degli Alunni esiga questa provvidenza, i suddetti tre Maestri verranno ogni giorno ad istruirgli. Il Rettore darà le disposizioni, perchè il Vice-Rettore distribuisca l'esercizio di tali Maestri in guisa, che a tutte le Camerate sia dato un eguale numero di lezioni.

122. È vietato a tutt' i surriferiti Maestri di Lingua Francese, e di Arti, d'istruire i Convittori senza l'assistenza di un Prefetto. È del pari a' detti Maestri vietato, di ricevere da loro allievi delle retribuzioni particolari per qualunque causa.

TI-

TITOLO V.

Domestici

123. In ogni Convitto di Liceo vi sarà un Domestico per Camerata, un Portinajo, un Infermiere, ed un sott' infermiere, un cuoco con uno, o due ajutanti, e tanti facchini, quanti n' esigerà il numero degli alunni.

124. I Domestici dipenderanno dai Prefetti, e non potranno abbandonare le Camerate. Soltanto potrà essere loro permesso di sortire dal Liceo, quando il Rettore ne avrà accordata la licenza.

125. Ciascun domestico dormirà nella Camerata a lui assegnata; accompagnerà i Convittori nelle passeggiate; non potrà ricevere retribuzione da' medesimi per qualunque causa, nè dovrà eseguire alcuna commissione, che alcuno di essi gli dasse, senza di averne ottenuto il permesso dal Prefetto, da cui dipende. Qualunque controvvenzione a questi doveri è causa di espulsione per un Domestico.

126. Il Portinajo riceverà le istruzioni dal Rettore ogni giorno. Egli resterà sempre tra la porta esteriore del Liceo, ed il rastello, che ne apre la comunicazione all' interno. Il Rettore farà attaccare un affisso al muro interno della porta, per regolarsi l' ingresso delle persone, e per determinare le ore, nelle quali la porta dovrà essere aperta.

127. L' infermiere, e sott' infermiere dipenderanno dal Rettore, e dal Vice-Rettore. Quest' ultimo attenderà

al

al servizio dettagliato da prestarsi agl' infermi per mezzo di detti Domestici.

128. Il Cuoco, e gli ajutanti dipenderanno dall' Economo. I facchini dipenderanno da quei superiori, a' quali è affidata l' ispezione di quella parte di servizio, ch' essi dovranno eseguire.

129. La qualità del Locale del Convitto, ed altre circostanze particolari potranno esigere un maggior numero di bassi impiegati, ma questo dovrà determinarsi dal Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, il quale solo ne riconoscerà il bisogno, e darà l' autorizzazione al Rettore, per portarne il soldo nelle sue spese ordinarie.

TITOLO VI.

Convittori.

130. Non potrà essere ammesso in Convitto veruno giovanetto, che abbia un' età minore di otto anni, nè maggiore di dieci compiti. La dispensa a questa determinazione potrà provocarsi dal Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, il quale sulla proposta del Rettore l' accorderà, purchè il giovanetto dimostri molto talento, e possa essere classificato nelle scuole del Liceo tra suoi coetanei.

131. Non potrà restare nel Convitto alcuno alunno, che abbia oltrepassati gli anni 18. di sua età.

132. Perchè un Convittore sia ammesso a pensione, do-

dovranno i suoi genitori, parenti, o tutori, che faranno la domanda, pagare un semestre anticipato di duc. 72. pel Liceo di Napoli, e di ducati 48. per ogni altro Liceo di Provincia, esibendo una sufficiente cauzione per pagare anticipati sempre i semestri successivi. Dovranno inoltre provvederlo sempre di tutti gli oggetti; dimostrare di avere quegli avuto il vajuolo naturale, o innestato; di appartenere ad onesta famiglia; di aver l' età prescritta all' art. 130.; e di essere istruito, ed abile per poter pigliare posto nelle scuole tra suoi coetanei.

133. Il Convittore a piazza franca sarà ricevuto sotto le condizioni al medesimo applicabili, ed espresse nell' art. precedente. Quando il Rettore avrà osservato, che il Convittore a piazza franca non potrà o per parte sua, o per quella de' parenti soddisfare alle dette condizioni, prima di riceverlo farà rapporto al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, il quale riferirà a S. E. il Segretario di Stato Ministro dell' Interno la circostanza, che si oppone al conseguimento della grazia da S. M. accordata al giovanetto, e riceverà le convenevoli provvidenze, che alla prelodata E. S. piacerà di ordinare.

134. Non potranno i Convittori uscire di Convitto, che per giusta causa; ma sempre col permesso del Rettore. Questi non dovrà accordarlo, che consegnandogli a' genitori, a' parenti, o al loro tutore, sotto la responsabilità, che non vadano isolati senza uniforme, e senza accompagnamento per le strade della Città. Sapendosi con certezza dal Rettore, che un Convittore sia andato per le

le strade senza guida coll' uniforme, o senza, tali trasgressioni saranno cause di espulsione dal Convitto. Per gli Convittori a piazza franca sarà tenuto il Rettore di farne rapporto al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione, per riceverne l' autorizzazione, quando essi sieno incorsi nelle stesse colpe.

135. Non potranno giammai i Convittori pernottare fuori dello Stabilimento. Quando un caso urgentissimo esigesse una eccezione a questa regola, il Rettore dopo aver dato il permesso all' Alunno, dovrà darne parte al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, dettagliando la causa, che ha provocata tale misura, per riceverne dal medesimo l' approvazione.

136. Uscendo i Convittori a passeggiare ne' giorni feriali, o in quelli, che secondo le stagioni determinerà il Rettore a norma dell' art. 114, anderanno con quell' ordine, che sarà loro prescritto dal Prefetto. Dovranno in tale circostanza comparire tutti abbigliati uniformemente secondo vien determinato dagli Statuti.

137. Sarà vietato a' Convittori di uscire di Camerata, a meno che non debbano, o vogliano presentarsi al Rettore, o al Vice-Rettore nelle rispettive abitazioni, o che non sieno chiamati a vedere i parenti nel parlatorio. In tutt' i suriferiti casi dovranno essere scortati da un domestico, che il Prefetto loro accorderà. La mancanza a questa determinazione sarà imputabile al Prefetto, ed il Vice-Rettore dovrà cercarne conto in virtù delle sue attribuzioni.

138. Nel solo caso, che sieno fratelli, potranno i

Con-

Convittori comunicare con quelli di altre Camerate, ma sempre col permesso de' Prefetti rispettivi, e del Vice-Rettore, e per quel tempo, che il bisogno detterà.

139. I giuochi di carte, e di azzardo sono sempre proibiti, e solo sono permessi i giuochi di scacco, di bigliardo, od altri giuochi innocenti, quando si faranno senza danaro.

140. I Convittori non potranno conservare denaro anche in piccola quantità. Essi dovranno depositarlo presso il Vice-Rettore, che ne regolerà l'uso.

141. Sarà proibito a' Convittori di tenere armi di qualunque sorta. Quando si trovassero armi da fuoco, o da taglio, che sieno vietate dalle leggi, ciò sarebbe causa di espulsione pel convittore, e di destituzione pel prefetto della Camerata.

142. Non dovranno i convittori usare de' propositi indecenti, o ingiuriosi verso di alcuno, e non dovranno fare degli scherzi, o degli esercizj, che sieno pericolosi nella persona propria, o altrui. Ogni offesa portata a danno di alcuno per qualunque causa sarà punita rigorosamente.

143. I convittori non potranno ricevere castigo corporale. Le di loro mancanze saranno punite colla privazione della ricreazione, o di qualche vivanda, col banco della vergogna, e colla detenzione. La detenzione non potrà essere imposta, che dal Rettore: le altre punizioni potranno darsi dal Vice-Rettore, dai Prefetti, e da' Professori, inteso il Rettore.

TI-

TITOLO VII.

Disciplina.

144. Non potrà esser permesso, di pernottare nel Convitto ad altre persone, che a quelle designate in questi Statuti. Potrà esser lecito al Rettore, di fare eccezione a questo divieto in favore di qualche forastiere, che abbia relazione collo Stabilimento per circostanze particolari, e per pochi giorni.

145. Un parlatorio contiguo, per quanto è possibile, alla porta del Convitto, servirà per trattenere le persone, che verranno a visitare gli alunni. Sarà vietato l'accesso nell'interno, e specialmente nelle Camerate a qualunque persona.

146. Una infermeria in luogo ben esposto sarà destinata per gli Convittori ammalati. Questi saranno visitati dal Rettore, o dal Vice-Rettore una volta al giorno, ed assistiti dall'infermiere, e dal sott'infermiere.

147. Il medico, ed il chirurgo sono tenuti a visitare ogni giorno tutt'i convittori in generale, e più volte nella giornata coloro, che saranno infermi, se il bisogno lo esigerà. Cureranno eziandio tutti gli altri impiegati, che abitano nel Convitto.

148. È vietato a' convittori non infermi di entrare nella infermeria sotto qualunque pretesto.

149. Ogni Convitto avrà una Cappella per la messa quotidiana, e per gli altri esercizj religiosi. Mancando la

Cap-

Cappella interna potranno gli Alunni essere condotti nella Chiesa più vicina per l'indicato oggetto.

150. Dovrà esservi in ogni Convitto un locale per fare esercizj corporali, dapoichè averanno gli alunni terminate le scuole pomeridiane. Dove quello mancasse, anderanno a far delle passeggiate, e saranno destinati altri luoghi, dove possano divertirsi.

151. Una sala da mangiare accoglierà i convittori pel pranzo, e per la cena. Saranno in essa nelle ore determinate accompagnati dai Prefetti, presidendo il vice-Rettore come all'articolo 113.

152. Durante il pranzo, e la cena si terrà tutta la compostezza, e la decenza, che conviene agli alunni, che sono in educazione. I Prefetti, ed il vice-Rettore accostumeranno i Convittori a stare a tavola con proprietà.

153. Nel tempo della prima parte del pranzo, o della cena sarà da un convittore in giro data una lettura delle vite degli uomini illustri Napoletani ordinate a quest' uso.

154. Quando un Convittore avrà a tavola bisogno di qualche cosa, si rivolgerà al Prefetto della Camerata, per ottenere il permesso di domandarla.

155. Le camerate, i corridoj, le sale, e tutte le altre parti del Convitto, che potranno esser frequentate dagli alunni, saranno illuminate in tempo di notte.

156. L'orario, e l'adempimento del medesimo saranno regolati nel seguente modo:

I Prefetti faranno levare i convittori alle 6. di Francia

cia nelle vacanze, ed alle 5. e mezza nelle giornate di scuola.

Appena vestiti gli Alunni anderanno alla preghiera, che sarà fatta in comune in ogni Camerata. Quella, compreso il tempo per vestirsi, non durerà più di mezz'ora.

Finita la preghiera passeranno alla sala di studio, se il Convitto potrà averla, o resteranno nelle Camerate, per prepararsi alle lezioni per un'ora e mezza.

Terminato questo esercizio assisteranno alla messa, in fine della quale si reciterà alternativamente dal Celebrante, e da' Convittori il salmo *Exaudiat* coll' orazione pel Re.

Alle otto ed un quarto saranno da Prefetti condotti alle scuole, che dureranno fino alle 10. e mezza.

Dopo essere stati gli Alunni alle scuole del Liceo, passeranno a quelle di Lingua Francese, di Calligrafia, e di Disegno. Al mezzodì i Convittori anderanno a pranzo, che durerà tre quarti di ora. Dopo pranzo resteranno in ricreazione per altrettanto tempo. Si passerà in appresso allo studio camerale per mezz' ora. Alle ventun' ora saranno gli Alunni guidati da' Prefetti alle scuole del Liceo, le quali dureranno per gli soli convittori ora una, e mezza in tutte le stagioni. Dopo aver assistito alle scuole passeranno agli esercizj corporali fino alle ore 24.

A quest' ora reciteranno il Rosario alla SS. Vergine, e quindi passeranno alla sala di studio, o resteranno nelle Camerate, ove si occuperanno ore due e mezza nell' inverno, ed un' ora nell' està.

La mancanza dello studio alla sera nella stagione

esti-

estiva, verrà supplita dopo il sonno pomeridiano, che durerà un' ora e mezza.

Finito lo studio camerale della sera saranno gli alunni condotti alla cena, che durerà mezz' ora.

Dopo cena vi sarà ricreazione per altra mezz' ora.

Si farà la pregbiera, ed i Convittori anderanno a letto.

157. L' orario determinato nell' Articolo precedente dovrà esser soggetto al cambiamento necessario secondo il corso delle stagioni, com' è stato denotato all' articolo 114.

158. Le vacanze sono fissate nel modo seguente:

I. Tutt' i Giovedì, tutte le Domeniche, e le altre feste dell' anno di uno, o di doppio precetto.

Sarà data però lezione al Giovedì, se una festa sia caduta nel Martedì, o nel Mercoledì, o caderà nel Venerdì della stessa settimana, come ancora se si combinino insieme il Lunedì, ed il Sabbato feriale.

II. Dal dì 24. Dicembre fino al primo di Gennajo.

III. Dall' ultimo Giovedì di Carnovale fino al giorno delle Ceneri incluso.

IV. Dalla Domenica delle Palme fino al Mercoledì in *albis* incluso.

V. Dal primo di Ottobre fino al dì quattro di Novembre incluso.

159. Durante le vacanze i convittori saranno occupati moderatamente sotto l' assistenza de' Prefetti, e la vigilanza del vice-Rettore, per esercitarsi in quei lavori scolastici, che da' professori saranno loro assegnati, per ren-

rendere profittevoli ai medesimi anche i giorni feriali.

160. In tempo delle vacanze autunnali non sarà permesso ad alcuno de' Convittori di richiedere, o di far chiedere la licenza di passare nella propria casa. La dispensa da questa regola sarà del Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione. Nel corso delle suddette ferie saranno accordate a' convittori le uscite in campagna.

161. Queste uscite verranno regolate dal Rettore, e sempre per Camerate. I Prefetti saranno responsabili del buon ordine, e non acconsentiranno, che gli alunni loro affidati si ritirino dopo le 24. ore.

T I T. VIII.

Esercizj Religiosi.

162. Messa quotidiana, preghiera mattina, e sera. Rosario della Beata Vergine. Tutto come dall' articolo 156.

163. Saranno obbligati i Convittori una volta al mese di fare le loro confessioni Sagramentali.

Riceveranno il Sagramento dell'Eucaristia a consiglio de' proprj Confessori.

164. Col permesso del Rettore i Confessori destinati per le Camerate potranno venire nel Convitto ogni settimana, se lo crederanno utile, e necessario per gli alunni.

165. Il Rettore stabilirà in ogni anno il tempo opportuno per gli Esercizj Spirituali, i quali dureranno otto

 gior-

giorni. In tal tempo gli Alunni saranno dispensati dalle lezioni pomeridiane.

166. Nelle feste si farà una lezione di Morale dal Rettore, o dal Vice-Rettore, se saranno Sacerdoti, ed in difetto, la lezione si darà dal Prefetto d'ordine.

TITOLO IX.

Esami.

167. Si faranno alla fine di Aprile, e per la metà di Agosto da tutt' i Convittori, e Studenti accennati nell' art. 82. delle pruove de' loro profitti in iscritto, e saranno queste di analisi gramaticali, e di traduzioni per quelli, che assistono a' primi quattro Professori; di composizioni e risoluzioni di quesiti, o problemi per gli altri, che frequentano le scuole superiori.

168. Il numero di queste pruove è fissato ad una per ciascuna scuola, ma da eseguirsi da tutti gli alunni, che compongono la classe. Quelli poi che sono alla scuola di Rettorica ne faranno due, una in prosa Latina, e l'altra in verso italiano. La prosa latina potrà in una delle due pruove denotate nell' art. precedente essere cambiata con uno sperimento in lingua greca.

169. Assistendo i Convittori, e gli Studenti a più scuole saranno tenuti a soddisfare agl' impegni determinati per ciascuna di esse.

170. Il soggetto della pruova sarà fissato dal Profes-

sore

sore di accordo col Rettore, il quale darà sempre il giudizio definitivo in caso di disparere.

171. Si darà esecuzione a questo sperimento dagli alunni classe per classe nelle scuole medesime in presenza del Rettore, del Vice-Rettore, e del rispettivo Professore. Saranno quindi le carte scritte esaminate dal Professore.

172. Il giudizio, che darà il Professore, sarà in iscritto sulla stessa carta servita per la pruova, e consisterà in una delle seguenti caratteristiche — *Ottima*, *Buona*, *Mediocre*, *Cattiva*.

173. Quelle pruove, che avranno ottenute le due prime caratteristiche per giudizio del Professore, saranno vistate dal Rettore sempre, o dal Vice-Rettote, se avrà assistito allo sperimento, e quindi rimesse al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

174. I membri della Commissione della Pubblica Istruzione saranno incaricati dal mentovato Presidente di esaminare le carte loro rimesse. Eglino le contrassegneranno col proprio giudizio, e col proprio nome.

175. Non saranno inviate le pruove in iscritto fatte da' Convittori, che assistono a' primi quattro Professori del Liceo.

176. Le carte spedite al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione dai Rettori de' Licei dopo essere state giudicate dagli Esaminatori, saranno conservate, per tenerne conto nell' assegnazione de' premj, che s' imploreranno da S. M. in fine dell' anno scolastico.

177. Fra il giorno 12. ed il 24. di settembre si apriran-

 no

-no gli esami, per conoscere il profitto de' Convittori, e degli studenti del Liceo fatto in tutto il corso dell' anno scolastico. Il Rettore presederà assistito dal Vice-Rettore, e da' Professori in qualità di esaminatori. Saranno invitati anche personaggi distinti, ed uomini di lettere, per dare maggiore incoraggiamento, e promuovere l' emulazione ne' giovanetti.

178. Il più giovane de' Professori stenderà il processo verbale per ciascuna classe designando le materie, nelle quali si è fatto versare l'esame, ed i nomi de' Convittori, e degli Studenti esaminati. Sarà inoltre compilato altro processo verbale generale, in cui riepilogandosi i processi verbali particolari col nome e cognome di ciascuno degli esaminati, sarà indicata la classe, nella quale lo sperimento si è fatto, ed il giudizio, che ne ha dato il congresso.

179. Tutt' i processi verbali verranno segnati dal Rettore, dal Vice-Rettore, e da tutt' i Professori, e saranno inviati al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

180. Nella sala degli esami saranno chiamati eziandio i Maestri di Lingua francese, di Calligrafia, e di Disegno, i quali dopo gli sperimenti fatti nelle lettere, e scienze esporranno i Convittori alle pruove per la parte, che riguarda la loro rispettiva istruzione.

181. Il giudizio di ciascuno di questi Maestri sarà segnato sulle produzioni de' loro allievi, quando potranno avere la caratteristica di *Ottima*, e *Buona*. Questi giudizj dopo essere stati vistati dal Rettore saranno spediti con processi verbali, come nell' art. 179.

182.

182. Il Rettore nel rapporto, col quale accompagnerà la spedizione, farà le sue osservazioni sul merito di coloro, che si saranno più segnalati nelle pruove date di Lingua Francese, di Calligrafia, e di Disegno.

183. Nel luogo degli esami i Convittori si presenteranno in abito di uniforme; e nel tempo, in cui quelli si eseguiranno, essi dimostreranno la più grande decenza, e compostezza, ed osserveranno esatto silenzio.

184. Il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione dopo aver ricevuti tutt' i processi verbali consulterà la Commissione, la quale, osservando la qualità de' giudizj dati sul merito de' Convittori esaminati alla fine dell' anno scolastico, e tenendo presenti gli esami fatti, gli sperimenti eseguiti da' medesimi in Aprile, ed Agosto, ed il giudizio già dato da' membri, che la compongono, fisserà il numero, e la qualità de' premj, che dovrà domandare a S. E. il Ministro dell' Interno.

185. Ottenuta l' autorizzazione, il Presidente della Commissione invierà i premj ai Rettori colla indicazione di coloro, che gli debbono ricevere. Ciascun Rettore è incaricato di farne la distribuzione in quel modo più convenevole, che crederà, ad oggetto di render pubblica la grazia accordata dal Governo ai Convittori, ed agli Alunni, che si sono più segnalati nella letteratura, e nelle scienze.

186. Oltre gli esami periodici, ed annuali vi potranno essere altri esami straordinarj, qualora un Convittore, o studente volesse passare da una scuola all' altra. Questi esami si faranno sotto la presidenza del Rettore, che sarà assistito dal Professore, il quale dirige il petiziona-

 rio,

rio, e dall' altro, della cui scuola domanda di andare. Quando il giovanetto potrà far parte, ma non classe dell' altra scuola, allora soltanto il Rettore potrà condiscendere ad accordare il passaggio.

187. Questa stessa veduta terranno i Professori, ed il Rettore sul classificare i convittori per le scuole, che si aprono al principio dell'anno scolastico. L'esame, che avrà avuto luogo nel mese di settembre, servirà ancora a determinare i passaggi nel mese di novembre seguente. Per gli alunni nuovi poi, che si presenteranno all'apertura dell'anno scolastico, sarà sempre in risultato degli esami, che sosterranno, assegnata la classe, alla quale debbano appartenere.

TITOLO X.

Economia.

188. La stessa Commissione amministrativa, a cui è affidata l'amministrazione de' beni del Liceo, è incaricata ancora di quella de' beni del Convitto, e di tutte le percezioni, che s'incassano per qualunque titolo dalle famiglie de' Convittori a pensione.

189. Il titolo 9. della prima parte di questi statuti, per quanto è applicabile ai Convittori, è conservato tanto per le attribuzioni, che accorda, che per le dipendenze, e doveri, che determina.

190. L'Economo dovrà ogni sera farsi cifrare il giornale di consumo, e di vitto dal Rettore, o Vice-Rettore.

191.

191. La Commissione Amministrativa di un Liceo pagherà, oltre i soldi fissati all'Articolo 99. agli impiegati in quello denotati, anche i soldi, ed onorarj seguenti, cioè:

Al Prefetto di Camerata in Napoli duc. 8. al Prefetto di Camerata in Provincia duc. 7. — Maestro di lingua francese, che faccia lezione giornaliera duc. 15. — Idem che faccia lezione tre volte la settimana duc. 10. — Maestro di Calligrafia, che faccia lezione tutt' i giorni duc. 15. — Idem che faccia lezione tre volte la settimana duc. 10. — Maestro di Disegno, che faccia lezione giornaliera duc. 15. — Idem che faccia lezione tre volte la settimana duc. 10. — al Maestro di ballo duc. 10. — al Maestro di scherma duc. 10. — dovendo ambedue dar lezione tre volte ogni settimana.

Secondo lo stato discusso, oltre il vitto determinato nella Tabella di vittitazione, al domestico di Camerata ducati 4. — Facchino duc. 3. — Infermiere duc. 4. — Sott' Infermiere duc. 3 — Cuoco duc. 6. — Ajutante di Cuoco duc. 3. — Portinajo duc. 3.

Secondo lo stato discusso al Medico ordinario annui duc. . . . . Chirurgo idem . . . . Confessori di Camerate gratificazione annua . . . .

192. Il Rettore, il Vice-Rettore, l'Economo, ed i Prefetti, oltre il soldo fissato all'articolo 99. avranno intiero trattamento di tavola eguale a quello de' convittori.

193. Quei tra professori, a' quali sarà accordato l'alloggio nel Convitto, come nell' art. 73. potranno avere anche il trattamento; ed in tal caso rilasceranno duc. sei

 al

al mese sul loro soldo. Essi pranzeranno co' convittori alla stess'ora, ed avranno il vitto medesimo, che questi hanno.

194. Saranno determinate le abitazioni per tutti gl'impiegati, che dimorano nel Convitto. Il Rettore avrà tre migliori stanze, delle quali una per la Commissione amministrativa, se l'Intendente, o il sott'Intendente vorranno tenerla nel Liceo per comodo d'aver pronti i registri, e l'Archivio. Il Vice-Rettore avrà due stanze, e l'Economo altrettante. I Professori, che avranno alloggio in Convitto, avranno assegnata una, o due stanze secondo la capacità del luogo.

195. Per esser ammesso un Professore ad abitare nel Convitto, dovrà fare la domanda al Rettore, il quale ne implorerà l'autorizzazione dal Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione. Dappoicchè siasi quella ottenuta, la Commissione amministrativa ne sarà informata, ed abiliterà l'Economo a portare in esito la vittitazione, ritenendosi l'indennità dal soldo del Professore come dall'articolo 193.

TITOLO XI.

Corredo de' Convittori.

196. Tanto gli alunni a piazza franca intera, che quelli a mezza piazza, ed i Convittori a pensione dovranno avere il loro corredo, ed abbigliamento secondo il modello:

Un

Un letto compito — Un mobile per conservare gli abiti di una forma stabilita — Una piccola scanzia per riporre i libri — Un uniforme di castoro di color bleu con paramaniche, e collaretto di color celeste; gigli ricamati in oro alle falde, bottoni dorati colla leggenda L. R. in mezzo a tre gigli ne' Licei Reali; e colla leggenda C. R. ugualmente in mezzo a tre gigli ne' Collegj Reali — Calzoni dello stesso castoro, e colore. — camiciola di casimirò, — cappello con coccarda rossa, cappietto d' oro, e bottone, come sopra — camice di tela di lino n. 6. — salvietti n. 6. — tovaglie n. 6. — fazzoletti bianchi n. 6. — detti per la gola n. 6. tra quali due neri — calze di filo bianco paja 6. — reti di filo per la testa — due paja di scarpe — una posata di argento — un calamajo di ottone — un Crocifisso pel letto — i libri relativi alla sua classe — un abito per la casa di panno di Arpino grigio con sottoveste uguale — un' altro per l' està di tela, o di nanchina.

TITOLO XII.

Regolamento per lo vitto degl' Impiegati, e de' Convittori.

197. I Convittori avranno al mattino per colazione un biscotto di tre oncie per ciascuno con delle frutta.

Per pranzo in tutti i giorni tre piatti caldi, pane, e frutta: alla sera un piatto caldo, ed insalata.

Nel-

Nelle feste principali, e nel giorno della nascita di S. M. un piatto caldo di più.

Tanto al pranzo, quanto alla cena i grandi avranno di vino un terzo di caraffa per ciascuno, ed un quarto di carraffa i piccoli.

Al pranzo il pane pe' grandi sarà del peso di un quarto di rotolo, e di un sesto di rotolo pe' piccoli.

Alla cena avranno tutti indistintamente un sesto di rotolo di pane. A' piccoli, la carne, il pesce, ed i maccaroni saranno distribuiti a ragione di otto, ed a' grandi a ragione di sei a rotolo. Il baccalà sarà distribuito a sei a rotolo per tutti. Per la pasta minuta, l'avranno indistintamente a ragione di sette a rotolo. Il rotolo sarà stimato da per tutto a 33. once napoletane.

Le frutta saranno secondo la stagione.

Il Vice-Rettore invigilerà mattina, e sera all'esatto adempimento di ciò, ch'è fissato nella presente tabella, ed alla buona qualità de' viveri, che dovranno essere procurati coll' immediata assistenza dell'Economo.

Il prezzo del vitto de' convittori nel modo stabilito in questa tabella non potrà oltrepassare i grani venti al giorno per ciascun convittore. Il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione potrà fare qualche eccezione da questa regola generale.

STA-

STATUTI

PER GLI COLLEGI, E PER LE SCUOLE SECONDARIE

PARTE PRIMA

COLLEGI CON CONVITTO

TITOLO I.

Insegnamento.

Art. 1. In ogni Collegio con Convitto si daranno, e si faranno gli esercizj qui designati, cioè:

I. Di Catechismo di Religione, e di Morale, Gramatica Italiana, ed applicazione delle regole gramaticali ai classici con analisi gramaticale, Aritmetica pratica, Storia Sagra, e Geografia.

II. Esercizio di correttamente scrivere in italiano, Gramatica latina, ed applicazione delle regole gramaticali di questa lingua ai Classici con analisi gramaticale, Storia profana, mitologia.

III. Lingua latina sublime colla spiegazione de' classici prosatori, e poeti, che hanno maggior elevazione nello stile, e nè sentimenti, rilevandosi le grazie, e la precisione, per le quali si distinguono; Gramatica di lingua Greca, Antichità Romane, e Greche.

IV.

IV. Rettorica, Poesia italiana, e latina, applicazioni delle regole gramaticali ai classici greci con analisi gramaticale.

V. Filosofia, Etica, Dritto di Natura, e Verità della Religione Cattolica — Sintesi, ed analisi elementare.

VI. Matematica Sublime. — Fisica Matematica.

2. Il corso degli studj nel Collegio sarà ancora della durata di otto anni dovendosi eseguire per due anni gli esercizj descritti al n.° II. ed al n.° IV. dell' art. precedente, e per un solo anno gli altri esercizj: i libri de' quali dovranno far uso i Professori sono quegli stessi denotati nell'articolo 5. degli Statuti pe' Licei.

3. Oltre questo genere d' insegnamento i convittori avranno ancora le istruzioni da' Maestri di Lingua francese, di Calligrafia, e di Disegno.

4. Sono applicabili ai convittori de' Collegj anche gli articoli 120, e 121. degli Statuti pe' Licei.

TITOLO II.

Ispettori.

5. Gl' incarichi degl' Ispettori denotati negli articoli 26. e seguenti de' suddetti Statuti, per quanto riguardano l' insegnamento, la disciplina, e l' economia de' convittori de' Licei, sono applicabili ancora ai Collegj.

TITOLO III.

Impiegati del Collegio.

6. Tutti gl' Impiegati nel Collegio avranno lo stesso genere di nomina, la stessa dipendenza, e gli stessi doveri, che sono denotati ne' titoli rispettivi degli Statuti pe' Li-

Licei, bensì per tutto ciò, che riguarda le diverse parti del servizio determinato per un Collegio.

7. Il Rettore, il Vice-Rettore, ed i Professori de' Collegj saranno chiamati in tutte le funzioni pubbliche di rappresentanza, che avranno luogo nelle Provincie.

TITOLO IV.

Studenti.

8. Gli Studenti saranno istruiti, e regolati, come si è detto per gli studenti de' Licei.

TITOLO V.

Convittori.

9. La stessa disciplina, lo stess'orario, gli stessi esercizj religiosi determinati per gli convittori de' Licei saranno anche in osservanza per quelli de' Collegj.

10. Il Convittore, che vorrà essere esaminato per prendere i gradi dottorali presso la Regia Università degli Studj, o presso uno de' Reali Licei, dovrà esser prima esaminato da' proprj Professori, per conoscersi, se potrà sostenere gli esami de' gradi dottorali, ai quali aspira; e quindi otterrà il permesso di allontanarsi dal Collegio per andare a conseguirgli.

11. Il Rettore del Collegio dopo di aver chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del Presidente della Commessione della Pubblica Istruzione per accordarsi la licenza al Convittore, lo consegnerà ad uno de' suoi parenti, il quale lo accompagnerà nel Convitto del Liceo. Il suddetto Retto-

tore lo dirigerà a quello del Liceo, acciò abbia cura di disporre, che sollecitamente sia esaminato.

TITOLO VI.

Economia.

12. La Commissione amministrativa del Collegio sarà formata, come quella di un Liceo, e tutte le facoltà, che a questa sono accordate, e che sono applicabili ad un Collegio con Convitto, sono le stesse, delle quali vengono investiti i membri, che la compongono. Il titolo 10. della seconda parte degli Statuti de' Licei è in vigore anche pe' Collegj sotto l'anzidetta limitazione.

13. L'economo di un Collegio darà la cauzione di ducati 2000.

14. La Commissione amministrativa pagherà i soldi, e gli onorarj susseguenti, cioè al Rettore ducati 20. — Vice Rettore duc. 15. — Economo duc. 15. — Prefetto d'ordine duc. 10 — Prefetto di Camerata duc. 7. — Professore di Matematica sublime e di Fisica matematica duc. 24. — Professore di Filosofia, Etica, Dritto di Natura e di Matematica elementare ducati 24. — Rettorica, Poesia italiana, e latina duc. 24. — Lingua Latina sublime duc. 21. — Latina elementare duc. 20. — Lingua Italiana duc. 20. Ai Maestri di Lingua Francese, di Calligrafia, e di Disegno, si pagheranno i soldi, come sono determinati all' Articolo 191. degli Statuti pe' Reali Licei — Ai Domestici poi, ed agli altri Impiegati quivi denotati saranno pagati i soldi, gli onorarj, le grati-

fi-

ficazioni a norma degli Stati discussi di ciascuno de' Collegj.

15. Gli Articoli 192. e seguenti sino alla fine, che sono registrati ne' sudetti Statuti, saranno in osservanza ancora per gli Collegj.

PARTE II.

COLLEGJ SENZA CONVITTO, E SCUOLE SECONDARIE.

TITOLO I.

Insegnamento.

16. Ciascun Collegio, che avrà li sei Professori denotati nell'Articolo 14. degli Statuti pe' Collegj, avrà ancora l'istruzione, e l'insegnamento descritto all'Articolo 1.

17. La durata del corso degli studj sarà similmente di otto anni.

TITOLO II.

Ispettori.

18. Gl'Ispettori sono incaricati della vigilanza de' Collegj, e dell'osservanza de' doveri degl'Impiegati ne' medesimi. Quindi gli Articoli 26., e seguenti degli Statuti pe' Licei, per quanto essi prescrivono intorno la discipli-

na,

na, insegnamento, ed economia, sono in pieno vigore ancora pe' Collegj senza Convitto nella parte, che sono applicabili a questo genere di Stabilimento.

TITOLO III.

Impiegati nel Collegio.

19. Quegl' Impiegati, che saranno nominati da S. M. per la disciplina, e per l' insegnamento di un Collegio, saranno considerati, come quelli al Titolo 3. della prima parte di questi Statuti pe' Collegj tanto per le attribuzioni, che per gli doveri.

20. I bassi impiegati avranno gli stessi doveri, e la stessa dipendenza, che hanno quelli addetti ai Licei.

TITOLO IV.

Studenti.

21. Saranno gli Studenti regolati, ed istruiti, come quelli, che frequentano le scuole de' Licei, e de' Collegj con Convitto.

TITOLO V.

Economia.

22. Ove siavi la Commissione Amministrativa, questa avrà gli stessi incarichi di quella fissata pe' Collegj con Con-

Convitto all' Articolo 12. e seguenti di questi statuti.

23. L' Economo dovrà dare una cauzione corrispondente all'incasso delle rendite colla proporzione di ducati 2000. per ducati 6000. annui di rendita.

24. Sarà l' Economo nominato anche da S. M., presterà il giuramento di fedeltà in mano del Presidente della Commissione in Napoli, o in mano dell' Intendente della Provincia, o del sott-Intendente del Distretto, dove lo Stabilimento è situato, prima che si metta in possesso della sua carica.

25. I soldi, che si pagheranno agl' Impiegati, saranno a norma dello Stato discusso, che si farà ogni anno per ciascun Collegio.

TITOLO VI.

Scuole Secondarie.

26. Sono considerate Scuole secondarie tutte quelle, dove l' insegnamento non potrà ricevere quella estensione determinata pe' Collegj, e dove il corso degli studj non potrà essere ugualmente metodico, e progressivo.

27. Tutti quegli Articoli, che potranno applicarsi alle scuole secondarie, e che sono registrati negli Statuti de' Collegj, sia per le dipendenze, sia per le attribuzioni degl' Impiegati, sia per l' insegnamento, e per la disciplina, sono in perfetto rigore anche per questa qualità di Stabilimenti.

28. Dove la località, e le circostanze esigessero dell' ec-

l' eccezioni, il Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione è autorizzato a portare delle modificazioni a questi Statuti, adattandogli al bisogno delle scuole secondare, che domandano dalla sua avvedutezza simili provvidenze. Queste però dal Presidente della sudetta Commissione saranno date sempre riportandosi sulle stesse tracce disciplinari, per conservare, quanto sarà possibile, l' uniformità.

Firmato — FERDINANDO

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato.
Firmato, Tommaso di Somma.
Per copia conforme
Il Segretario di Stato Ministro dell' Interno.
De Tommasi.

Napoli 22. *Maggio* 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO DELL' INTERNO

A S. E.

IL SIGNOR

PRINCIPE DI CARDITO

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

SIGNOR

Ho letto con mia soddisfazione il Regolamento che cotesta Commissione ha redatto pel Collegio Medico-Cerusico, servendosi de' lumi de' Professori Signori Cotugno, e Ronchi per la parte scientifica, e del Sig. Canonico Jorio, per la parte disciplinare, ed economica.

Nel respingerlo quindi a cotesta Commissione da me approvato, può Ella, Sig. Principe, disporre che sia provvisoriamente in vigore.

Firmato — Il Marchese Tommasi.

REGOLAMENTO

PER LO COLLEGIO MEDICO-CERUSICO.

I.°

Istruzione.

1. L'Istruzione, che si darà a' convittori del Collegio Medico-cerusico sarà distribuita nelle seguenti quattro classi:

1.ª classe. . 1.ª Lezione. *Lingua Latina sublime con le prime nozioni della Lingua Greca.*
2.ª . . . . . *Matematica, e Logica.*
2.ª classe. . 3.ª . . . . . *Fisica.*
4.ª . . . . . *Chimica, e Farmacia.*
5.ª . . . . . *Notomia.*
3.ª classe. . 6.ª . . . . . *Botanica.*
7.ª . . . . . *Fisiologia.*
8.ª . . . . . *Patologia.*
4.ª classe. . 9.ª . . . . . *Materia Medica.*
10.ª . . . . . *Pratica Medica.*
11.ª . . . . . *Chirurgia.*

2. L'esperienze, e le Accademie si faranno una volta la settimana.

3. Il Calendario scolastico sarà dato dal Rettore ai

A Pro-

Professori, dietro l'approvazione del Presidente della Pubblica Istruzione.

4. Gli Alunni saranno obbligati ad assistere a queste lezioni in ogni anno, variandole secondo la classificazione, che ne sarà fatta dagl' Ispettori nel principio dell' anno scolastico. Alla sola anatomia assisteranno in tutto il decorso della loro permanenza in Collegio; ma per soli due anni dovranno assistere al Settore addetto al Collegio, potendo in seguito andare da qualunque altro Settore addetto agl' Incurabili, e fargli ancora da Preparatori.

5. Il Preparatore poi del Settore addetto al Collegio sarà scelto tra gli Studenti di pratica i più periti, ed anderà pel turno di due mesi per cadauno.

6. Gli Studenti esterni, che assisteranno alle lezioni del Collegio non potranno esser chiamati alla conferenza.

7. Nel solo teatro Anatomico sarà vietato agli Studenti esterni l'ingresso, perchè gli Alunni possano più agiatamente, e da vicino osservare le dimostrazioni.

8. Gli esami si faranno alla fine di Aprile, di Agosto, e di Dicembre in ciascun anno. Alla fine dell' anno scolastico si accorderanno de' premj a que' tra gli Alunni, che hanno ritratto maggior profitto nella loro istruzione.

9. I premj saranno fissati dal Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione sopra la diminuzione de' diritti della Laurea Medica.

10.

10. L' ultimo esame sarà fatto in presenza de' Professori della Facoltà dell' Università de' Regj Studj.

11. I giovani, che nell' esame dopo il primo anno scolastico non si troveranno idonei a passare alla seconda Classe, saranno conservati nella prima Classe per un altro anno; elasso il quale saranno dimessi, qualora nella fine dell' anno scolastico saranno riconosciuti dagli Esaminatori incapaci di promozione alla seconda Classe.

12. Il tempo destinato alla Istruzione teoretica, e pratica non sarà maggiore di anni sei, indi verranno congedati.

13. L' apertura delle scuole avrà luogo il giorno 5. di Novembre.

14. Le ferie straordinarie si daranno dalla vigilia di Natale sino al 2. Gennajo dell' anno segnente; dal Giovedì ultimo di Carnevale fino al primo Giovedì di Quaresima esclusivo; dalla Domenica delle Palme fino al Mercoledì in albis esclusivo; e dall' ultimo giorno di Settembre fino a' 5. di Novembre esclusivo.

15. Ogni Professore di concerto col Rettore sceglierà nella sua classe un giovane, che farà da Bidello.

II.°

Sorveglianza Scientifica, Economia, e doveri degl' Impiegati.

16. Gl' Ispettori nel numero di tre, e nominati da S. M. sorveglieranno la parte scientifica ed istruttiva del Collegio. Essi istituiranno gli esami, e coll' assistenza del Rettore, e de' Professori stabiliranno la classificazione de' Convittori.

17. I risultati degli esami, e della classificazione saranno comunicati al Presidente della Pubblica Istruzione.

18. L' Amministrazione Economica sarà regolata da una Commissione Amministrativa composta dal Rettore, da due Amministratori nominati dal Re, e dal Contabile del Collegio, e delle Cliniche, che farà le funzioni di Segretario.

19. La suddetta Commissione regolerà ancora la totale economia delle Cliniche.

20. Gl' introiti, ed esiti del Collegio, e delle Cliniche saranno regolati dalla stessa Commissione.

21. In ciascun mese sarà presentato il conto di quest' Amministrazione al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, per essere esaminato.

22. Il Rettore sarà il capo del Collegio. Egli invigilerà al buon ordine degli Alunni, ed all' adempimento de' doveri sì nell' Ospedale, che nelle Camerate. Deciderà in tutti i casi urgenti ed impreveduti, e poi ne ren-

renderà conto al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

23. Riceverà le suppliche degli studenti esterni, che vorranno intervenire alle lezioni del Collegio, e darà al Bidello rispettivo la licenza dell' ammissione.

24. Gioverà, che giri il più che sia possibile per le Scuole.

25. Dopo ogni lezione prenderà i rapporti dai Maestri, per riprendere i Collegiali mancanti al loro dovere, e per incoraggiare gli assidui, ed applicati.

26. Questi rapporti passeranno in mano degl' Ispettori del Collegio, per esser registrati a libro, e poi servire alla distribuzione de' premj in fine dell'anno.

27. Al Vice-Rettore saranno subordinati i Prefetti. Egli invigilerà all' osservanza dell' orario, al costume, ed all' applicazione degli Alunni. Renderà conto al Rettore de' loro andamenti. Visiterà almeno una volta la settimana gli Alunni relativamente alla pulitezza.

28. Esaminerà tutt' i libri, disegni, e figure, che potranno essere introdotti nel Collegio a danno del costume.

29. Avrà cura della Biblioteca, e delle raccolte di sostanze medicamentose, de' pezzi patologici, di strumenti cerusici, e di cose simili, che saranno stabilite nel Collegio. In queste ultime funzioni potrà essere assistito ed ajutato da uno de' Convittori a sua scelta.

30. Egli presederà al pranzo, e farà osservarvi il silenzio, e la lettura.

31. Siccome in mancanza del Rettore il Vice-Ret-

tore occuperà il suo posto; così questi si assumerà tutti gl' incarichi di quello in caso, che manchi.

32. Sempre che vi sono alunni in Collegio, non potranno contemporaneamente abbandonarlo il Rettore, ed il Vice-Rettore; e se non fosse provveduta ancora una di queste piazze, dovrà almeno lasciarsi alla custodia del Collegio il Prefetto d' ordine.

33. L' Economo del Collegio sarà anche l' Economo delle Cliniche.

34. L' Economo darà la vittitazione a' Collegiali per appalto ai prezzi, che saranno stabiliti. La suddetta vittitazione è fissata in una Tabella, dalla quale non si può dipartire sotto la sorveglianza del Rettore.

35. Nel tempo delle lezioni i Collegiali saranno sotto la dipendenza de'rispettivi Maestri. Saranno questi obbligati a far l' appello, chiamarli alla conferenza ogni giorno, e segnare nel rapporto quotidiano le mancanze, ed il merito degli alunni da consegnarsi al Rettore.

36. La durata delle lezioni sarà di un' ora e mezza per quei Maestri, che dettano, fanno degli esercizj, e delle esperienze; e di un' ora per gli altri.

37. Se un Professore vorrà esercitare i suoi alunni fuori delle ore assegnate per le lezioni, dovrà chiederne il permesso, e mettersi d' accordo col Rettore.

38. Ogni Professore avrà il suo Sostituto a norma de' Regolamenti dell' Università degli Studj.

39. Non potranno i Collegiali farsi esercitare da'Maestri particolari senza espressa licenza del Rettore.

40.

40. Il grado di considerazione de' Prefetti sarà immediatamente inferiore a quello de' Professori ,

41. I Prefetti dovranno conoscere i doveri degli alunni , e procurarne l' adempimento .

42. Eglino pranzeranno cogli alunni , dormiranno ne' medesimi dormitorj , e gli accompagneranno alle ricreazioni , alle passeggiate , ed in generale a tutte le uscite comuni .

43. Vi sarà un Prefetto col nome di Prefetto d'Ordine , che vigilerà su tutti gli altri , ne supplirà le veci in caso d'infermità , farà da Cappellano , e girerà per l'Ospedale durante l' istruzione de' giovani , che assistono .

44. Ad ogni Prefetto sarà dal Rettore assegnato un numero di giovani , di cui avrà cura particolare , e ne riferirà la condotta .

45. Non potranno i Prefetti abbandonare la Camerata di notte : al giorno usciranno col permesso del Rettore , o Vice-rettore ; ma senza lasiar mai solo l' Ospedale, e le Camerate, eccetto nelle ore di Scuole .

46. Avranno a vicenda la cura di sonare l' ora del risveglio , dello studio , delle scuole , del refettorio , del silenzio , secondo l' orario , di cui procureranno l' esecuzione .

III.

Ammissione degli Alunni.

47. Nessun giovanetto potrà essere ammesso nel Collegio prima dell'età di sedici anni compiti, nè dopo gli anni ventidue.

48. Dovrà essere esaminato dal Rettore sul Catechismo della Dottrina Cristiana, e de' doveri Sociali, e sulla lingua Latina, perchè ne conosca, quanto basta ad intendere le Istituzioni Mediche Latine. Qualora avrà solamente bisogno di esercizio maggiore in questa lingua, sarà affidato al Professore di belle lettere.

Se l'alunno trovasi inoltrato negli Studj, sarà classificato dagli Ispettori dietro l'esame, che ne dovranno prendere.

49. Gli Alunni nell'entrare dovranno pagare sei ducati per entratura, nove ducati al mese pel loro mantenimento, ed una mesata sempre anticipata. Il loro vitto sarà fissato in una tabella consegnata all' Economo; e sarà loro data dal Vice-rettore una tabella, dove sono notati gli oggetti, di cui dovrà ciascun convittore provvedersi nell' entrata.

50. Il corredo, di cui dovranno provvedersi gli alunni ammessi, per esser ricevuti in Convitto, è denotato nella seguente.

 TA-

TABELLA DI EQUIPAGGIO.

Un Letto con due scanni di ferro.
Una Coverta imbottita per l' Inverno.
Una Covertina per l' Estate.
Uniforme per uscire di casa.
Non meno di sei lenzuoli.
Non meno di sei salviette.
Non meno di due tovaglie.
Non meno di otto camicie.
Un baulle.
Una posata.
Un tavolinetto, ed una piccola scanzia.
Un Crocefisso.

31. Niuno potrà essere ricevuto, se non esibisca le fedi di Battesimo, e di vita e costume, fatte dal Parroco, e la fede del Decurionato del suo paese, di non essere inquisito; e di essere di buona condotta.

32. Dovrà ancora presentare un mallevadore, da cui si prende conto' del pagamento mensuale, e cui possa consegnarsi il giovane nel caso, che demeriti di rimanere in Collegio.

33. S' incaricheranno i genitori degli alunni di spedir le cambiali, e tutt' i pagamenti in testa al medesimo mallevadore, onde l' alunno non sia spesso obbligato ad uscir dal Collegio col pretesto di questi pagamenti.

IV.

Disciplina.

54. Non potranno gli alunni per qualunque motivo uscir dal Collegio senza espressa licenza del Rettore, e senza esser accompagnati; ed al ritorno dovran presentarsi anche al Rettore. Chi furtivamente esce dal Collegio ne sarà espulso, dietro il rapporto, che se ne farà al Presidente della Commissione.

55. Quegli, che saranno affidati ai Prefetti nell'uscire o in Camerata, o soli per qualche affare, non potranno separarsene; ed in caso di controvenzione il Prefetto sarà obbligato di riferirlo al Rettore.

56. Uscendo in Camerata niuno potrà comparire senza uniforme.

57. Il Rettore non permetterà agli alunni di andare a pranzo fuori del Collegio, meno che nelle feste principali dell'anno, affidandogli però a persone conosciute.

58. Non sarà permesso agli alunni di pernottare fuori del Collegio, anche nel tempo delle vacanze. Il Rettore solamente otterrà dal Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione il permesso di villeggiare ne' loro paesi a que' giovani, che si sono condotti bene nel corso dell'anno, e che hanno meritato nell'esame di Settembre la pubblica approvazione.

59. Sarà proibito agli alunni di recarsi all'Ospedale senza la veste di camera consueta. Sarà egualmente proibito di passeggiare nel cortile dell'Ospedale.

60.

60. Il Vice-rettore farà consegnarsi il cappello, ed abiti, con cui potrebbero gli alunni furtivamente uscire, gli chiuderà nel Guardaroba, per consegnarlo agli alunni, quando occorrerà.

61. Le passeggiate non potranno essere meno di due volte la settimana, nè senza un Prefetto.

62. Saran proibiti tutt' i giuochi di carte, e di azzardo di qualunque natura.

63. Saranno egualmente proibiti tutti gli esercizj pericolosi, tutt' i proposit indecenti ed ingiuriosi, e tutte le armi di qualunque natura.

64. Ogni collegiale dovrà esser fornito sempre di un uniforme, e veste di camera, ed il Vice-rettore gli visiterà per questa parte.

65. La scherma, il ballo, ed il suono degli strumenti saran vietati, menochè non siano permessi dal Presidente della Commissione.

66. Le mancanze degli alunni saranno punite colle privazioni della passeggiata, o della ricreazione, o colla diminuzione del vitto, o finalmente coll' espulsione dal Collegio.

67. Nelle ore di silenzio il Collegio sarà chiuso, e la chiave sarà in mano del Prefetto d' ordine.

68. Nella notte, sarà incaricato uno de' domestici a vicenda a vegliare, per mantenere accesi i lumi nella Camerata, ed impedire gl' incendj, ed ogni altro disordine.

69. Durante il pranzo, e la cena gli alunni osserveran-

ranno il più perfetto silenzio, e sarà data loro la lettura di qualche autore di storia medica.

70. A tutti gli esercizj religiosi, allo studio, al pranzo, ed alla cena dovran tutti trovarsi dal principio, e trattenersi fino al termine.

71. Gli esercizj religiosi quotidiani saranno segnati nell' Orario, e saran considerati come la parte più importante della disciplina. Questi sono la messa al mattino, la recitazione del Rosario la sera, e le preci al levarsi, e prima di andare a letto la sera.

72. Il Padre Spirituale del Collegio mettendosi di concerto col Rettore fisserà il tempo più opportuno per una omelia una volta in ogni settimana.

73. Nelle Domeniche oltre la messa si reciterà un Notturno della Vergine colle laudi; ed in un' ora, che sarà destinata dal Rettore il Padre Spirituale darà una lezione catechistica, colla quale gli alunni saranno ammaestrati ne' doveri di buon Cristiano, e di buon Cittadino.

74. Verranno ogni Sabato i Confessori dalle ore 23. a 24. Ma gli alunni non saranno obbligati a confessarsi, che una volta al mese: il farlo più spesso sarà in lor libertà.

75. Nel Mercoledì di Passione cominceranno gli esercizj spirituali per terminare il Mercoledì Santo.

V.

V.

De' Giovani, che debbono comunicare coll' Ospedale.

76. I Convittori incaricati della spedizione delle ricette, e della prestazione de' medicamenti agl' infermi, saran proposti dal Rettore del Collegio al Governo degl'Incurabili, e saranno scelti sempre i giovani più costumati, ed abili tra i pratici.

77. Solamente que' giovani, che dagl' Ispettori saranno stimati capaci di esercitare coll' assistenza agl' Infermi le scienze già apprese, potranno frequentare l'Ospedale.

78. Saran particolarmente chiamati dal Prefetto d'ordine alla lezione di chirurgia efficace nell' ora assegnata, ed indi ritorneranno nel Collegio.

79. Stabilmente dalle ore otto di Francia fino alle dieci assisteranno alla visita, e spediranno le ricette convenienti.

80. Quei, che faranno da Preparatori a' Settori, passeranno subito a' rispettivi Teatri. Gli altri passeranno alle Cliniche, ed indi entreranno nel Teatro del Collegio.

81. Il Prefetto d' ordine s' informerà, se nell' Ospedale occorrono operazioni rare, ed allora vi chiamerà tutt' i giovani a riserba de' soli studenti della 1. Classe.

82. Le mancanze degli Spedizionieri di ricette saran punite severamente.

83. Non potendo ordinariamente questi giovani assistere agli esercizj di Religione in comune, il Prefetto incaricato particolarmente di essi farà entrargli in Cappella in quel tempo, in cui gli vedrà liberi tanto per l' appel-

pello, e pel rosario, che per le preci alla sera, ma non potendo avergli tutti, si adatterà al maggior numero.

VI.

Disposizione del tempo.

84. Alle cinque di Francia risveglio.

Una mezz' ora sarà impiegata dagli alunni a vestirsi, ad alzare il loro letto, ed a recitare gli atti Cristiani in compagnia del Prefetto.

Alle 5 e mezza studio camerale.

Alle 7 e mezza, la Messa.

Dalle 8 alle 9 gli Studenti della prima classe rimarranno in ritiro nella Camerata.

Gli Studenti della seconda assisteranno alla Fisica.

Que' della terza alla Botanica.

E que' della quarta alla Pratica Medica.

I Pratici dovranno assistere alla lezione di Chirurgia efficace, secondo l'orario della Università de' Regj Studj: anderanno alle Cliniche, e finalmente a quel Teatro Anatomico, che a loro piacerà.

Dalle 9 alle 10 e mezza per la 1. classe vi sarà Matematica, e Logica.

Per la 2. ritiro in Camerata.

Per la 3. Fisiologia.

Per la 4. materia Medica.

Dalle 10 e mezza alle 12 si assisterà all' Anatomia Teoretica, e Pratica. A questa lezione interverranno tutti, e debbono vedere sino all' ultima dimostrazione. Ma dovran render conto di questa sezione i soli Studenti della seconda classe. Questo si eseguirà dal principio dell'anno

scor-

scolastico, mentre al presente restano obbligati a render conto quei della prima classe.

Dalle 12. alle 1 e mezza pomeridiana Refettorio, e ricreazione in tempo di està; ed indi riposo con silenzio; successivamente sarà diminuito il detto intervallo, finchè in tempo d' Inverno il Refettorio, e la ricreazione non oltrepasseranno un' ora.

In tempo di està a' 19 e mezza Italiane suonerà il risveglio.

In ogni tempo alle ore 10 sono tutti obbligati allo studio camerale.

Dalle 20 alle 21. studio camerale per quei della 1.ª classe.

Dalle 20 e mezza alle 21 e mezza quei della 2.ª classe assisteranno alla Chimica e Farmacia.

Quei della 3.ª alla Patologia.

Quei della 4.ª alla Chirurgia.

Dalle 21. alle 22 e mezza quei della 1.ª classe anderanno all' esercizio della Lingua Latina e Greca.

Dalle 21. e mezza alle ore 22 e mezza quei della 2.ª 3.ª e 4.ª classe staranno in ritiro.

Gli Spedizionieri di ricette distribuiranno i medicamenti agl' infermi, ed indi passeranno alle Cliniche.

Dalle 22. e mezza alle 24. sarà aperta la Cappella, per chi vorrà far la visita al Sagramento.

Quei della quarta classe passeranno alla Clinica, a cui sono principalmente obbligati i Pratici, i quali secondo le disposizioni, che daranno i Professori Clinici a proporzione de' bisogni degl' infermi, vi disimpegneranno degli

gli incarichi ad essi particolarmente affidati .

Gli altri faranno ricreazione in Camerata : alle 24. l' Appello, ed il Rosario , ed immediatamente dopo lo studio Camerale sino alle 2. in està , e successivamente accrescendosi , finchè in Inverno termina alle 3.

Dalle 2. alle 3. in està Refettorio e ricreazione ; ed alle 3. e mezza tutti dovranno trovarsi in letto, ed in silenzio .

Nell'Inverno poi dalle 3. alle 4. e mezza Refettorio, e ricreazione , ed alle 5. si troveranno in letto .

Nelle Domeniche il risveglio suonerà un'ora più tardi.

Indi tutti assisteranno alla Messa nell' ora solita , e reciteranno appresso le altre preci indicate nell'articolo 13.

In seguito tutti torneranno in Camerata, donde saranno chiamati all' esperienze Chimiche , che si faranno in Accademia .

Alle 12. Refettorio . La recreazione , ed il riposo , secondo il solito sino alle 19. e mezza .

Dalle 20. a 21. studio Camerale .

Dalle 21. alle 22. e mezza si disporranno per l' uscita .

Alle 21. e mezza si andrà al passeggio , da cui dovran ritirarsi alle ore 24. : Il resto sarà secondo il solito.

85. Nel Giovedì tutto è come nella Domenica . Solamente in cambio dell' Accademia di Chimica si terrà quella di letteratura , e di scienze mediche , nella quale sarà invitata tutta la gioventù studiosa con gli affissi, che conterranno il tema , dandosi ad ognuno il permesso di argomentare .

REGOLAMENTO GENERALE
PER LE SCUOLE CLINICHE.

1. Vi saranno per la Capitale del Regno quattro Cliniche, cioè la Medica, la Chirurgica, l' Ostetricia, e l'Oftalmica.

2. Ciascuna avrà un Professore in capo col nome di Direttore, un Professore aggiunto, e due Alunni assistenti. Questi due, scelti per concorso, pernotteranno nello Stabilimento ne'casi, in cui il Direttore, o l' Aggiunto lo crederà necessario. La loro occupazione non durerà, che un anno.

3. Vi sarà inoltre un Settore per tutte le Cliniche; e dippiù un impiegato col titolo di Guardaroba in ciascuna Clinica, il quale sarà risponsabile della consegna della mobilia, e degli utensili a quella appartenenti, e sarà sotto la direzione della Commissione Amministrativa del Collegio Medico-Cerusico.

4. L' economia verrà regolata secondo ciò, che si è detto negli articoli 18. 19. 20. 21. 33., e 34. de' Regolamenti del Collegio Medico-Cerusico.

5. Le Cliniche saranno tutte in corrispondenza tra loro, cosicchè dietro la dimanda del Professore di ciascuna di esse debbono à vicenda, e nel bisogno essere osservate da uno, o più Professori secondo il carattere della malattia, che si dovrà osservare.

6. Quando un infermo viene a morire, il professore della Clinica, cui apparteneva, inviterà gli altri per far-

 sene

sene la sezione, passando anche l' avviso a' rispettivi Alunni assistenti, ed Allievi, o siano Studenti Clinici.

7. Il Settore addetto alle Cliniche istituirà la sezione ad oggetto di rilevare con attenzione qualunque lesione vi si trovasse.

8. Il Professore della Clinica, ove l'infermo è morto, dovrà descrivere in una Tabella la malattia da quello sofferta, i rimedj adoperati, le mutazioni osservate nel cadavere etc. Il tutto verrà registrato nel Giornale Clinico.

9. Niun Professore di Clinica potrà inviare nell' Ospedale un infermo, che peggiorasse, dovendo nella sua Clinica osservare il progresso del male sino alla morte, e poi istituirne la sezione, come sopra si è detto.

10. Ciascun professore di Clinica potrà prendere in tutti gli ospedali civili della Capitale quegl' infermi, che nelle loro malattie presentano de' fenomeni particolari, e degni di essere con particolar cura osservati.

11. Il numero degl' infermi in ogni Clinica non potrà esser maggiore di 12.

12. Gli Ospedali, che cederanno dett'infermi, somministreranno all'Economo delle Cliniche ciò, che per essi giornalmente avrebbero dovuto prestare a titolo di vittitazione.

13. Vi sarà un Gabinetto Patologico comune a tutte le Cliniche. Il Direttore di questo Teatro sarà uno, de' quattro Direttori delle Cliniche, i quali si succederanno per giro secondo l' anzianità di servizio prestato alle Cliniche rispettive. L' esercizio della direzione del Gabinetto durerà un anno.

14.

14. Sarà nominato un Custode, il quale colla dovuta malleveria terrà in rigorosa consegna il Gabinetto Patologico. Di questo vi sarà un esatto inventario, del quale dovrà averne autentica copia il Presidente della Commissione dell' Istruzione Pubblica, ciascun Professore di Clinica, ed il Custode. L' originale sarà presso il Presidente della Pubblica Istruzione.

15. Questo Custode dovrà prestarsi a tutte le dimande de' Professori, e dovrà stabilmente trovarsi nel Gabinetto in tutt' i giorni, meno che ne' festivi, per quattr' ore della mattina dalle otto alle dodici, dovendo in sua presenza fare osservare agli Studenti, ed ai curiosi degli oggetti del Gabinetto tutto quello che riguarda la loro istruzione, o curiosità.

16. Le Sale Cliniche resteranno aperte in tutt' i giorni dell' anno scolastico.

17. I mesi feriali saranno destinati a ripulire il Locale, ed a riattare gli utensilj, l' equipaggio etc. per trovarsi tutto in buon ordine all' apertura del nuovo anno scolastico.

18. Le Sale saranno aperte ogni mattina quattr' ore prima del mezzo giorno per comodo degli allievi clinici.

19. Due ore prima del mezzo giorno il Direttore comincerà l' istruzione clinica a fianco ad uno degl' infermi. Ciò avrà luogo in tutt' i giorni scolastici designati nel Calendario della Regia Università.

20. L' Alunno assistente comincerà l' istruzione col riferire in iscritto la storia della malattia del suo infermo. In essa si darà carico degli antecedenti al morbo, del-

della semiotica, del carattere della malattia, del prognostico, delle indicazioni curative, e del metodo di cura. Il Direttore, udita la storia, profferirà dalla Cattedra un discorso analogo alla malattia; indi scenderà all' applicazione del caso in disamina, per approvare, o rettificare le idee dell' Alunno assistente. Finalmente, il Direttore fisserà il nome al morbo, e prescriverà il metodo di cura.

21. Nel tempo della istruzione l'Aggiunto siede a fianco del Direttore. Finita l' istruzione egli assisterà al Direttore nella visita istruttiva degli altr' infermi della Sala. Gli Alunni assistenti, e gli allievi saranno presenti.

22. Partito il Direttore, l'Aggiunto resterà in Clinica, per dirigere gli Alunni assistenti a scrivere sulle Cedole de' loro ammalati (che resteranno esposte al pubblico) le prescrizioni del Direttore esattamente, il nome del morbo, ed i sintomi, che offre il morbo al loro sguardo. Queste notizie offriranno all' Alunno i materiali per la storia della malattia, ed all' Aggiunto que' pel giornale Clinico.

23. Alla fine di ogni malattia l' Alunno assistente leggerà in pubblico la storia della malattia già curata, e la consegnerà al Direttore, il quale vi apporrà la sua firma, per indi passarla all' Aggiunto, cui servirà per la compilazione del giornale Clinico.

24. Il Professore Aggiunto noterà nel libro delle ricette quelle ordinate dal Direttore, e n' eseguirà una esatta

ta spedizione nella Farmacia Clinica. Gl' infermieri s' incaricheranno della Dietetica.

25. Finito il travaglio dell' Aggiunto, e degli Alunni assistenti, che ordinariamente giunge sino a mezzo giorno, lo Stabilimento sarà chiuso per darsi luogo alla vittitazione.

26. Circa le tre pomeridiane si riaprirà lo Stabilimento per comodo degli allievi, o siano studenti clinici, che debbono visitare gl' infermi. Questi allievi clinici saranno scelti dal Direttore, e non potranno esser ammessi alla visita senza la sua approvazione in iscritto.

27. Alle ore 23. e mezza il Direttore passerà la visita istruttiva a tutti gli ammalati alla presenza degli Alunni assistenti, e degli allievi clinici. L'Aggiunto, e gl'Infermieri assisteranno scrupolosamente alla visita.

28. Dopo la visita della sera l' Aggiunto travaglierà cogli Alunni assistenti, come nella mattina.

29. Alle ore due di notte la Sala sarà chiusa, ed il Guardaroba intimerà il silenzio alle persone di servizio. Un Infermiere, ed un Domestico resteranno di guardia la notte.

30. In ciascuna clinica, una volta la settimana si terrà pubblic'Accademia nel luogo destinato alla Cattedra. Uno degli Alunni assistenti, o degli Allievi Clinici sosterrà una *Tesi Clinica* ricevuta dal Direttore otto giorni prima, su di una malattia osservata nella Sala. Dopo letto il discorso dall' Alunno assistente, o dall' allievo, il Direttore ne farà dalla Cattedra delle utili applicazioni per profitto de' suoi allievi medesimi.

31.

31. Quando il Direttore per legittimo impedimento non può presentarsi allo Stabilimento, l'Aggiunto seguito dagli Alunni assistenti passerà la semplice visita agl'Infermi.

32. Ne' giorni di precetto sarà celebrata nella Cappella della Sala la Messa per vantaggio degl' infermi.

REGOLAMENTI PARTICOLARI.

1. Nella Clinica medica vi sarà un giovane Chirurgo, il quale eseguirà sollecitamente le operazioni della bassa Chirurgia, che possono occorrere nelle due Sale sotto l'ordinativa del Direttore, o di chi ne fa le veci.

2. L' Aggiunto nella Clinica ostetricia sarà incaricato della istruzione sulla Macchina Fantoniana, e sul Teatro Patologico per quella parte, che riguarda l' Ostetricia, su' pezzi morbosi, che vi si trovano, o che vi possano essere in appresso.

3. Pel servizio di questa Clinica vi sarà una donna assistente, ed un Alunno Ostetricante.

4. Gli allievi Clinici non vi avranno l' ingresso, che nel momento fissato dal Direttore.

5. Saranno prescelte per questa Sala le gravide rachitiche, come quelle, che per la loro cattiva conformazione hanno per lo più bisogno delle operazioni.

Napoli 1. Maggio 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO DELL' INTERNO

A S. E.

IL SIGNOR

PRINCIPE DI CARDITO

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

SIGNOR PRINCIPE

Ho rassegnati al Re i due Regolamenti per le scuole primarie de' Fanciulli, e delle Fanciulle, compilati da cotesta Commissione d'accordo co' Vescovi di Calvi; e di Potenza.

Avendoli S. M. sovranamente approvati, nel Real Nome lo partecipo alla Commissione medesima per la dovuta esecuzione.

Sono con distinta considerazione

Firmato = Il Marchese Tommasi.

A

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE PRIMARIE DE' FANCIULLI DI NAPOLI, E DEL REGNO.

1. In Napoli vi saranno tante scuole primarie di fanciulli, quante sono le parrocchie.

2. Ognuna di queste scuole verrà stabilita nel circondario di ciascuna parrocchia, la quale conterrà una parte proporzionata della popolazione della Capitale.

3. Al servizio di ogni scuola saranno addetti dieci preti scelti dalla Commissione della Pubblica Istruzione dietro le informazioni dell' Ordinario.

Nelle città più popolate del Regno le scuole, ed il numero degl' Istitutori saranno proporzionati al bisogno, ed al numero delle parrocchie.

4. Ogni prete avrà un' indennità di annui ducati 60. nella Capitale.

Le quantità, che si pagano da' Comuni delle Provincie per la pubblica istruzione si potranno dagli Ordinarj distribuire a que' tra preti, che saranno più adatti ad istruire i fanciulli.

Nelle Città, ove sono chiese Recettizie i partecipanti dovranno disimpegnare la primaria istruzione, dandosi loro a giudizio degli Ordinarj qualche piccolo soldo da' fondi comunali addetti alla pubblica istruzione.

5. I Parrochi saranno gl' Ispettori immediati delle scuole nelle rispettive parrocchie.

6. Il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione farà approvare da S. M. un determinato numero

d'Ispettori, per invigilare alla esecuzione de' regolamenti in vigore, e per rapportare alla Commissione periodicamente lo stato delle scuole, i loro bisogni, i progressi degli alunni, l'assiduità de' maestri, e le ricompense d'accordarsi agli uni, ed agli altri.

7. Per l'esercizio di tali scuole, secondo sarà meglio praticabile, saranno destinati i locali, che verranno designati ne' Monasteri soppressi, ed in mancanza di questi le sagrestie delle Chiese parrocchiali, le cappelle attualmente destinate alla istruzione morale, e religiosa della gioventù, o altre Chiese, che non siano di padronato particolare.

8. Il servizio, che si presterà da' parrochi, e da' preti nelle scuole primarie tanto della Capitale, che del Regno, sarà un titolo particolare per le ricompense d'accordarsi da S. M., per gli beneficj ecclesiastici, e uffizj addetti al loro stato.

9. Ogni parroco coll' intelligenza dell' Ispettore della Commissione d'Istruzione Pubblica fisserà le ore mattutine e vespertine, in cui debbano esercitarsi le scuole del suo circondario, secondo le particolari circostanze, usi, ed abitudini, che vi esistono; arti, e mestieri, che vi esercitano.

10. Il metodo normale ormai riconosciuto di universale utilità in tutta l'Europa sarà praticato in tutte le scuole primarie del Regno progressivamente.

11. I libri, che serviranno all' istruzione della gioventù nelle scuole primarie, saranno i seguenti:

1. Il metodo normale per imparare a leggere, e scrivere correttamente.

2. L'Aritmetica elementare.

3. Il Catechismo di religione.

4. I Doveri sociali adottati dal Governo.

12.

12. Vi saranno innoltre per la più estesa istruzione de' fanciulli altri libri elementari, e questi consisteranno in una breve e chiara gramatica italiana, negli Avvisi di buone creanze del Galateo, in un Catechismo di arti, ed in un altro di agricoltura, da insegnarsi tanto nella Capitale, quanto nelle provincie del Regno, secondo i bisogni delle popolazioni.

13. Ognuno, che vorrà intraprendere un'arte, o mestiere qualunque, sarà obbligato di presentare la matricola di aver assistito alle scuole primarie, di saper leggere e scrivere, il Catechismo di religione, ed i Doveri sociali.

14. Le donzelle nubili, che vorranno profittare delle beneficenze del Sovrano, di maritaggi, o di altre pie istituzioni stabilite a loro vantaggio, nol potranno altrimenti, che presentando la matricola medesima, come più ampiamente sarà specificato nel Regolamento per le scuole delle fanciulle.

15. Gli articoli 13., e 14. di questo Regolamento avranno luogo dal 1. Gennajo 1817. in avanti.

16. L'orario delle scuole primarie del Regno sarà regolato secondo le circostanze particolari, e le abitudini delle rispettive popolazioni.

17. I Parrochi, e gli altri istitutori spiegheranno, e adatteranno il catechismo agrario a qualche operazione pratica, e profitteranno dello stato della vegetazione nelle stagioni diverse dell'anno, per indicare col fatto ciò, che avranno già insegnato astrattamente.

18. Tutte le scuole di fanciulli, e fanciulle saranno sotto la dipendenza degli Ordinarj. I Decurionati avranno la ispezione sul profitto degli Allievi, e sulla esattezza

 del-

della istruzione. Eglino riferiranno agli Ordinarj, ed al Presidente della Pubblica Istruzione i disordini che crederanno doversi emendare.

I Preti addetti alla Pubblica Istruzione in caso di merito uguale saranno preferiti agli altri pretensori nella Collazione de' Beneficj Ecclesiastici, che si farà dagli Ordinarj.

19. Nella Capitale i parrochi rispettivi due volte l'anno invieranno lo stato delle scuole primarie al Presidente della Commissione d'Istruzione pubblica per mezzo degl'ispettori.

20. Nelle provincie i parrochi similmente due volte l'anno invieranno siffatti stati a' rispettivi Ordinarj, i quali gli faranno pervenire colle loro osservazioni al Presidente della Commissione stessa.

21. Questi stati saranno formati secondo il modello annesso alla fine di questo Regolamento.

22. Nella Capitale una volta l'anno vi sarà un esame generale de'fanciulli, in cui saranno premiati que'maestri, che avranno istituito un maggior numero di alunni, e quegli alunni, che avranno maggiormente profittato dell'insegnamento. V'interverrà il Presidente della Commissione d'Istruzione pubblica, e le altre Autorità, che saranno da esso invitate.

23. Questo esame avrà luogo ancora nelle città più popolate del Regno coll'intervento dell'Ordinario, se pur vi esista, e delle altre autorità costituite.

Ne' villaggi, e paesi di minor estensione avrà luogo l'istessa solennità alla presenza del parroco, del sindaco, e del decurionato.

24. Di queste sessioni generali si farà processo verbale, il quale sarà inviato al Presidente della Commissione d'Istruzione pubblica.

25. Tutti coloro, ai quali incumbe l'istruzione primaria, dopo il primo anno di esperienza, proporranno al Presidente della Commissione d'Istruzione pubblica le modificazioni, che crederanno convenevoli al presente Regolamento. La Commissione deciderà della loro importanza.

Approvato da S. M.

Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro dell' Interno
Firmato Marchese Tommasi.

Modelli degli stati semestrili.

Parrocchia A			*Istitutore* B				*Locale* C	
N. d' ordine degli alunni	Nomi, e Cognomi	Età	Condotta		Assiduità	Profitto	Da esser distinti	Osservazioni
			Morale	Religiosa				
								Data . . . . . Firmato l' istitutore Certificato dal Parroco

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE DELLE FANCIULLE DI NAPOLI, E DEL REGNO.

1. Vi saranno nella città di Napoli scuole gratuite di fanciulle a proporzione del bisogno di ciascun Quartiere.

2. Esse verranno servite da una maestra, e da una, o due aggiunte, o sia assistenti, secondo il numero delle fanciulle, che concorreranno in dette scuole.

3. La distribuzione delle scuole, e de' locali sarà fatta in guisa, che tutti risentir possano ugual vantaggio.

4. Nelle città del Regno, che oltrepassano gli ottomila abitanti, vi saranno due scuole di fanciulle servite ognuna da una maestra, o da un' aggiunta, o sia assistente.

5. In quelle, che hanno una popolazione fra i cinque, e gli ottomila abitanti, vi sarà una sola scuola, una maestra, ed un' assistente.

6. Finalmente in quelle di popolazione minore vi sarà una sola scuola, ed una sola maestra.

7. Nella Capitale le scuole gratuite delle fanciulle saranno pagate secondo il metodo attuale; nelle provincie anderanno a carico de' rispettivi Comuni.

8. Saranno conservate tutte le scuole gratuite attuali, che non sono mantenute a spese del Real erario; ma es-

esse saranno sottoposte a' regolamenti generali, ed alla Commissione d' Istruzione pubblica.

9. Saranno riguardate come scuole feminee secondarie tutte quelle scuole, che si tengono da Religiose ne' locali del loro ritiro a pensione, o gratuitamente.

10. Il titolo di scuola secondaria importa un' istruzione più elevata di quella, che si dà ordinariamente alle fanciulle nelle scuole primarie.

11. L' istruzione delle fanciulle nelle scuole primarie consisterà nell' insegnar loro le arti donnesche, e i doveri del diverso stato, che potrebbero eleggere, come più ampiamente nel §. seguente.

12. Vi saranno ad uso di tutte le scuole gratuite del Regno i libri seguenti 1. il metodo normale per imparare a leggere, e scrivere correttamente, 2. una breve e chiara aritmetica, 3. il Catechismo di religione, 4. i Doveri sociali adottati dal Governo; 5. il Catechismo de' doveri speciali delle donne, secondo il loro diverso stato, 6. finalmente quello di economia domestica.

13. Tutte le attuali maestre dovranno imparare il metodo normale, per la Capitale a tutto il corrente anno 1816., e nelle provincie a tutto il seguente anno 1817.

14. La Commissione dell' Istruzione pubblica è incaricata di facilitare, e compiere assolutamente l' esecuzione dell' articolo precedente ne' termini, e nello spazio di tempo sopra descritto.

15. Tutte le scuole feminee del Regno rimangono sotto la vigilanza ed ispezione immediata de' Vescovi, e de'

e de' parrochi delle rispettive città, o comuni.

16. Nella Capitale e Provincia di Napoli gl' Ispettori delle scuole primarie de' fanciulli destinati dalla Commissione d' Istruzione pubblica saranno altresì di quelle delle fanciulle.

17. Nelle provincie del Regno i Vescovi, i parrochi, o le persone, che i Vescovi stessi potranno incaricare, saranno gl'ispettori.

18. Le maestre della Capitale e provincia di Napoli ogni sei mesi rimetteranno lo stato delle loro scuole al Presidente della Commissione d' Istruzione pubblica per mezzo degl' Ispettori delle scuole primarie. Quelle delle provincie rimetteranno parimenti detti stati per mezzo de' parrochi rispettivi, i quali avranno cura di fargli pervenire a' Vescovi, e questi al Presidente della Commissione d' Istruzione pubblica.

19. Tutti gli stati delle scuole gratuite delle fanciulle saranno certificati da' parrochi.

In piedi del presente Regolamento si aggiunge il modello degli stati per le scuole feminee.

20. Il profitto, che faranno le fanciulle, e l' assiduità, ed impegno delle maestre saranno titoli speciali a meritare le beneficenze del Sovrano.

21. Alla fine di ogni anno vi sarà un esame generale per le scuole delle fanciulle. Questo esame sarà eseguito una settimana dopo quello, ch' è stato prescritto nel Regolamento per le scuole de' fanciulli, e colle medesime solennità.

22.

22. In tal giorno saranno ancora distribuiti i premj alle maestre, ed alle fanciulle, e specialmente i sussidj dotali a quelle, che si saranno maggiormente distinte. La Commissione d'Istruzione pubblica proporrà a S. M. i mezzi opportuni per que' Comuni, e per que'circondarj di parrocchie, dove non esistono pie fondazioni in beneficio delle fanciulle.

23. I Parrochi d'accordo colle maestre dei rispettivi circondarj fisseranno le ore del giorno da consacrarsi esclusivamente agli esercizj di religione.

Approvato da S. M.

Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro dell' Interno
Firmato Marchese Tommasi.

Modello degli stati semestrili per le scuole delle fanciulle.

Parrocchia A — *Maestra* B

N. d'ordine delle fanciulle	Nomi, e Cognomi	Età	Condotta Morale	Condotta Religiosa	Assiduità	Profitto	Da esser distinte	Osservazioni
								Data . . . . . Firmato dalla Maestra Certificato dal Parroco

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE PRIVATE, E PER GLI PENSIONATI.

Napoli 10. Luglio 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO DELL' INTERNO

A S. E.

IL SIGNOR

PRINCIPE DI CARDITO

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

SIGNOR PRINCIPE

Trovo giuste le osservazioni di cotesta Commissione contenute nel rapporto de' 29 prossimo passato Giugno sulle misure da prendersi, per evitare ogni inconveniente ne' pensionati, e nelle Scuole private. — Autorizzo quindi la Commissione medesima a poter chiudere i Pensionati, e le scuole private ogni qual volta i di loro Istitutori non si conformeranno a' seguenti tre articoli — 1.° Gl' Ispettori visiteranno i Pensionati nel mese di Maggio di ciascun anno, e fisseranno il numero degli allievi in proporzione della capacità del locale, de' Maestri, ed inservienti — 2.° Non si dovranno vedere donne ne' Pensionati, sia che appartengano alle famiglie degli Istituto-

 ri,

ri, siano, che facciano da serve — 3.° Gl' Istitutori saranno obbligati a dar la nota de' Professori *pro tempore*, che avranno per essere approvati dalla Commissione — Diranno il tenore dell' insegnamento, che intendono dare, e faranno noti i nomi de' Padri Spirituali, a' quali vogliono affidare la parte morale — In quanto poi alle Scuole private, dovranno esse uniformarsi alla parte, che sia loro applicabile — Le ripeto i sentimenti della mia perfettissima stima — Il Marchese Tommasi.

RE-

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE PRIVATE, E PER GLI PENSIONATI.

TITOLO I.

Scuole private di giovinetti.

Art. 1. Il Maestro, che vorrà aprire una Scuola privata, debbe farne la petizione al Presidente della Commissione dell' Istruzione Pubblica.

2. Il Presidente dietro i legittimi informi darà al petizionario il presente Regolamento, ed un quadro secondo il modello annesso N.° 1. nel quale sarà costui obbligato a descrivere il piano d' istruzione letteraria, scientifica, e morale, che crederà eseguire nel suo istituto, il quale completato rimetterà all' indicato Presidente.

3. Niuno, che domanda di aprire una Scuola privata, potrà ottenerne il permesso, se non si sarà prima conformato a quello, che prescrivono gli articoli 14. e 24. del Regolamento per la Regia Università degli Studj decretato da S. M. al 27 Dicembre 1815.

4. Non avranno bisogno di prendere gradi dottorali quei tra' maestri, che vorranno insegnare la calligrafia, i rudimenti del leggere, e dello scrivere, l' aritmetica pratica, la geografia locale, la scrittura mercantile, e le lingue straniere. Eglino saranno dal Presidente della Com-

 mis-

missione d'Istruzione Pubblica indirizzati ad uno degl' Ispettori Generali, che gli esaminerà, o farà analogamente esaminare sulle materie, che vorranno insegnare, quando i maestri apriranno la scuola in Napoli. Se i Maestri dimoreranno nelle Provincie, verranno diretti agl' Intendenti, o Sottintendenti per essere esaminati da coloro, che saranno destinati all' uopo.

Sul processo verbale rimesso dagl' Ispettori in Napoli, e degl'Intendenti, o Sottintendenti nelle Provincie il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione darà la sua approvazione, o disapprovazione.

5. Ogni maestro di scuola privata, che nel suo istituto riceverà de' fanciulli, sarà tenuto d'insegnare il Catechismo di Religione, ed i Doveri Sociali stampati dalla Commissione della Pubblica Istruzione.

6. Qualora il Presidente della Pubblica Istruzione troverà il petizionario fornito delle qualità, e de' requisiti prescritti da S. M., farà rapporto a S. E. il Segretario di Stato Ministro dell' Interno per ottenerne l' autorizzazione, e la patente. Senza la mentovata patente a niuno di coloro, che dipendono dalla Commissione di Pubblica Istruzione, sarà permesso di tenere scuola privata.

7. Ricevutasi dalla prelodata Eccellenza Sua la patente, il mentovato Sig. Presidente ne farà consapevole il petizionario, acciò possa fare il versamento del diritto di patente, che sarà di ducato uno da pagarsi presso la Segreteria della Pubblica Istruzione, quando la scuola voglia aprirsi nella Città e Provincia di Napoli, e di carlini sei

per

per le scuole, che vorranno aprirsi nelle altre provincie.

8. In quest' ultimo caso gl' Intendenti riceveranno i bollettini dal Presidente della Commissione; faranno incassare le somme, che pagheranno i maestri, rilasceranno a ciascuno di loro il bollettino cifrato, che indicherà la soddisfazione del diritto di patente; ed alla fine dell' anno invieranno un quadro denotante i diritti riscossi dai maestri, ed il denaro introitato, alla Segreteria della pubblica istruzione.

9. L' Intendente, presso cui si riceverà il diritto di patente, ogni volta che l' incasserà, ne avviserà il Presidente della Commissione. Il petizionario poi per parte sua rimetterà a quest' ultimo il bollettino cifrato, che dimostrerà il versamento eseguito.

10. Il maestro, che vorrà aprire la scuola nella Città, o nella Provincia di Napoli, sarà tenuto di persona, o per mezzo di altro individuo a ciò destinato, a segnare il suo nome sopra un registro, che si conserverà presso la Segreteria della Pubblica Istruzione. Egli riceverà un biglietto di ricevuta da colui, cui sarà stato pagato il dritto.

11. Eseguitosi, quanto è stato prescritto ne' tre ultimi articoli, si spedirà la patente al nuovo maestro: questa sarà segnata da S. E. il Segretario di Stato Ministro dell' Interno. Il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, subito che avrà rimessa la patente, ne darà comunicazione a S. E. il Segretario di Stato Ministro della Polizia Generale, per riconoscere il Maestro au-

torizzato ad aprire la sua scuola, e per sottometterlo alle leggi di polizia.

12. Ad oggetto di conservarsi, per quanto sarà possibile, l' uniformità del metódo e delle dottrine, ogni maestro autorizzato, come sopra, dovrà adoperare in preferenza i libri, che sono stati stampati per uso della pubblica istruzione.

13. Il Maestro di scuola privata non potrà negarsi di far visitare la sua scuola dagl' Ispettori Generali, o da chiunque altro destinerà il Presidente della Commissione.

14. Ogni volta, che una scuola sarà ispezionata, il Maestro sarà tenuto di dar conto della qualità dell' insegnamento. Se sarà egli trovato colpevole di trasgressione nel grado d' insegnamento, che darà senza autorizzazione, l' Ispettore farà chiudere l' istituto, e ne darà parte al Presidente della Commissione.

15. Alla fine di Giugno, e di Dicembre di ciascun anno il Maestro sarà nell' obbligo di dirigere all' indicato Presidente lo stato nominativo degli scolari, che frequentano la sua scuola, ed inoltre il nome, ed il carattere civile del padre spirituale, ch' eserciterà ne' doveri, e nelle pratiche di religione i suoi allievi.

16. La patente si rinnoverà al mese di Dicembre di ciascun anno pagandosene il diritto.

17. Se più maestri vorranno unirsi insieme in una scuola, per dare un corso di studj metodico e progressivo, sarà loro permesso di farlo. Ciascuno però dovrà essere autorizzato, e patentato individualmente per quel ramo d' insegnamento, che vorrà dare. Lo stesso dovere

avrà

avrà anche un maestro, il quale anderà ad insegnare in nua scuola privata di fanciulle.

18. Il maestro, che nella sua scuola insegnerà lingue straniere, sarà tenuto di prendere una patente; ma se vorrà insegnare ancora la calligrafia, i primi rudimenti del leggere e dello scrivere, e ciò ch' è denotato nell' articolo 4, dovrà munirsi di due patenti, e viceversa. Similmente il maestro, che per aver ottenuto i gradi dottorali presso la Regia Università degli Studj, sarà stato autorizzato a tenere scuola privata, per istruire gli allievi nella Letteratura, e nelle Scienze, dovrà prendere altra patente, se vorrà insegnare le lingue straniere.

19. Le scuole, nelle quali s' insegnano le arti del disegno; purchè non si dia ammaestramento di scienze, per conoscerne i principj teoretici, e le Accademie di scherma, di ballo, o di altro esercizio ginnastico non sono sotto la vigilanza e la protezione della Commissione della Pubblica Istruzione.

TITOLO II.

Scuole private di Fanciulle.

20. La Maestra, che vorrà dedicarsi all'istruzione delle fanciulle, dovrà eseguire ciò, ch'è prescritto nell' articolo 1.

21. Dal Presidente della Commissione saranno inviati alla maestra petizionaria un esemplare del presente Regolamento, ed un Quadro secondo l' annesso modello n. 2.:

 que-

quest' ultimo sarà rimesso alla Segreteria dell' indicato Presidente, come si è denotato nell' art. 2.

22. Colei, che vorrà in una scuola privata insegnare la gramatica italiana, o latina, la poesia, ed ogni altro ramo di letteratura, oppure le scienze, dovrà prendere i gradi dottorali nella forma, e nel modo, ch' è ordinato dal decreto del 27. Dicembre 1815. intorno alla collazione de' Gradi Accademici. Che se la maestra limiterà il suo ammaestramento alla istruzione primordiale, e pratica, o alle lingue straniere, allora non sarà tenuta a prendere alcun grado dottorale presso la Regia Università degli Studj.

23. Non sarà permesso di aprirsi una scuola privata di fanciulle, se la maestra non sappia almeno il leggere, lo scrivere, l'aritmetica pratica; il catechismo di religione, e i doveri sociali, perchè tutto ciò dovrà insegnare indispensabilmente. Le unioni di fanciulle in quelle case, dove non s' insegnano, che i soli lavori donneschi, non sono sotto la protezione e la vigilanza della Commissione della Pubblica Istruzione.

24. I diritti di patente fissati per le scuole private di giovinetti saranno gli stessi di quelli, che debbonsi pagare per le scuole private di fanciulle.

25. Sarà responsabile la maestra, se ammetterà nella sua scuola altre maestre, o altri maestri, che non sieno rispettivamente alla loro istruzione patentati, o graduati presso la Regia Università degli Studj. Sarà chiusa immantinente la scuola, se si troverà dall' Ispettore, che sie-

si

sia commessa una trasgressione contra quest' articolo, considerandosi la scuola come non autorizzata.

26. Il contenuto negli altri articoli compresi sotto il Titolo 1., in quanto puol' essere applicabile alle scuole private di fanciulle, debb' essere esattamente osservato anche dalle maestre.

TITOLO III.

Pensionati di Giovinetti.

27. Per potersi aprire un Pensionato, conviene dirigerne la petizione colla indicazione della casa, dove s' intende aprirlo, al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione, il quale prenderà gl' informi convenienti, com' è denotato nell' art. 2.

28. Quando gl' informi ricevuti saranno favorevoli, il mentovato Presidente incaricherà uno degl' Ispettori Generali, perchè accompagnato dal petizionario si porti nella casa designata, onde riconoscerne la capacità, e l' opportunità. L' Ispettore farà rapporto al Presidente, esponendogli il suo parere sopra i due divisati oggetti, e fisserà il numero degli allievi, che potranno esservi accolti.

29. Trovandosi regolare d' inerirsi alla domanda del Capo del Pensionato, gli sarà spedita una copia di questo Regolamento, ed un quadro secondo il modello segnato n. 3., che dovrà essere da lui dettagliato sotto le rispettive rubriche, per conoscersi il piano di educazione letteraria, scientifica, morale, e civile, che intende seguire.

30. Completato che sarà il quadro, verrà inviato alla Segreteria della Commissione con indirizzo al Presidente della medesima.

31. Il Capo del Pensionato potrà ammettere ad insegnare nel suo Istituto que' Professori, i quali si trovano graduati presso la Regia Università degli Studj, ma non potrà esser loro permesso altro insegnamento, che quello a cui si trovano abilitati in virtù de' Gradi Dottorali a medesimi accordati. Similmente potrà chiamare all' istruzione de' suoi allievi i Maestri denotati nell' articolo 4., ma questi dovranno esser patentati.

32. Se il Capo di un Pensionato vorrà prender parte nell' insegnamento de' suoi allievi, non gli sarà permesso di farlo, senz' aver prima ottenuto il Grado Dottorale, o la Patente, secondo è prescritto nell' articolo precedente.

33. Gli altri maestri graduati presso la Regia Università degli Studj, e che saranno ammessi ad istruire gli allievi del medesimo, non saranno obbligati a prendere la patente.

34. Il Capo del Pensionato sarà responsabile, che i professori, e maestri abilitati ad ammaestrare i giovinetti dello Stabilimento da lui diretto, non oltrepassino i limiti di quella istruzione, per la quale sono stati approvati o in virtù de' Gradi Dottorali, o delle patenti.

35. In ogni Pensionato dovrà insegnarsi il Catechismo di religione, ed i Doveri Sociali stampati dalla Commissione della Pubblica Istruzione; e si dovranno adoperare

rare

rare in preferenza i libri pubblicati dalla medesima a norma dell' articolo 12.

36. Ne' Pensionati non dovranno vedersi donne, sia che queste appartengano alle famiglie di coloro, che ne sono i Direttori, sia che facciano da serve, sia ch' esercitino qualunqne altro impiego.

37. Per l' autorizzazione de' Pensionati, e per la spedizione della patente ai Capi de' medesimi, il Presidente della Commissione praticherà ciò ch' è prescritto sotto il Titolo 1. Il diritto di patente che dovrà pagarsi per un Pensionato da aprirsi in Napoli sarà di ducati due, e per un Pensionato di provincia sarà di ducato uno.

38. La patente del Capo di un Pensionato dovrà pure rinnovarsi al mese di Dicembre di ciascun anno.

39. Ogni Pensionato sarà soggetto alla visita, come si è detto all' articolo 13., ed il Capo del Pensionato sarà tenuto di somministrare tutti gli schiarimenti all' Ispettore Generale, o a chiunque altro dal Presidente sarà incaricato dell' ispezione dell' Istituto. Alla fine poi di Giugno, e di Dicembre di ciascun anno si dovranno inviare gli stati nominativi, com' è denotato all' articolo 15.

40. Se il Capo di un Pensionato vorrà ricevere un nuovo professore, o maestro per altro ramo d' istruzione, che crederà convenevole di aggiungere nel suo Istituto, dovrà farne la proposta al Presidente della Commissione, per verificarsi ne' registri, se sia il nuovo precettore Graduato, o patentato. Lo stesso egli praticherà, se vorrà rimpiazzare un antico professore, o maestro con altro nuovo.

41. Nel corso dell' anno volendosi cambiar casa dal di-

direttore di un pensionato, dovrà egli darne comunicazione al Presidente della Commissione, il quale destinerà un Ispettore Generale, che fisserà il numero degli allievi in proporzione della capacità del locale, e così pure quello de' maestri, ed inservienti, che potranno abitarvi. A tal oggetto nel mese di Maggio di ciascun anno è stabilito di farsi una visita dagl' Ispettori Generali in tutti i pensionati di Napoli. Sarà osservato lo stesso sistema ne' pensionati delle provincie per mezzo delle persone, che destineranno all' uopo gl' Intendenti, o anche il Presidente della suddetta Commissione.

42. Sono responsabili i Capi de' pensionati di tutti i disordini, che potranno aver luogo ne' loro Istituti, giacchè loro sono particolarmente affidati i giovinetti da rispettivi genitori, e tutori.

43. La Commissione della Istruzione pubblica non s' ingerirà, e non prenderà conto dell' economia de' pensionati.

TITOLO IV.

Pensionati di Fanciulle.

44. Il Pensionato di fanciulle potrà aprirsi, praticandosi da colei, che vorrà farne la directrice, tutto ciò che pe' Capi de' Pensionati di giovinetti trovasi prescritto negli Articoli 27, 28, e 29, di questo Regolamento. Il quadro segnato n. 4 sarà inviato alla direttrice dell' Istituto da aprirsi, ed ella avrà la cura di dettagliare l' occor-

corrente nelle rubriche, e di rimetterlo adempiuto al Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione.

45. La Direttrice di una Casa di educazione di fanciulle tanto nella parte d' insegnamento, che vorrà prendervi, tanto nell' ammissione de' professori, e maestri, o anche delle maestre, che vorrà scegliere per l' istruzione delle allieve, sarà tenuta a conformarsi agli articoli contenuti sotto i Titoli II. e III. di questo Regolamento, che hanno riguardo a quest' oggetto.

46. Nelle case di educazione di fanciulle non potranno coabitarvi uomini sotto qualunque ragione, o pretesto, e non potranno nemmeno esservi chiamati al servizio. È solo permesso ai professori, a' maestri, ed al padre spirituale di prestar la loro assistenza alle allieve, e sempre sotto la vigilanza della Direttrice, ma non potranno essi abitare nell' Istituto.

47. L' autorizzazione per aprirsi una Casa di educazione di fanciulle, i diritti, e la rinnovazione delle patenti saranno regolati, com' è prescritto negl' Articoli 37. e 38.

48. La Direttrice di una casa di educazione di fanciulle sarà tenuta a tutti i doveri di dipendenza tanto per l' ispezione, che per l' ammissione de' nuovi maestri, o delle nuove maestre, e per la spedizione degli stati semestrali, com' è ordinato dagli art. 39., e 40.

49. Il numero delle fanciulle, che potranno esser riunite per coabitare, e quello delle maestre e serve, sarà fissato in ogni nuova abitazione, come si è detto pe' pensionati de' giovinetti nell' art. 41.

50. Pe' disordini, che potranno nascere nelle case di educazione di fanciulle, saranno responsabili le direttrici delle medesime.

51. Non si potranno presentare ricorsi al Presidente della Commissioue dell' Istruzione Pubblica per oggetti relativi all' economia de' Pensionati di fanciulle, essendo tai interessi di convenzione tra particolari.

52. Se vi saranno case, nelle quali pernotteranno fanciulle, e nelle quali l' istruzione sarà rivolta al sol' oggetto d' insegnar loro de' lavori donneschi, quelle resteranno sotto la vigilanza della Polizia, e la Commissione della Pubblica Istruzione non prenderà alcuna cura di tali riunioni.

N.° I.

N.° I. *Quadro indicante l' istruzione che si vuol dare in una Scuola privata di giovinetti.*

PROVINCIA	DISTRETTO	COMUNE	COGNOME E NOME del Maestro	OGGETTI d' insegnamento scientifico letterario, e morale	GRADI DOTTORALI ottenuti dal Maestro	OGGETTI d'istruzione pratica, o primordiale	COGNOME E NOME del P. Spirituale e sue qualità civili

PRATICHE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

N.° II. *Quadro indicante l'istruzione che si vuol dare in una Scuola privata di fanciulle.*

PROVINCIA	DISTRETTO	COMUNE	COGNOME E NOME della Maestra	OGGETTI d'insegnamento scientifico letterario, e morale	GRADI DOTTORALI ottenuti dalla Maestra	OGGETTI d'istruzione pratica, o primordiale	ARTI donnesche	COGNOME E NOME e qualità civile del Padre Spirituale

PRATICHE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

N.° III. *Quadro indicante l'istruzione che si vuol dare in un Pensionato di giovinetti*

Provincia	Distretto	Commune	Cognome e Nome del Direttore	Stato d'insegnamento primordiale, o letterario, o scientifico			Stato d'insegnamento di arti, e di esercizj ginnastici		Stato d'insegnamento di religione, e morale		Cognome, Nome, e qualità civile del P. Spirituale
				Qualità dell' istruzione	Autori	Professori, loro gradi dottorali, o patenti	Qualità dell' istruzione	Maestri con patenti, o senza	Qualità dell' istruzione	Autori	

PRATICHE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

N.° IV. *Quadro indicante l'istruzione che si vuol dare in un Pensionato di fancinlle.*

Provincia	Distretto	Comune	Cognome e Nome della Direttrice	Stato d'insegnamento primordiale, o letterario, o scientifico			Stato d'insegnamento di arti, o manifatt. donnesche		Stato d'insegnamento di religione, e morale		Cognome, Nome, e qualità civile del P. Spirituale
				Qualità dell' istruzione	Autori	Professori, o Maestre, e loro gradi dottorali, o patenti	Qualità dell' istruzione	Maestri, o Maestre con patenti, o senza	Qualità dell' istruzione	Autori	

PRATICHE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Napoli 21. Agosto 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO DELL' INTERNO

A S. E.

IL SIGNOR

PRINCIPE DI CARDITO

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

SIGNOR

Avendo rassegnato a S. M. il Regolamento formato da cotesta Commissione per le scuole Nautiche di Sorrento, ch' Ella mi rimise con suo rapporto de' 15 dello scorso Maggio, si è degnata la prelodata M. S. approvarlo.

Io la incarico a disporne l' esecuzione.

Sono, Signor Principe, con sensi di perfetta considerazione

Firmato — Il Marchese Tommasi.

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE NAUTICHE.

§. I.

Corso d' insegnamento.

1. Ogni Scuola Nautica avrà il corso dell' insegnamento diviso in quattro classi.

2. Nella prima, che sarà riguardata come scuola primaria, s' insegneranno il leggere, e scrivere secondo il metodo normale, i primi elementi di aritmetica, e di lingua italiana, ed il catechismo di morale, e di religione.

3. Questa scuola verrà servita da un Maestro, e da un Aggiunto, i quali saranno obbligati a fare lezione due volte al giorno, secondo si pratica in tutte le scuole primarie del regno.

4. Nella seconda classe si ammaestreranno gli Allievi nella calligrafia, continuando la gramatica italiana, nell' aritmetica completa, geometria piana, e solida, nella geografia, e nella fisica elementare.

5. Il corso degli studj di questa seconda classe sarà terminato in due anni nella maniera seguente:

Nel primo anno nelle ore mattutine s' insegnerà l' aritmetica completa, e la geometria piana. Nelle ore vespertine si darà lezione di calligrafia colla continuazione della gramatica italiana, e della geografia.

Nel

Nel secondo anno nelle ore matutine si farà lezione di geometria solida, e de'primi elementi di fisica; nelle vespertine poi si proseguirà lo studio sulla lingua italiana, e sulla geografia. Questa scuola avrà un solo Professore, oltre il Maestro di Calligrafia.

6. Nella terza classe s' insegneranno nelle ore mattutine i primi elementi di algebra fino alle equazioni indeterminate di secondo grado, e la trigonometria piana, e sferica: nelle vespertine poi le nozioni del calcolo de' logaritmi, e la geometria pratica.

Gli Alunni di questa scuola saranno esercitati da un solo Professore, ed il corso di questi studj verrà completato in un anno.

7. Nella quarta, ed ultima classe verranno insegnati gli elementi di statica, e d' idrostatica, di nautica teorico-pratica, e d'idrografia, e la sfera celeste, come pure la calligrafia, la lingua francese, e la lingua inglese.

Il corso degli studj di quest'ultima classe sarà completato in due anni. Nel primo i giovanetti verranno esercitati da un solo professore nelle lezioni di statica, ed idrostatica nelle sole ore matutine. Nel secondo similmente nelle ore mattutine si eserciteranno dallo stesso Professore nello studio della sfera celeste, della nautica teorico-pratica, e della idrografia.

I giovani studiosi nelle ore vespertine tanto del primo, che del secondo anno si eserciteranno nello studio della lingua francese, in quello della lingua inglese, e nella formazione di un bel carattere, assistendo alla istruzione del Maestro di Calligrafia.

8. L'

8. L'anno scolastico sarà regolato secondo quel che viene prescritto ne' regolamenti per le scuole primarie, e secondarie del Regno già approvati da S. M.

9. Il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione determinerà l'orario, che dovrà esattamente seguire ciascun Professore nel corso delle sue lezioni.

§. II.

Degli esercizj scolastici, e ginnastici de' giovani alunni della scuola nautica.

10. Gli esercizj scolastici, e ginnastici de' giovani alunni delle scuole nautiche saranno principalmente diretti alla miglior cognizione teorica, e pratica di tutto ciò, che riguarda la navigazione.

11. I teoremi, che loro si proporranno a dimostrare, ed i problemi da sciogliere, saranno sempre diretti a rischiarare qualche parte della scienza della navigazione, e tutto ciò, che vi ha rapporto.

12. Oltre quegli esercizj scolastici di simil genere, che avranno luogo in un giorno di ogni settimana, vi saranno due esami generali alla metà di Maggio, ed alla fine di Settembre, come si pratica negli altri Stabilimenti di Pubblica Istruzione. In questi esami saranno indicati i nomi, la morale, il profitto, l'abilità de' giovani, che si saranno più distinti, affine di raccomandargli alla Sovrana beneficenza.

13. Gli esercizj ginnastici de' prelodati alunni si ridur-

durrano principalmente all' arte del nuoto, al maneggio degli strumenti nautici, de' sarziami delle vele, alla condotta del timone, e alle manovre delle vele.

14. Non si mancherà inoltre di far loro acquistare una cognizione pratica di tutte le parti di un bastimento, delle macchine, che vi si osservano, egualmente, che dell' uso e maneggio dell'ascia, della sega, della scure, dello scalpello, e di tutti gli altri strumenti necessarj alla costruzione de' bastimenti.

15. Finalmente si darà loro cognizione dell'attacco, e della difesa di navigli.

16. Le scuole nautiche, così quelle, che si trovano già strabilite, come altre, che in qualunque parte del Regno potranno stabilirsi, verranno regolate tanto per ciò, che riguarda gli esercizj scolastici, quanto per gli ginnastici uniformemente.

17. I Professori di dette scuole saranno obbligati, al pari che si pratica in tutti gli altri Stabilimenti di Pubblica Istruzione del Regno, d' inviare al Presidente della Commissione di Pubblica Istruzione gli stati trimestrili delle loro scuole, giusta il modello adottato per le scuole primarie.

18. Questi stati verranno raccolti dal Sindaco, o dal soggetto, che S. M. si degnerà di nominare Ispettore speciale delle scuole nautiche, e diretti dal Presidente della Istruzione pubblica.

ISTRUZIONI

PER GL' ISPETTORI GENERALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Napoli 14. Febbrajo 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO DELL' INTERNO

A S. E.

IL SIGNOR

PRINCIPE DI CARDITO

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

SIGNORE

Sua Maestà il Re, cui ho rassegnato le Istruzioni compilate da cotesta Commissione per determinarsi le attribuzioni degl' Ispettori nominati in rimpiazzo degli aboliti Giurì, si è degnata approvarle.

Le respingo quindi alla Commissione medesima approvate, affinchè si serva disporne l' adempimento.

Sono con distinta considerazione.

Firmato — Marchese Tommasi.

ISTRUZIONI

PER GL'ISPETTORI GENERALI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

1.° Gl' Ispettori Generali sono destinati per vegliare alla esecuzione degli Statuti e Regolamenti de' Reali Licei, e Collegj, e delle Scuole Secondarie del Regno, come pure per attendere alla disciplina, ed all' insegnamento de' Pensionati, e delle Scuole Private.

Gli articoli, che sono relativi alle loro attribuzioni, e che sono descritti negli Statuti, e Regolamenti fatti per tali Stabilimenti e Case di educazione debbono essere dagl' Ispettori esattamente osservati.

2.° Non avranno precedenza gl' Ispettori tra loro, ma in ogni caso, in cui fosse necessario di determinarla, sarà fissata dall'anzianità di servizio prestato nella istruzione pubblica del regno, riconosciuta coll' esibizione de' decreti.

3.° Ogni Ispettore Generale, il quale sarà inviato nelle provincie del regno, dovrà incaricarsi di eseguire ciocchè in detti Statuti, e Regolamenti è denotato; e qualunque Stabilimento, ed anche le Scuole Primarie saranno sotto la sua dipendenza, siano tali Istituti nel luogo, ov' egli momentaneamente si trova, sieno in altro luogo, ov' egli crede di dovere andare; purchè restino in

 quel-

quelle provincie, che dalla Commissione della Pubblica Istruzione gli sono state destinate, per essere visitate.

4.° Gl'impiegati nella Pubblica Istruzione possono portare i loro reclami all'Ispettore, che si trova in visita nelle provincie, il quale darà le provvidenze determinate dagli Statuti, e Regolamenti.

5.° Dovrà l' Ispettore presentarsi all' Intendente sempre, che arriverà al capoluogo di una provincia, e chiedere dal medesimo l' autorizzazione, ed i mezzi necessarii, per conoscere la posizione de' versamenti fatti dal Ricevitore Generale sull' articolo dello stato discusso provinciale riguardante l' Istruzione Pubblica, e quella degli ordinativi rimessigli con di lui avviso dalla Tesoreria Reale, onde poter riferire quanto occorre al Presidente della Commissione pel buon servizio del Re.

6.° L'Ispettore cercherà dal Ricevitore Generale tutt' i lumi, che gli abbisogneranno, perchè possa fare rapporto di ciò, che sarà necessario, al suddetto Presidente, ed alla Commissione istessa, quando sarà ritornato in Napoli, per prendersi sollecitamente le misure, onde siano esattamente soddisfatti quelli, che debbono essere pagati dall' indicato Ricevitore Generale.

7.° L' Ispettore piglierà conto pure, se sieno stati pagati quegli Stabilimenti, che hanno dotazione particolare sopra gli stati discussi de' Distretti, e de' Comuni; e si regolerà per tale incarico, come si è detto per gli fondi fissati per la Pubblica Istruzione in generale.

8.° Quando gl' Ispettori si troveranno in Napoli, quello tra loro, che avrà l' incombenza particolare dal Presiden-

dente, tratterà gli affari de' fondi destinati negli stati discussi della provincia, de' distretti, e del comune di Napoli, riguardanti l' istruzione pubblica, e si regolerà, come si è detto per le altre provincie.

9.° Oltre i doveri, che nascono dalle attribuzioni, e che sono denotati negli Statuti mentovati nell'articolo 1.° di queste Istruzioni, e gli altri di contabilità, de' quali trattano gli articoli a quella relativi, gl' Ispettori avranno dal Presidente della Commissione altre speciali incombenze, che eglino sono obbligati a disimpegnare, e per le quali sono tenuti anche a partire da Napoli, e mettersi in giro, allorchè piacerà al suddetto Presidente.

10. Per la sola ragione di malattia potrà l' Ispettore negarsi all' invito del Presidente di partire in visita, o di portarsi in qualunque luogo: ogni altro motivo all'infuori dell' indicato non sarà ammesso. Il Presidente dal canto suo avrà tutta la cura, che le visite straordinarie, e gl' incarichi particolari sieno distribuiti con quella veduta, che non sieno soverchiamente aggravati taluni degl' Ispettori, ed altri sieno tranquilli in Napoli, od occupati da' doveri di minor considerazione.

11. Gl' Ispettori sono i Relatori della Commissione della Pubblica Istruzione, non solo per gli oggetti, che hanno rapporto a' Licei, Collegj, Scuole, e Pensionati, ma eziandio per tutti gl' incarichi particolari, che dalla medesima per mezzo del Presidente possono ricevere.

12. Ritornato dalla visita un Ispettore dovrà alla Commissione far rapporto in iscritto de' travagli eseguiti nella sua assenza, e dovrà a voce darle tutti gli schiarimenti op-

opportuni , ed in conformità della soddisfazione de' proprj doveri. Ogni particolare incombenza, quando sarà terminata, obbligherà l' Ispettore a cui sarà stata affidata, di riferire alla Commissione nell' uno, e nell' altro modo.

13. L' Ispettore in missione sarà tenuto di fare un giornale, in cui sarà registrato ciò, che ha praticato in ciascun giorno, ed in esso saranno ancora denotati i motivi, pe' quali forse avrà dovuto trattenersi inoperoso in qualche paese della Provincia.

14. Quando l' Ispettore dovrà restare lungamente in un luogo pel disimpegno degl' incarichi ricevuti, e ciò sia derivato da cause impreviste, dovrà scriverne al Presidente della Commissione, per ottenere l' autorizzazione a continuare la sua dimora fuori di Napoli.

15. Avranno cura gl' Ispettori, che niuno apra Pensionati, o Scuole private dell' uno, e dell' altro sesso senza l' autorizzazione del Presidente della Commissione dela Pubblica Istruzione. Quando alcuno di essi avrà conoscenza, che una persona di sua propria facoltà avrà radunato de' giovanetti, o delle fanciulle per dar loro istruzione, o educazione, si porterà sù la faccia del luogo per sorprenderla; e trovando vero, che l' educatorio, o la scuola sia aperta, intimerà al Capo del Pensionato, o della scuola, di chiuderla.

16. Perchè tal genere di vigilanza possa in Napoli conseguire il fine, che si desidera, e perchè vi sia una responsabilità permanente, gl' Ispettori avranno distribuiti tra essi la ispezione costante de' dodici Quartieri in

mo-